SAGGIO
CRITICO STORICO
E FILOSOFICO

SUL DIRITTO DI NATURA E DELLE GENTI
E SULLE SUCCESSIVE LEGGI
ISTITUTI
E GOVERNI CIVILI E POLITICI

OPERA POSTUMA

DEL CONSIGLIERE
ALBERTO DE SIMONI
GIA' MEMBRO PENSIONATO DELL' I. R. ISTITUTO
DELLE SCIENZE ED ARTI
DEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

TOMO I.

MILANO
CO' TIPI DI GIOVANNI PIROTTA
1822.

Constituendi vero juris ab illa summa lege capiamus exordium; quæ sæculis omnibus ante nata est, quam scripta lex ulla, aut quam omnino civitas constituta.

CICERO, *de Legibus.*

Nobis ita complectenda in hac disputatione tota causa est universi juris, ac legum, ut hoc civile quod dicimus in parvum quemdam et angustum locum concludatur: natura enim juris explicanda est nobis, eaque ab hominis repetenda natura: considerandæ leges quibus civitates regi debeant.... Lex est ratio summa insita in natura, quæ jubet ea quæ facienda sunt, prohibetque contraria. Eadem ratio quæ est in hominis mente, confirmata et confecta lex est.

CICERO, *de Legibus*, lib. I, cap. 17 et 18.

L'EDITORE

AL PUBBLICO

Questa che io presento al colto pubblico, non è già un' opera in cui con vana fatica sia stato ripetuto ciò che molte celebri penne hanno scritto sopra il diritto di natura e delle genti, ma è un lavoro scientifico di un uomo che dopo avere profondamente meditato per tre lustri sopra le leggi ed i costumi de' diversi popoli, ha saputo colla storia e colla sacra fiaccola dell' esperienza stabilire veri ed inconcussi principii sull' esistenza e coguizione del diritto di natura e delle genti, far conoscere il progressivo sviluppo de' medesimi presso le differenti nazioni, dimostrare come questo diritto abbia servito di fondamento alle leggi ed ai governi civili e politici, ed indicare in fine ad utile esempio delle presenti e delle future generazioni come gli errori ed i falsi sistemi di alcuni filosofi in codesta materia siano sempre stati feconda sorgente di gravissime sciagure non solo nelle private, ma eziandio nelle grandi famiglie, che sono le società civili.

Nè si andrebbe lungi dal vero asserendo che questo eccellente lavoro letterario del chiarissimo giureconsulto De Simoni, oltre il pregio dell' intrinseca sua utilità, abbia pur quello della novità, perciocchè fuvvi, è vero, il professore Hubner che scrisse un *Saggio sulla storia del diritto naturale*, ma la sua non può dirsi una vera ed istruttiva istoria di questo diritto, pel motivo ch' egli non

la indagò, come fece il De Simoni, nelle leggi e ne' costumi de' differenti popoli, che sono gli unici monumenti nei quali codesta storia dev' essere ricercata. Di fatti Hubner si limitò a riferire nel suo *Saggio* numerosi passi di autori antichi per provare la notorietà delle leggi naturali presso gli antichi popoli, come se la scienza di cui egli scriveva la storia, avesse uopo soltanto di titoli di nobiltà. Ora è certo che questi passi isolati non possono nè men dare un' idea precisa delle opinioni dei loro autori sopra questa materia; e d' altronde sarebbe agevol cosa di raccogliere altre massime contrarie che pur troppo si trovano nelle opere degli stessi autori od in altre. Laonde questo metodo del professore Hubner è poco utile e poco istruttivo, perchè nè dalle massime dei declamatori, nè dai versi de' poeti si può giudicare della nazione e del secolo in cui essi hanno vissuto.

Nuovo dunque può dirsi sotto questo rapporto il lavoro del consigliere De Simoni, il quale con una fatica non da altri prima di lui tentata seppe presentare la storia del diritto di natura e delle genti, e de' suoi progressi, in una diligentissima esposizione delle politiche istituzioni, leggi, religioni, costumi, e delle rivoluzioni de' governi degli Ebrei, degli Egizii, Caldei, Etiopi, antichi Persiani, Indiani, Galli e Celti, degli antichi Germani ed altri popoli settentrionali, e de' Chinesi, ecc. Nuove parimente e soprammodo interessanti sono le critiche e filosofiche osservazioni che egli fa in codesta sua storica esposizione, ed esse riescono tanto più pregevoli ed utili, in quanto che appariscono fatte con esatto raziocinio, con solidità di prove, con acuto discernimento. A differenza di altri autori, ei non parla de' popoli selvaggi, nè delle nazioni, che sebbene dicansi incivilite, pure sono ancora imperfettamente conosciute, perchè il suo scopo non è di azzardar conghietture, ma di stabilire dei fatti, e perchè essendo l' uomo destinato per la società, come esso dimostra parlando della sua natura, è d' avviso che lo stato sociale con i suoi medesimi abusi somministri utilissime istruzioni sul diritto naturale, non ostante che diversi filosofi abbiano altrimenti opinato.

Si ammira principalmente la profonda sua erudizione e quando parla dei Chinesi, di quella nazione cui furono dagli scrittori prodigati elogi e satire senza conoscere il vero stato delle sue leggi, e senza saperlo determinare secondo le indicazioni della natura; e quando egli ragiona de' celebri Egizii che dopo i popoli dell' India hanno maggiormente contribuito col loro esempio e colla saggezza

delle loro leggi a far incivilire il resto della terra, e che avevano un'idea così sublime dei doveri che gli uomini hanno reciprocamente fra loro; e quando discorre degli antichi Germani, nelle leggi e ne' costumi de' quali non si possono così facilmente indagare le loro nozioni sopra i fondamenti del diritto naturale; non nelle loro leggi, perchè esse per la maggior parte consistono non in regolamenti civili, ma in statuti politici fatti per assicurare a qualunque prezzo la pubblica pace; non nei loro costumi, perchè se questi fossero stati tali come Tacito li dipinse nella sua bell'opera *De moribus Germanorum*, avrebbero sorpassati i costumi de' popoli meglio inciviliti; ma se si giudica dallo stato in cui essi furono immediatamente dopo la conquista, si potrebbe forse credere che l'opera di questo storico non fosse già un quadro naturale e vero dei loro costumi, ma piuttosto un quadro d'immaginazione che la penna di questo grand'uomo offriva alla sua patria, affinchè ella si ravvedesse de' vizii che il lusso vi fomentava. Quindi è che saggiamente il nostro autore fa uso con molta circospezione dell'autorità di Tacito, e col sussidio della sua estesa e peregrina erudizione stabilisce anche con prove attinte da altre fonti, che gli antichi Germani ed altri popoli settentrionali riconoscevano una legge anteriore alle instituzioni degli uomini. Quando poi parla dei Greci, di quel popolo il di cui solo nome rammenta così belle idee ai poeti, agli oratori, agli artisti, e soprattutto a quelli che apprezzano i diritti degli uomini, e che pel primo conobbe quei rapporti di tutte le nazioni, indipendenti dalla diversità dei governi, che costituiscono il diritto delle genti; e così pure allorchè esamina i governi d'Augusto e suoi successori, de' popoli detti barbari che irruppero in Italia, e descrive le vicende romane ed italiche da Carlo Magno fino a noi; il nostro autore istruisce e in pari tempo diletta il leggitore con nuove, magistrali e giudiziose osservazioni, ecclissando così la gloria di quanti hanno scritto prima di lui sopra questi storici argomenti.

Le opinioni e gli errori degli uomini in una materia così interessante formarono pure oggetto di profonde meditazioni pel nostro illustre autore; ed uno de' pregi più cospicui del suo letterario lavoro fu appunto di avere con somma accuratezza raccolte ed esaminate le opinioni delle varie sette filosofiche, e di aver presentato, per così dire, un Corso di giurisprudenza esperimentale che mette in grado il lettore di poter meglio apprezzare i moderni sistemi sopra il diritto naturale, e di scoprire i veri fondamenti di codesta scienza.

Che si dirà finalmente di quella parte dell' opera, che riguarda la legislazione e la filosofia de' Romani relativamente al diritto di natura e delle genti, ed al governo civile e politico? De Simoni col solito di lui acuto discernimento confuta in questa parte diverse opinioni erronee, benchè già da secoli venerate, concilia fra loro e riduce al vero loro significato diverse leggi ed ordinanze, e colla sua vasta erudizione ci dà una dottissima storia di quella celebre legislazione. Ma il dir di più sopra l' importanza e l' utilità di quest' opera, parrà forse adulazione o artificio; e d' altronde dal poco che se n' è detto, ognuno può di leggieri convincersi ch' ella dev' essere di un interesse generale e permanente. Basterà quindi assicurare il pubblico che io ebbi un grande eccitamento ad intraprenderne la stampa dal favorevole giudizio che dopo un maturo, libero e disappassionato esame di quest' opera proferirono sul merito di essa in voce ed in iscritto varie colte persone fornite senza dubbio de' principii necessarii per giudicare della materia di cui nella medesima si tratta; e ad accrescere poi questo eccitamento s' aggiunse la fama distinta che il giureconsulto valtellinese De Simoni già si è acquistata per altre sue opere che videro in diversi tempi la luce. Che se queste furono pel loro merito dovunque onorate del suffragio dei sapienti uomini, io debbo con ragione sperare che otterrà cotanto onore anche l' opera presente nella quale lo stesso autore si mostra un altissimo filologo, un dottissimo pubblicista ed un saggio politico, e la di cui lettura riuscirà di grande profitto ed insieme di non iscarso diletto ad ogni colta persona. Dirò dunque col poeta:

Exi, nec lateas libelle felix,
Lucem quid refugis? Nitente sole
Clarior, parat aureis per astra
Pennis te vehere, orbe personante
Terrarum, modo fama.

NOTIZIE BIOGRAFICHE

SOPRA

ALBERTO DE SIMONI

Prima che fosse ridotta a compimento la stampa della presente opera, intrapresa di consenso coll' illustre autore, ed interrotta di poi per sopravvenute combinazioni, fu il medesimo colto dalla morte in età di anni ottandue, meno pochi mesi. Crediamo rendere un dovuto officio alla memoria del defunto, e far cosa grata ai lettori col dare un succinto ragguaglio della sua vita e delle opere da lui pubblicate.

Alberto De Simoni nacque in Bormio, già contado e governo separato dalla Valtellina, di cui geograficamente forma parte, ed ora uno de' distretti della provincia di Sondrio, il 3 giugno 1740, di Gio. Battista e di Maria Teresa Alberti, amendue di antiche e nobili famiglie, aggregate pure alla nobiltà austriaca e dell' impero.

Dopo aver fatto gli studj elementari in patria nelle pubbliche scuole dirette dai Gesuiti, di rettorica e fi-

losofia in quelle di Brera tenute dalla medesima illustre società, seguendo l' uso allora comune delle famiglie possidenti di Valtellina e di Bormio, che non risparmiavano spese per l' educazione de' figli, i quali mandavansi per essere istrutti ne' più accreditati collegi e nelle più rinomate università sia d' Italia, sia della vicina Germania, passò Alberto a quella d' Innsbrük per intraprendere gli studj legali, indi per compirli a quella di Salisburgo, ove conseguì la laurea dottorale in età di ventidue anni. Restituito alla patria, il di lui sapere lo fece bentosto distinguere, e gli aperse tutte quelle carriere ch' erano proprie alla particolar forma di governo di que' paesi. La confidenza de' suoi concittadini lo promosse in età assai giovanile alla prima magistratura della sua patria nominandolo membro della reggenza del contado, nella qual carica fu di poi più volte rieletto. I giudici Grigioni ambirono di rivalersi della di lui opera ne' loro biennali officj nelle giurisdizioni di Valtellina, e fu più volte luogotenente generale in quelle di Tirano, di Teglio e di Morbegno. Non v' era causa di momento in cui non venisse ricercato del suo patrocinio, o consultato, e moltissime ne venivano rimesse in via di compromesso alla sua decisione. In mezzo a sì moltiplici e continue occupazioni, senza punto sottrarre delle ore a quelle dovute, sapeva egli pur trovare *alcuni ritagli e scarsi avanzi di tempo, rubandoli* (sono sue proprie espressioni nella prefazione alla prima edizione dei *Delitti di mero affetto*) *alla ricreazione dell'animo*, per abbandonarsi al suo studio favorito, all' applicazione, cioè, della filosofia alla giurisprudenza; vale a dire alla vera giurisprudenza che non può disgiungersi dalla filosofia; e così pensavano i Scevola, i Labeoni, i Papiniani, nomi divenuti, non

meno che i loro principj, ignoti ai pratici forensi che in quel tempo infarcivano i loro papeli di citazioni di leggi romane, che non avean lette nè riscontrate col testo, affidandosi ad autori che in egual modo le avean trascritte da altri, ed alla esattezza degli stampatori. Ma De Simoni per sua buona sorte si abbattè appunto nell' epoca in cui trionfava quella filosofia che ha per iscopo il vero bene degli uomini e la rimozione degli ostacoli a quello frapposti da vecchi abusi, da erronee opinioni, massime nella criminale legislazione. La sua luce era penetrata ne' gabinetti de' monarchi; il gran Federigo si gloriava del titolo già portato da Marco Aurelio; il magnanimo Giuseppe lasciava travedere de' vasti disegni e delle virtuose intenzioni che promettevano a' suoi sudditi il regno della giustizia; il saggio Leopoldo stabiliva sulla filosofia quelle solide basi della pubblica felicità, che tuttora ne assicurano il godimento alla Toscana restituita al reggimento ed alle leggi dettate dalla profonda e benefica di lui sapienza, e sì ben appropriate alle sue circostanze. Quegli uomini veramente sommi consideravano come il più bell' appannaggio del loro sublime grado, non meno che per il più sagro dovere dalla Provvidenza annesso al principato, quello di promuovere il bene generale de' popoli; e ben sapevano che il principal mezzo a tal sublime scopo è la saggia legislazione e la retta amministrazione della giustizia; gli uomini che si studiavano di porre in chiaro i veri principj erano favorevolmente uditi: le loro opere gravi e profonde erano lette e riputate nel mondo ed alle corti, perchè erano lette ed onorate da' Sovrani medesimi. Quelle in ispecie che trattavano della riforma delle leggi criminali, ottenevano il più brillante successo. Caterina II non isdegnava di adot-

tare e prescriver per istruzione alla commissione incaricata del compilamento di un codice pel suo vasto impero il *Trattato dei delitti e delle pene*, e di pubblicarlo sanzionato del suo augusto nome come norma da seguirsi nel suo travaglio. Tanta gloria ebbe l'immortal Beccaria fuori della sua patria. Il celebre Sonnenfels era riuscito colla sola assistenza della ragione a far prevalere il suo voto separato al voto unanime di tutto il consiglio della reggenza dell' Austria inferiore sull' animo sublime e virtuoso della grande Maria Teresa, e ne aveva ottenuto l' abolizione della tortura. Questi felici successi in tante parti della colta Europa avean destato l' ardore de' migliori ingegni, e diretta la loro applicazione a questa sì utile scienza, e massime in Italia, ov' essa aveva da Beccaria ricevuta la maggior luce che servì anche agli altri di faro. De Simoni, tratto da sì nobile impulso, ardeva egli pure di contribuir la sua parte alla massa dei lumi che andavano diffondendosi. Ne' consulti stessi sopra casi e controversie particolari, che nelle mani de' forensi erano ordinariamente un semplice tessuto di malaccozzate e spesso mutilate citazioni, vedesi egli rimontare, ove l' occasione il conceda, ai principj generali della quistione che discute ed esaurisce da capo a fondo. Quelli in materie criminali in spezie già annunziavano le idee luminose, che sviluppò di poi estesamente ne' suoi Trattati. Il primo di essi, che lo fece conoscere al mondo letterario, fu quello *del Furto e sua pena*, stampato in Lugano nel 1776, il quale venne accolto in Italia col maggior applauso, ed ebbe l' onore di venir citato e lodato da' celebri contemporanei professori di gius criminale Renazzi e Cremani. Brissot de Warville nella sua Biblioteca criminale mostra rincrescimento di non aver potuto averla sott'oc-

chio malgrado le ricerche fattene: ciò vuol dire che si limitò a cercarla presso i libraj di Parigi, ma è sempre un attestato della riputazione già stabilita dell' opera. *Il Trattato de' delitti di mero affetto* uscì alla luce in Como nel 1783 sotto gli auspicj dell' ottimo principe il serenissimo arciduca Ferdinando, governatore della Lombardia. In questa opera imprende l' autore a completamente svolgere l' arduo dilicato argomento del mero affetto, ossia della intenzione e volontà, come elemento costitutivo del delitto, del calcolo della medesima nei suoi rapporti e combinazioni col fatto, della imputabilità e sua graduazione, e della corrispondente misura e proporzione nella punibilità de' delitti. Tutte le quistioni più difficili ed importanti in questa materia, che forma nel suo insieme il sistema intero della criminale giurisprudenza generale, sono in quello profondamente e lucidamente discusse e sviscerate. Egli passa in rivista le dottrine tutte e le opinioni degli antichi e moderni giureconsulti, pubblicisti, filosofi, e non ommette i Santi Padri ed i teologi: tutto in somma egli muove e mette in campo ciò che può aver relazione col propostosi argomento, e di modo lo maneggia, lo sviluppa, e riduce a principj, che ben mostra possederlo in tutta la sua estensione e ne' suoi rapporti. Le ripetute edizioni di questo Trattato accertano l'universale e stabile opinione de' dotti intorno al suo merito, e sembrano assicurare la gloria della immortalità al suo autore, divenuto celebre in Italia non solo, ma in Francia, in Germania e in altre colte regioni d' Europa.

Queste due opere del Furto e de' Delitti di mero affetto sono propriamente scientifiche, dettate cioè dal nobile intento ond' era l' autore animato, di rischiarare ed avanzare la scienza della legislazion criminale. Egli

vi si mostra filosofo, ma non dimentica di esser giureconsulto; seguace dichiarato della filosofia, egli vuol applicarla e conciliarla ove può, anzichè porla in contrasto colla positiva giurisprudenza; egli non crede che per seguir la ragione si debba trovar tutto pessimo ciò che fu pensato prima di noi; e per mostrar appunto ch' egli ragiona e pensa, ed è nel suo giudizio indipendente, non ha difficoltà di dissentire dai più celebri pensatori, e giustamente: perchè la ragione è quella sola ch' e' si propone di seguire, a lei si attacca senza riguardo alla parte da cui la trova, nè a quella che vi si oppone.

Nel tempo stesso che l' amor della gloria e della umanità gli faceva ambir il rango di autore, non trascurava punto il più lucroso esercizio di consulente; e tra una immensa serie di scritti di tal genere, che la frequenza dei clienti cavava incessantemente alla sua facile e feconda penna, se ne distinguono alcuni, ove, come già osservossi, l' importanza e singolarità del caso proposto gli diè campo di far brillare la bella luce della filosofia in concorso e d' accordo colla vera giurisprudenza; e fra questi una consultazione giuridica intorno alle opposizioni fatte al matrimonio del conte Nicolò Crist de Santz, stampata in Coira nel 1786. Trattasi in questa del matrimonio di un cattolico con una protestante contro l' espresso dissenso del padre, argomento interessante e grave in cui l' autore s' interna nelle più dilicate e spinose quistioni della influenza del diritto ecclesiastico e della religione nel contratto del matrimonio, e sul requisito del consenso paterno. Sopra un caso in sostanza analogo, cioè sul matrimonio di una donna protestante con un cattolico, scrisse il celebre Servan, e il suo discorso menò gran rumore:

la di lui eloquenza è certo brillante e seducente; ma vi è di più: la donna ch' ei difendeva, era protestante; que' che impugnavano e nullo volevano il matrimonio, erano cattolici; e il pregiudizio è stabilito: cattolico ed intollerante si ritiene sinonimo: il torto è sempre nostro: i protestanti più intolleranti e persecutori di noi, anche in questi ultimi tempi in cui essi sono tollerati dappertutto, ed ammessi alla cittadinanza nella maggior parte degli Stati cattolici, hanno sempre presso alcuni il favore del pregiudizio, e ne san profittare. Nel caso trattato da De Simoni, il padre che voleva sagrificar le inclinazioni e l' onore della figlia allo spirito di setta era protestante, e lo sposo cattolico, e ciò bastava perchè la causa non fosse più interessante e commovente, sebbene mossa in paese democratico, ove regnava assoluta libertà di coscienza, e perciò tanto più irragionevole fosse l' ostinatezza del padre, e fondate le ragioni pel matrimonio, che De Simoni seppe validamente sostenere.

Non meno interessanti pei grandi principj di pubblico diritto a cui si attengono, riescono il suo ragionamento sul diritto di scacciare da un paese persone e famiglie che o vi sono nati o da molti anni vi hanno trasferito il domicilio, e la disquisizione giuridica della divisione delle terre, ossia vicinanze, unite già in una sola comunità, per istituire un nuovo e distinto corpo comunitativo, amendue composti ad occasione di insorte contestazioni, ma in quel modo che sì caratteristicamente distingue i veri giureconsulti dalla turba dei legulei, e ch' era proprio a De Simoni, il quale inalza un semplice consulto al rango di un vero Trattato. E la ragione già si disse di sopra perchè di questi scritti si è fatto particolare cenno, ed è la stessa che ci di-

spensa di annoverarne infiniti altri, sebbene tutti di pregio nella loro sfera.

Una occasione più d'ogni altra grave e importante offrì degno soggetto alla penna di De Simoni, le vertenze della Valtellina e del contado di Chiavenna colle tre Leghe de' Grigioni innanzi all'Augusto Garante del capitolato di Milano 1639, S. M. l' Imperatore Duca di Milano. Questo capitolato era propriamente una convenzione che fissava le condizioni della limitata sudditanza di quelle popolazioni alle tre Leghe: il Re di Spagna che le avea protette ne' loro sforzi per ricuperare l'indipendenza, costretto dalla preponderanza acquistata dalla Francia protettrice de' Grigioni, nel trattato di Westfalia aveva infine stipulato a favore delle medesime questo particolare trattato coi Grigioni, e se n' era espressamente costituito garante. Ma quegli alpestri democratici, avendo pur sotto gli occhi l'esempio del gran Federigo, religioso osservatore delle convenzioni co' suoi sudditi di Neuchâtel e Vallengin, avevano ultimamente proclamata la massima, che un trattato solenne non era obbligatorio, e volevano pure escludere l' interposizione dell'Alto Garante; per buona sorte il Gran Giuseppe regnava, e la giustizia con lui; e il debole oppresso, ma assistito dalla ragione, era sicuro dagli sforzi ed artificj del più potente oppressore. Mentre dunque si agitava la causa in via diplomatica dai deputati delle due popolazioni, De Simoni la portò al tribunale della pubblica opinione con due opere tendenti a porre nel suo vero punto di vista sulle basi dell'anzidetto capitolato di Milano 1639, e degli altri più antichi monumenti, la vera forma e tenore delle costituzioni di Valtellina e di Chiavenna, e delle loro relazioni colle tre Leghe Porta la prima per titolo:

Ragionamento giuridico politico sopra la costituzione della Valtellina e del contado di Chiavenna, e uscì alla luce, colla data d' Italia nel 1788. La seconda è intitolata: *Prospetto storico, politico e apologetico del governo della Valtellina e delle sue costituzioni fondamentali*, e fu stampata nel 1791. Amendue queste opere tendono per diverse vie al medesimo scopo: l'una è propriamente legale, ossia di gius pubblico, l'altra è piuttosto di genere storico e critico; nella prima stabilisce il dritto; nella seconda espone e riduce al loro vero essere i fatti storici che gli servon di base. Questi scritti gli attirarono una fiera persecuzione dalla parte de' Grigioni, contro la quale trovò generoso appoggio nella giustizia ed umanità del magnanimo e benefico Arciduca Ferdinando, e del saggio e probo conte di Wilzek, degno ministro degl' immortali sovrani che serviva, e giusto estimatore del sapere e della virtù. De Simoni volle giustificare anche agli occhi del pubblico la rettitudine ed irreprensibilità de' suoi scritti, e intitolò francamente la sua apologia: *L' innocenza oppressa da un incompetente, ingiusto e dispotico tribunale stabilito dai Grigioni nel* 1793. L' incompatibilità di un tribunale straordinario cogli statuti di Valtellina e di Bormio era sì palmare, e il diritto di riclamar l' osservanza di detti statuti, e della libertà di Valtellina, sì espressamente da quelli attribuito ad ogni cittadino, che la procedura incoata con tanta violenza non ebbe ulterior effetto, nè più si parlò di quel sì minaccevole tribunale.

Ma la scena mutossi da lì a non pochi anni. La Valtellina e i due contadi furono incorporati alla repubblica cisalpina, di cui formarono un dipartimento, come ora formano una provincia del regno lombardo-

veneto. De Simoni fu in quel tratto di tempo occupato in varj impieghi giudiziarj, ma venne in seguito obbliato e lasciato a' suoi studj ed all' esercizio della sua professione. Egli è nel 1802 che il signor Melzi, vice-presidente della repubblica italiana, lo tirò da una immeritata oscurità, e l' onorò di una commissione sovra ogni altra sublime, e, come l' esperienza ce n' ha convinti, più malagevole assai di quanto prima si riputasse dai meno presuntuosi: a farla bene, s' intende; giacchè altrimenti ella è cosa sì presto fatta, come qualsiasi altra congerie di parole, e schiccheramento di carta; e di ciò pure non mancano esempi. Questa era di formare il progetto di un codice civile e criminale appropriato alla nazione Adempiè De Simoni all'incarico, e presentò il suo progetto, il quale ottenne la soddisfazione e l' applauso del vice-presidente, del gran giudice ministro Spannocchi, e degl' intelligenti che l' ebber sott' occhio per esaminarlo e rivederlo; e di ciò fan fede le replicate lettere officiali del sullodato gran giudice ministro all' autore, esistenti presso la famiglia. Ma qualunque potesse essere il merito del progetto di De Simoni, o di qualsiasi altro, e toccato avesse egli pure l' apice della perfezione, già era deciso nella mente di Napoleone, che l' Italia fosse assoggettata al codice fatto dai Francesi pei Francesi, e il progetto di De Simoni cadde nell' obblio; ma esso pur ci voleva per la rappresentazione. In compenso venne nel 1805 nominato membro della commissione incaricata di tradurre il codice Napoleone. Tradurre era il principal officio riservato ai legislatori italiani sotto il governo francese.

Altro lusinghiero e solenne attestato del concetto in cui era tenuto dal governo per la sua dottrina, rice-

vette egli all' occasione che venne eretto l' istituto italiano di scienze, lettere ed arti. Il presidente, di poi imperatore e re, nel suo decreto di fondazione del 6 aprile 1803, e nel successivo del 1810, comprese De Simoni tra i membri pensionati del medesimo. Nel ramo delle scienze morali tanto esso che il suo compatriota, il professor Nani, commentatore del codice Leopoldino, avevano almeno giustificata tal insigne distinzione con antecedenti opere conosciute e non peranco dimenticate. Se a lor si aggiugne, sebbene in altra classe, l'astronomo Piazzi, pure valtellinese, si può ben dire che la Valtellina fornì all' istituto un contingente che ben dimostra che non di tutti i prodotti la quantità è in ragione della estensione del terreno e della popolazione.

Nella nuova organizzazione giudiziaria seguita nel 1807 fu nominato giudice nel tribunale di appello del dipartimento del Lario; del quale nell' anno successivo venne pure eletto presidente dai liberi suffragi de' suoi stessi colleghi, secondo l' uso allora stabilito.

Ma già erano tre anni che durava quest' ordine di cose. La Francia avea cangiato d' organizzazione giudiziaria, e conveniva che il regno italiano altresì ne cangiasse. In questa nuova organizzazione, che forse non fu l' ultima se non perchè cessò di esistere il regno italiano, De Simoni fu promosso al grado di giudice o consigliere nella suprema corte di cassazione col decreto 11 gennajo 1807.

Egli n' esercitò le funzioni, fino a che, attesa la sua sordità incompatibile colla pubblicità de' dibattimenti e de' giudizj, venne onorevolmente giubilato colla pensione di 6000 franchi.

Nell' esercizio di questi impieghi, de' quali adempì sempre i doveri con somma lode, De Simoni seguendo

il suo primiero costume, trovava pure il tempo di pensare e di comporre: questo era divenuto per lui un sollievo. Nel 1807 pubblicò un' opera col titolo: *Del diritto pubblico di convenienza politica nello spirito del governo civile: saggio filosofico statistico.* Egli pare a prima giunta che l' autore si proponga di ergere la convenienza in diritto. Ma questo termine di convenienza è sì generico e suscettibile di tanti sensi e tante applicazioni, che bisogna leggere l' opera per farsi una giusta idea dei principj dell' autore. Egli tradusse pur dal francese un opuscolo sui caratteri distintivi del codice Napoleone, che fu stampato nel 1811.

Rimasto libero da ogni estranea briga, ed in seno alla quiete domestica, sebbene assai avanzato in età, intraprese un' opera di un disegno non meno vasto che interessante. Quest' è una specie di Storia filosofica del Diritto di natura e delle genti e del modo in cui venne applicato nelle legislazioni, istituti e governi delle nazioni antiche e moderne più rinomate. E già due o tre anni prima della sua morte l' aveva egli condotta a fine, e commessane la stampa; ma alcuni accidenti insorti non gli permisero di vederla eseguita; e questa è l' opera che ora vien pubblicata.

Egli fu colpito da un accidente apopletico li 30 gennajo del corrente 1822, nell' anno ottuagesimo secondo dell' età sua, già incominciato. La sua vita non fu men lunga che prosperosa: la natura l' avea dotato di robusto e sano temperamento, ed insieme ad ingegno non ordinario gli avea pur compartito efficace voglia di esercitarlo. Le sue opere non gli attirarono nè critiche nè disgusti, tranne la momentanea persecuzione de' Grigioni, ch' egli ebbe la soddisfazione di superare. Egli fu anzi abbastanza fortunato per vedersi ammesso al

rango de' principali scrittori in giurisprudenza e legislazione, e citato da più valenti professori italiani, e di acquistare così una riputazione stabilita in assai fresca età, la quale nel progresso del tempo gli procacciò, come vedemmo, le distinzioni più lusinghevoli ed onorifiche, e proficue cariche sul più esteso teatro che la riunione del suo paese al regno d'Italia gli aveva aperto, ed infine una conveniente pensione coll'intiera libertà di disporre del suo tempo. Se a ciò si aggiunga l'agiatezza della propria fortuna, il contorno di una famiglia che amava e da cui era amato, si può dire ch'egli fu un uomo abbastanza felice; e tanto più che non essendo egli dominato da quelle ardenti passioni che accrescono il senso de' mali e distruggono quello de' beni col farne incentivo di nuovi maggiori desiderj, seppe con filosofica moderazione godere sempre i vantaggi della sua situazione. Di carattere buono e virtuoso, di maniere semplici ed ingenue, esente dalla presunzione e pedanteria pur troppo comune ai letterati di mestiero, fu ottimo marito, affettuoso padre di famiglia ed egregio cittadino. La di lui morte amara ai suoi, compianta nella sua patria, dev' essere sentita da tutta l'Italia, cui fece onore colle sue opere in quel ramo di scienza, che proponendosi lo scopo il più sublime e il più interessante per l'umanità, tiene meritamente il primo rango sopra tutti i rami dell'umano sapere.

PREFAZIONE.

Nel progetto, che io meditava, di un *Trattato critico, storico e filosofico intorno il diritto di natura e delle genti, e le leggi ed instituti civili e politici,* avendo formato qualche disegno, e abbozzate alcune idee dirette a questo scopo, mi avvidi e sentii che le mie forze e l'energia del mio spirito non corrispondevano ad un'impresa così grande e dilicata. Si aggiunga la circostanza, che occupato in varie magistrature civili e politiche, mi trovai in dovere di applicarmi al critico impegno di dare al Pubblico alcune particolari Dissertazioni, Ragionamenti e Trattati sopra varj argomenti spettanti al diritto civile, criminale e politico.

Abbandonato adunque l'accennato progetto, mi ridussi ad un semplice Saggio sul divisato argomento, profittando dei soli diversi intervalli che mi rimanevano di qualche breve ozio e riposo. Sarà facile quindi accorgersi che questo Saggio è stato composto e ordinato in varie e distinte riprese di tempo, dall'ordine e metodo delle materie e argomenti in esso trattati. Molte volte ho presa alle mani quest'opera per proseguirla, ma spesso l'ho altresì abbandonata, *et patriæ cecidére manus.*

Non era nè pure così contento di questa mia opera, che dovessi avere tutta la sollecitudine per terminarla e concluderla, e l'avrei anche dimenticata con altri miei manoscritti posti in dimenticanza, se persone, accreditate per la loro dottrina e criterio letterario, non mi avessero forse con troppo parziale opinione e giudizio fatto coraggio, e lusingato di produrla.

Potrà sembrare agli eruditi, che io sia stato troppo preciso in alcuni argomenti che esigevano forse più maturi ed estesi riflessi, e che io ne abbia trascurati altri che potevano appartenere al soggetto e disegno dell'opera, ma il titolo e soggetto non enuncia e non

spiega che un solo Saggio di un Trattato più esteso e compiuto, che, forse troppo presumendo di me stesso, avevo da principio premeditato; Saggio però cui non ho potuto dar compimento in qualche maniera, che nella mia età senile sopra quindici lustri.

Protesto finalmente contro qualunque interpretazione sinistra e affettata che si pretendesse dare a qualche riflessione, espressione e senso di quest' opera, in pregiudizio degli inviolabili e divoti sentimenti che sinceramente mi attaccano alla *Divina Religione* che professo, poichè ciò sarebbe certamente contro la vera e retta mia intenzione. Così pure, se vi fosse qualche cosa in quest' opera, che sembrar potesse offendere e adombrare la *legittima podestà civile e politica, ed il governo* sotto cui mi pregio di vivere e che ho la gloria di servire colle deboli mie forze morali, protesto che non è stata posta e considerata con alcuna rea intenzione e con maturo riflesso, e che la sola malignità forse di qualche segreto emulo potrebbe torcerla in senso sinistro, odioso, e diverso da quello che io realmente e moralmente ho inteso.

Censori discreti ed onesti non per-

tanto mi farebbero onore, se mi avvertissero di qualche idea, pensiero, e riflessione o troppo precisa e isolata, o forse insieme equivoca e troppo ardita sfuggitami dalla penna in questa mia opera, e quindi dico con Grozio ne' suoi *Prolegomeni al Diritto della guerra e della pace*, che *non illi me monebunt errantem, quam ego monentes sequar*; confessando ingenuamente come di certuno scrisse Quintiliano: *Intellexisse quid melius esset, nec voluntatem quæri sublimius et cultius diceret, sed ingenium ac vires defuisse.*

Questi sono i genuini sentimenti dell' autore, con i quali si sottoscrive

Alberto De Simoni.

PARTE PRIMA

Dell' origine in detaglio della nozione del diritto di natura, e quale sviluppo e coltura i suoi principj abbiano avuto nelle prime età del mondo e presso le antiche barbare genti e popoli, con i relativi diritti civili e politici.

CAPO PRIMO

Discorso proemiale dell' esistenza, e cognizione del diritto di natura e delle genti, e de' diritti indi derivati.

§ I.

Un prospetto di *Storia del diritto di natura* nella cognizione e notorietà delle leggi naturali, loro coltura e progresso presso i differenti popoli e nazioni della terra in generale, e lo stato quindi della scienza diretta a sviluppare queste leggi, spiegarle e applicarle alle azioni umane e allo stato di società civile e politica, onde far derivare il *diritto delle genti ed il diritto civile e politico*, sarà il soggetto di questo Saggio

critico storico e filosofico. Ma avanti di entrare di proposito nel divisato argomento credo opportuno di dare per proemio qualche idea almeno intorno i principj di esistenza e cognizione del *diritto di natura e delle genti*, e delle quistioni che si sono a questo riguardo eccitate, per successivamente esporre ciò che spettar deve al diritto civile e politico.

§ II.

Per cominciare adunque dai più noti e comuni principj, dirò che l'uomo quanto al corpo e alla fisica sua costituzione è un animale anche egli formato colle medesime organizzazioni, colle medesime fisiche potenze e proprietà, siccome gli altri animali che, privi di ragione, benchè dotati di un'anima, per un principio attivo e vitale, distinguonsi col nome di bruti o bestie. L'anima ragionevole di cui è l'uomo dall'Autore della natura stato fornito, è quella sola che distinguer lo possa dai bruti. Per la virtù di quest' anima ragionevole, l'uomo ha la facoltà e la prerogativa di pensare, riflettere, formare adequate idee dei differenti oggetti che gli si presentano, trarre da cogniti principj per via di raziocinj verità per sè stesse ignote, giudicare della convenienza delle cose tra esse, delle relazioni che possano avere con noi, deliberare ciò che si deve e si può far pel nostro ben essere, determinarsi ad agire in una, o nell'altra maniera, che meglio credasi convenire, e finalmente ricordare il passato e prevedere il futuro colla connessione delle idee morali e fisiche.

§ III.

L' attività pertanto dell' anima nell' uomo consiste nella facoltà di eccitare idee nella di lui mente e intelletto, alle quali corrispondere devono certi moti locali in quelle parti del corpo, che sono lo stromento necessario delle nostre operazioni. Ma niun movimento del corpo, siccome alcuna idea della mente eccitata dagli oggetti esterni per sè medesima potrà intieramente sempre determinare l' anima piuttosto a questa che a quella azione, essendo l' anima per sè indipendente dalla forza dell' impressione degli oggetti esterni. Egli è quindi che il sistema morale si forma nell' intelletto umano indipendente per sè stesso dal sistema fisico, benchè possa avere relazione con questo nel suo principio e nelle sue conseguenze. L' intelletto e la volontà sono i veri principj intrinseci delle azioni morali.

§ IV.

Quella pertanto che noi diciamo facoltà dell' anima, per cui si apprendono le cose e si formano idee per conoscere e distinguere la verità morale e fisica, dicesi *intelletto*, che è l' intimo colloquio tra il nostro spirito e la ragione che ci illumina, e che quindi si può dire in certo modo l' essenza della stessa anima, onde derivano e hanno il loro principio le altre potenze tutte della medesima. Si dovrà dunque stabilire che l' intelletto sia il principio che costituisce e dirige ciò che noi diciamo *diritto di natura*, riconoscendo in esso la virtù neces-

saria per ravvisare la verità e discernere l'errore intorno i nostri doveri verso Dio nostro creatore, verso noi stessi e verso la società, alla quale la stessa natura originale ci ha indotti e formati colle sue leggi stabilite dal Creatore medesimo, intrinsechi per conseguenza essendo nella natura stessa dell' uomo i principj che lo determinano alla società. La fragilità però dell' organizzazione del genere nervoso e fibrile rende l' intelletto non di rado soggetto ad alterazioni e sconcerti prodotti dalle cause accidentali e dagli oggetti esteriori, poichè alterandosi la disposizione delle fibre, si alterano a proporzione le loro vibrazioni e le sensazioni dell' anima. La debolezza del sistema organico fa che sino a una certa età le impressioni, o sia impronte del cervello sieno superficiali e leggieri, e debolmente impresse, perchè non possano essere ben distinti e schiariti gli oggetti morali.

§ V.

Laonde si dovrà ritenere per una certa incontrovertibile verità, che ogni uomo, benchè rozzo e selvaggio, porti coll' intelletto, di cui come uomo è assolutamente fornito, seco lui intrinsecamente i principj del diritto di natura, comune essendo a tutti gli uomini il sentimento della obbligazione morale che deriva dai detti principj; sentimento che non può essere effetto della sensibilità fisica, ma che è prodotto dalla ragione medesima; sentimento sotto cui si intendono tutti i nostri atti di riflessione,

percezione, religione e sensazione. Possono bensì gli uomini abusare di questa potenza dell' anima loro o per difetto di attenzione e riflessione, o per seduzione della forza de' nostri sensi, o per qualche imperfezione nella meccanica costituzione del corpo, ma non si potranno già mai dire mancanti e difettosi in qualunque uomo i genuini principj del diritto di natura, che porta originalmente impressi nella propria naturale costituzione ed essenza. Quindi definisce ottimamente Cicerone il diritto di natura essere una legge che *l' uomo non ha appresa, letta e ricevuta, ma dalla natura stessa tratta ed espressa, a cui l' uomo non è stato addottrinato, ma fatto, non istruito, ma imbevuto.* Difettosa e imperfetta pertanto è giustamente notata la definizione del diritto di natura, che abbiamo da Ulpiano (1), uno altronde de' più celebrati oracoli della *Giurisprudenza civile*, seguito superstiziosamente da Giustiniano (2), confondendo essi ciò che non è che un istinto naturale negli altri animali, con quella legge di natura che distingue anzi l' uomo particolarmente dagli altri animali irragionevoli, cioè a dire il diritto di natura animale col diritto di natura razionale.

§ VI.

Vi furono taluni però che pretesero di negare darsi nell' uomo questo diritto di

(1) Leg. I, § 3, D. *de justitia et jure.*
(2) *Institut.*, tit. II, in princip., lib. I.

natura, e di asserire che quanto l' uomo agisce per virtù e giusta i principj di ciò che si dice legge naturale, lo faccia per conseguenza soltanto di una intrinseca utilità che crede ravvisare nell' azione meditata ed intrapresa, che la giustizia, l' onestà, l' equità e le altre virtù fondate nella legge naturale non sarebbero tali quando utili non fossero alla società, e che la morale quindi sia in sè stessa una cosa di mera convenzione tra gli uomini. Tale era singolarmente l' opinione di Epicuro e suoi seguaci, come abbiamo da Diogene Laerzio nella di lui vita, e il furto, per esempio, non doveva essere, secondo Epicuro, per sè stesso moralmente turpe e criminoso, ma l' utilità soltanto persuase proibirlo e proscriverlo colle pene dalla società umana, come a lei dannoso e pregiudizievole, poichè fu stabilito e introdotto il diritto di proprietà. Aristippo pensava con Epicuro, secondo il citato Diogene Laerzio, così pure Carneade, filosofo Platonico, riferito da Plutarco nella vita di Catone maggiore, per consiglio del quale fu per le sue erronee opinioni sbandito da Roma. Pirrone e qualche altro antico filosofante, al riferire del medesimo Laerzio, sostenevano niente meno sì storta opinione. Non fu adunque una sì erronea sentenza e opinione già sino da' suoi tempi impugnata da Socrate (1), inventata e nata

(1) *Cicero de Officiis*, lib. II, cap. 3, et lib. III.

nel cervello di Spinosa, dell' Obbesio e del Macchiavello, ma era adulta e vegeta sino dalla età più florida d' Atene, di Sparta e di Tebe (1). Veggasi Ermanno Conringio nella sua Dissertazione preliminare al *Principe* del Macchiavello, il Bayle negli articoli *Spinosa*, *Macchiavello*, *Obbesio*, e Cristiano Offmanno nella Dissertazione *Macchiavellus ante Macchiavellum*, ed il Buddeo *de Spinosismo ante Spinosam*.

§ VII.

Benedetto Spinosa particolarmente nei meno rimoti tempi empio nella teologia e nella morale, per sostenere vie più l' accennata opinione di Epicuro, si sforza di togliere all' uomo ogni facoltà e principio morale, e così si fa egli in conseguenza a impugnare nell' uomo la legge naturale, e con essa la religione naturale medesima. Adornò egli il suo sistema di un certo apparente color metafisico, che alletta quei superficiali spiriti, ai quali le sistematiche sottigliezze e soffismi stanno in luogo di verità e di massime certe. Tommaso Obbesio nel suo Trattato *de Cive* stabilisce per principio fondamentale del diritto di natura la sociabilità perchè nascer non debba una guerra di tutti contro tutti, e pretende quindi che avanti le civili e politiche istituzioni non vi potesse essere idea alcuna del giusto e dell' ingiusto, e

(1) *Plutarcus in Agesilao* et *Alcibiade*. — *Cicer. de Officiis*, lib. II, cap. 3, et lib. III, cap. 3.

con queste storte massime e principj riduce necessariamente il diritto di natura al solo principio dell'utilità, in modo che non può essere che un oggetto politico senza essere obbligatorio (1), e così viene a distruggerlo nel suo originale fondamento. Il Leibnizio niente meno nella prefazione al suo *Codice diplomatico* vuole per principio del diritto di natura la sola politica utilità del medesimo nella società civile.

§ VIII.

Sembra che anche il Grozio convenga in questo stesso principio, dachè pretende che il diritto di natura non dalla libera e assoluta volontà di Dio creatore derivi, ma da' suoi principj intrinsechi di utilità e convenienza al buon governo della società umana, cosicchè nella ipotesi medesima che non vi fosse Dio, avrebbe la forza ed efficacia di obbligare come legge sanzionata dall' interesse pubblico della civile società. Il Macchiavello con più franchezza e ardimento (2) pretende che il sommo ed unico affare della società e del principe che la regge, debba consistere nella sola utilità politica a cui debba servire, e servendo a questa, sieno giuste e legittime la forza, la frode, l' usurpazione, la strage e tutte le arti onde si aspira alla grandezza e alla gloria, e che quindi onesto e giusto

(1) *De Coccej.* Dissert. I, quest II, § IX. et seq.
(2) Nel *Principe*, cap. 2 e seguenti.

sia tutto quello che giova, seguendo le sentenze di Tucidide, di Salustio e di Tacito, che *Principi nihil injustum quod fructuosum; omnia retinendæ dominationis honesta; id in summa fortuna æquius quod validius*; sentenza abbracciata e praticata da Napoleone Bonaparte allorchè occupò il trono di Francia e d' Italia. Il Macchiavello fu poi specialmente con gran vigore confutato da un principe filosofo nel suo *Antimacchiavello*, e da varj altri.

§ IX.

Non v' ha dubbio che il diritto di natura nulla prescriva che non sia in sè stesso utile, e sarebbe un grave errore, per avviso di Cicerone medesimo, il giusto e l' onesto dall' utile, e l' utilità dal giusto e onesto separare e discernere. Non perciò la giustizia e l' onestà ci prescrive Iddio nella legge naturale per la sola utilità che ne risulti da queste virtù, ma perchè così conveniva alla sua volontà e sapienza, e tutto ciò che è conforme alla sua volontà e sapienza, non può non essere utile, giusto e onesto. *Non ideo Deum*, disse un antico filosofo, *quid velle, quia justum est, sed justum esse, idest jure debitum, quia jura Deus voluit.* Iddio creò la natura e ne prescrisse le leggi fisiche e morali, secondo le quali dovesse dirigersi, perfezionarsi e conservarsi; per conseguenza le rese utili e necessarie alla natura, perchè senza di esse la medesima sarebbe riescita un' opera imperfetta e non degna della sapienza e provvidenza di Dio. In fatti queste leggi universali non sono nel loro principio che la volontà di

Dio, a cui tutti gli uomini, senza eccezione, devono una intiera obbedienza. Li doveri che questa divina volontà ci impone pel ministero della ragione, devono e possono essere praticati in qualunque situazione si trovi l'uomo.

§ X.

Si rifletta inoltre, che secondo il solo principio dell'utilità, il diritto di natura non potrebbe essere un vero diritto e legge nel suo proprio senso, ma soltanto avrebbe il carattere intrinseco di una arbitraria costumanza e consuetudine, che per la sua utilità ha indotto gli uomini ad osservarla e conservarla per loro proprio arbitrio e volontà. Conciossiachè il diritto e la legge esigono e suppongono necessariamente un principio obbligatorio e precettivo derivante da un primo legislatore, essendo il diritto e la legge idee assolutamente relative alla obbligazione e al dovere, è il giusto e l'ingiusto idee astratte e metafisiche che non possono realizzarsi che combinate con le azioni relativamente alla legge e al diritto. Ella è massima certa e inconcussa nella logica del buon senso, che non vi può essere legge senza diritto, nè diritto senza obbligazione, nè obbligazione naturale senza un sovrano legislatore della natura. Il principio in conseguenza della sola utilità tende in sè stesso a distruggere l'idea dell'esistenza di Dio, primo legislatore della natura da esso creata, il quale se ha formate e stabilite le leggi naturali utili all'uomo e alla società

umana, ciò fece per effetto della sua sapienza e beneficenza; della sua sapienza per aver formate e stabilite leggi adequate ed utili alla natura da esso creata; della sua beneficenza per aver diretto l' uomo colle sue leggi sulla strada che lo conduce alla sua felicità, perfezione e conservazione, che fu il benefico oggetto del Creatore.

§ XI.

Con una esatta analisi pertanto della natura dell' uomo si convince che questa sussistere non potrebbe senza una legge che da sè stessa riconosce la necessità in cui si trova di qualche norma e guida alla sua condotta, direzione e conservazione. Quindi è che Iddio avendo creato il genere umano con una natura socievole, come fu pure riconosciuto da Cicerone il quale nella sua Repubblica disse: *inter nos natura ad civilem societatem et communitatem conjuncti et consociati sumus* (1); ed anche da Seneca ne' seguenti termini: *hæc societas diligenter et sancte colenda est, quæ nos omnes omnibus miscet et judicat aliquod esse commune jus generis humani* (2); questa natura esigeva necessariamente direzione e regola per la sua stessa perfezione e conservazione; cosicchè non potendo lo stesso Iddio per virtù della sua sapienza alcuna cosa formare difettosa e imperfetta, ha dovuto coll'uomo creare e stabilire anche la legge secondo cui l' uomo dovesse dirigersi e adempire agli oggetti e fini per

(1) *De Repub*, lib. III, cap. 20.
(2) Seneca, epist. 48.

i quali fu creato. Egli è adunque un errore, niente meno di coloro che dedurre vogliono il diritto di natura soltanto dall' appetito, istinto e affetto socievole a cui gli uomini sono portati dalla natura medesima, perciocchè anzi l' appetito, istinto e affetto socievole negli uomini non è che una conseguenza necessaria delle leggi da Dio imposte alla loro natura. *Quid quid*, disse il riferito Seneca (1), *nos meliores beatosque facturum est, aut in aperto, aut in proximo posuit natura.*

§ XII.

Gli uomini più saggi dell' antichità, giusta il testimonio di Cicerone, conobbero che la legge naturale non può essere un' invenzione arbitraria fondata sopra l' interesse e l' utilità morale de' popoli; ma sibbene l'ordine eterno della Suprema Sapienza governatrice dell' universo, dal quale deriva il diritto di natura. *Hanc video*, dice Cicerone nel suo libro delle leggi, *sapientissimorum fuisse sententiam, legem, neque hominum ingeniis fuisse excogitatum, neque scitum esse aliquod populorum, sed æternum quiddam, quod universum mundum regeret, imperandi prohibendique sapientia.* Soggiungo un altro passo di Cicerone nella sua *Repubblica* (2), in cui sembra definire chiaramente il diritto di natura: *Est autem vera lex, recta ratio naturæ congruens, diffusa in omnes, constans, sempiter-*

(1) *De Beneficiis*, lib. VII, cap. 1.
(2) Loc. cit.

na, quæ vocet ad officium jubendo, vetando a fraude deterreat. Huic legi neque abrogare fas est, neque derogare ex hac aliquid licet, neque tota abrogari potest. Nec vero aut per senatum, aut per populum solvi hac lege possumus. Nec erit alia lex Romæ, alia Athenis, alia nunc, alia posthac, sed omnes gentes, et omni tempore una lex, et sempiterna, et immutabilis continebit, unusque erit communis quasi magister et imperator omnium Deus. Ille legis hujus inventor, disceptator, lator, cui qui non parebit, ipse se fugiet, et naturam hominis aspernabitur, atque hoc ipso luet maximas pœnas, etiam si cætera supplicia, quæ petantur, effugerit.

§ XIII.

Non si deve confondere quel morale sentimento che scuote l' uomo in mezzo alle sue passioni più violenti e forti, e lo persuade internamente del male che viene a commettere, e che dicesi *coscienza*, colla stessa legge naturale. Imperciocchè la coscienza non è che una operazione e facoltà dell' intelletto, per cui discorre l' uomo su le proprie azioni, e viene a comprendere se queste convengano coi dettami e precetti della legge naturale, applicando i principj in esso scolpiti e impressi dal diritto di natura, al fatto e alle circostanze pratiche delle sue azioni. Ciò che dicesi *rimorso della coscienza* e che tanto agita e strazia il cuore de' malvagi, comunque sicuri dell' impunità dalla podestà politica e civile (come si legge in Svetonio di Nerone, sempre smanioso e agitato da fieri rimorsi specialmente pel parricidio commesso nella

propria madre, benchè applaudito dal senato e da tutta Roma che odiava l'empia e scellerata Agrippina), è una conseguenza della forza con cui in noi agisce e reagisce la sanzione della legge naturale indelebilmente scolpita nel cuor dell' uomo. La coscienza non è in sè stessa che un effetto passivo, regolato dalla ragione ed eccitato dalla legge, secondo la quale si esamina e si giudica la propria azione; ed il rimorso è l'intima confessione del proprio fallo, eccitata dal giudizio della propria coscienza, che si dice anche sinderesi. Quest'è ciò che Seneca intese significare col dire che *sceleris in scelere supplicium est.*

§ XIV.

La ragione di cui è dotato l'uomo nel suo senso proprio e analitico, non è che l'unione delle facoltà intellettuali, cioè la facoltà di concepire, di ragionare, di giudicare, di combinare, di sistemare, e perciò deve essere considerata per il calcolo del senso morale, che la legge naturale scuote ed eccita nel suo cuore per determinare la volontà. Il risultato quindi di questo calcolo è sempre relativo, e in proporzione ai principj della legge naturale più o meno sviluppati e ordinati nell'intelletto dell' uomo. Per il che sebbene il diritto naturale, quanto a' suoi principj d' esistenza, abbia la sua origine col genere umano medesimo, e dalla sua creazione, egli è non pertanto certo che questi medesimi principj sono stati più o meno coltivati, schiariti e sviluppati

presso i differenti popoli e nazioni, secondo che queste si sono più o meno applicate a coltivare il loro spirito, e a scuoterlo dall' imbarazzo organico del corpo per far uso della ragione diretta dall' intimo senso morale.

§ XV.

Se nell' ipotetico e metafisico stato di perfezione naturale e teologica, in cui sarebbe pienamente felice l' uomo se la colpa troppo fatale de' primi nostri progenitori non lo avesse, per isgraziato e deplorabile retaggio, fatto decadere, la legge naturale, o sia il diritto di natura avesse potuto esistere, ella è una quistione tanto astratta e inutile, che non interesserebbe il discuterla; quistione solo degna delle frivole sottigliezze del rancido peripato di certi cucullati teologi e metafisici scolastici, che per ozio, per vanità e per natural talento si perdevano in inutili discussioni di quistioni figurate nel loro cervello. Ad ogni modo diremo che la legge naturale, o sia il diritto di natura essendo stato scolpito nel cuore dell' uomo nella stessa sua creazione, come necessariamente inerente alla sua natura nello stato medesimo di perfezione naturale, avrebbe dovuto l' uomo osservarlo fedelmente come legge che appunto lo doveva rendere felice e beato. Essendo in fatti l' uomo decaduto dallo stato primiero di perfezione per castigo della disobbedienza alla legge, questa legge doveva conseguentemente esistere prima della colpa de' nostri progenitori, perchè impressa

nel loro cuore dalla prima loro naturale costituzione. Lo stato di perfezione dell' uomo che era morale, consistere doveva nella piena ed assoluta sua obbedienza e subordinazione alle leggi del suo creatore, colle quali e per le quali fu creato: dunque queste leggi esistevano e obbligavano l' uomo nello stato medesimo di perfezione naturale e teologica.

§ XVI.

Niente meno astratta e inutile è quell' altra quistione che pure si è veduta agitata, dibattuta e discussa dal *Peripateticismo* degli Scolastici, se il diritto di natura, qual ci è stato dal Creatore scolpito e impresso nel nostro cuore, e imposto alla natura nostra, abbia potuto altrimenti essere, cioè a dire se Dio avesse potuto darci e imprimerci una diversa legge naturale. Per non omettere qualche riflesso anche su questa quistione, sembrami di poter così ragionare: Iddio avendoci creati con una natura ragionevole e socievole, la doveva accompagnare e fornire con quelle leggi che adequate fossero e relative ad essa, e quindi secondo la sua sapienza e provvidenza attribuire a questa natura ciò che le doveva convenire. La legge naturale non poteva essere in conseguenza altrimenti che analoga e opportuna alla intrinseca indole della natura dell' uomo, per la cui perfezione e conservazione venne impressa e scolpita nel di lui cuore. Poteva Iddio creare la natura dell' uomo in un sistema e indole

diversa, ma poichè l' ha voluta creare quale si trova, doveva colla sua sapienza e provvidenza prescriverla e fornirla di quelle leggi che il sistema e indole in cui l' ha voluta creare, esigeva.

§ XVII.

Se gli uomini sono governati da varie specie di leggi e diritti, codeste leggi e diritti devono però tutti avere una relazione immediata o almeno mediata col diritto naturale, come la prima legge e diritto dirigente di ogni legge e diritto secondario, e dirò così l' architettura fondamentale di tutte le leggi e diritti. Abbiamo il *diritto divino*, che è quello della religione; il *diritto ecclesiastico*, che è quello della polizia della stessa religione; il *diritto civile*, che è quello de' membri di una medesima società e cittadini di una medesima repubblica pel loro interno particolare regolamento, e per i rapporti che hanno tutti i cittadini tra essi nel loro privato interesse; il *diritto politico*, che è quello che riguarda gli attributi politici del governo d' una società e repubblica relativamente ai di lei membri e soggetti, e ai rapporti tra quelli che governano e quelli che sono governati; e finalmente il *diritto delle genti*, che è quel diritto universale delle nazioni, società e stati, nelle relazioni naturali, civili e politiche tra essi, e nelle vicendevoli corrispondenze di giustizia, di ragione e di convenienza politica. Non si devono confondere i diritti speciali di uno con quelli dell' altro nella differenza dell' oggetto e sog-

getto di uno con quello dell' altro, ma si dovrà però ritenere che questi differenti diritti dovranno sempre avere una relazione diretta, o indiretta, immediata, o mediata col diritto di natura e con i suoi inalterabili principj.

§ XVIII.

Discorrendo specialmente e primieramente del diritto delle genti, questo non è in origine che il corpo dei diritti primitivi naturali di molte famiglie unite insieme, e distribuite in seguito a formare diverse nazioni, stati e popoli. Questo diritto non essendo quindi che lo stesso diritto di natura applicato e modificato nelle relazioni di civile e socievole corrispondenza che i popoli, stati e nazioni devono avere tra essi distintamente, la società civile non è altra cosa in conseguenza che una modificazione della naturale, o piuttosto è la stessa società naturale trasferita dagli individui alle nazioni e popoli che formano distinti corpi politici e morali tra essi. L' Obbesio opportunamente pertanto divide e distingue la legge naturale in legge naturale dell' uomo e in legge naturale degli stati civili e politici. Quest' ultima, secondo l' Obbesio, è quella cui più comunemente si è dato il nome di diritto delle genti. I romani giureconsulti facendo derivare il diritto delle genti dalla sola ragione naturale, *quod enim naturalis ratio inter omnes homines constituit, id vocatur jus gentium* (1), confusero spesso

(1) Leg. 9, D. *de just et jure;* leg. 1, *de acquir. rerum dominio;* § 2; *Instit. de jure gent. et civili.*

il diritto delle genti col pretto diritto di natura ritenendoli per sinonimi, e in fatti Cajo (1) dice che il diritto delle genti ha avuto origine collo stesso genere umano, *jus gentium cum ipso genere humano proditum est*; ma più diffusamente e metodicamente si ragionerà sul diritto delle genti nell' ultimo capo di questa prima parte.

§ XIX.

Quello che propriamente si dice *diritto politico*, e che riguarda l' interno governo e direzione politica di ciascuna nazione e popolo considerato particolarmente come un corpo morale distinto in sè stesso (diritto affidato al supremo potere dirigente, che è la sovranità come l' anima attrice e motrice di questo corpo), è una derivazione e appendice, dirò così, del diritto di natura e delle genti; conciossiachè i principj primitivi fondati sopra la morale naturale, che hanno per oggetto l' amore dell' ordine, della giustizia, della conservazione degli individui e della tranquillità e felicità pubblica, devono essere le basi del sistema di ogni governo, sempre invariabili e inalterabili per tutti i tempi e per tutti gli stati; cosicchè la morale che regola le azioni de' privati, dovrebbe essere la guida della politica, che è la morale degli stati civili, dovendosi sempre distinguere le quistioni politiche dalle giuridiche, o sia giudiziarie.

---

(1) Cit. leg. 1 *de acquir. rer. domin.*

Sopra questi principj appoggiato e fondato il diritto politico di tutti gli stati, sarà il più sicuro fondamento della loro stabilità e gloria; *istud est vinculum*, dice Seneca (1), *per quod respublica cohœret: nihil ipsa per se futura, nisi onus, et prœda si mens illa imperii subtrahatur*. Si deve adunque convenire che in sè stesso anche lo stato delle repubbliche e de' regni essendo naturale, deve essere pure uno stato di mutua e scambievole benevolenza e di pace, e in armonia quindi con i principj primitivi consacrati dalla giustizia naturale.

§ XX.

Per *diritto civile* intendesi quello che a ciascun popolo, città e municipio è stato particolarmente costituito per conservare, regolare, circoscrivere e assicurare le private ragioni e proprietà de' cittadini rispettivi sopra i principj però del diritto naturale e delle genti, applicati e modificati alle particolari circostanze de' luoghi, de' costumi, delle abitudini del governo e del carattere delle rispettive popolazioni: *diritto civile* quindi si dice ancora il *diritto romano*, dove è adottato per supplimento e in sussidio delle leggi locali, municipali e provinciali, dove queste sieno mancanti, o dove servir deve d' interprete delle medesime.

§ XXI.

L' uomo non è fatto dalla natura, come

(1) *De clement* 1.

si è veduto, in modo che basti a sè stesso. Ma avendolo essa formato di sensazioni, di sentimenti e di tutte le possibili tendenze per vivere in società, gli ha indicato il modo onde vivere socievolmente nella migliore maniera possibile; e quale sia questo modo lo manifesta l' universale consenso delle nazioni più antiche medesime, cioè la scelta di un capo, o sia sovrano, in cui risiedendo il potere dirigente, possa egli ordinare e provvedere al bene della società. Quella forza pertanto motrice che in tutti gli stati e in tutte le forme di governo si trova nelle mani del capo dell' associazione civile, o sia dello stato politico, è quel potere dirigente che unisce in sè il legislativo, l' esecutivo e il giudiziario. Come possa un capo ordinare e provvedere senza che vi sia chi debba obbedire, non si può comprendere. È adunque necessaria la piena subordinazione, data la quale, indispensabile si fa che tra il *sovrano* e la moltitudine che si chiama *popolo*, vi debba essere una graduazione di classi intermedie atte ad invigilare pel mantenimento dell' ordine e della disciplina civile, altrimenti conviene che vi si sostituisca la forza, ed allora non essendovi altro vincolo tra il sovrano ed il popolo, ne viene in conseguenza la tirannia da una parte e la schiavitù dall' altra, come si osserva nel governo ottomano e ne' governi dispotici. Il *diritto politico* pertanto e il *diritto civile* devono cospirare d' accordo a formare un legittimo governo su i principj

modificati del diritto di natura, e proscrivere e anatematizzare quella massima che costituisce la forza superiore ad ogni legge, e che sia una legge essa medesima dell'antichità, della qual rea massima pur troppo ne dà le prove Platone (1).

§ XXII.

Il troppo celebre Rousseau per i suoi paralogismi e paradossi morali e politici, invece di esaminare da filosofo naturale e politico l'umana natura negli uomini quali sono, volle trasformarsi in filosofo sistematico secondo i suoi delirii; e nel volere spiegare gli elementi civili e politici definisce un primo stato sognato e romanzesco, che non ha potuto esistere giammai, e quindi ne dedusse la falsa conseguenza, che la ineguaglianza fra gli uomini sia un' opera arbitraria della società e della loro ingiustizia, e non della natura e del di lei diritto. Fa Rousseau differenza tra la *sovranità* ed il *governo;* ma quando questo filosofo vuol applicare a queste due potenze morali nelle loro funzioni reciproche certe regole di direzione e condotta, senza avere abbastanza meditato sopra la vera natura della pubblica autorità, cade in errori gravissimi che condurrebbero uno stato, di convulsione in convulsione, nel vortice dell'anarchia (2). Ma procediamo più oltre per schiarire vie più con qualche criterio la Storia del diritto di

(1) *In Gorgia.*

(2) *Institutions des sociétés politiques*, ou *Théorie des gouvernemens*, cap. 13.

natura e delle genti, che ci conduca più oltre a quella delle leggi, istituti e governi civili e politici.

CAPO SECONDO.

Dell' origine in detaglio della nozione del diritto di natura, e quale sviluppo e coltura i suoi principj abbiano avuto nella prima età del mondo.

§ I.

Non si deve porre in quistione l' origine di essenza del diritto di natura colla creazione stessa del primo nostro progenitore. Imperciocchè, come si è già dimostrato, la causa e il soggetto originario delle leggi naturali essendo la natura dell' uomo, a cui l' idea di queste leggi ha una necessaria e assoluta relazione, dachè adunque fu creata questa natura, vennero in conseguenza stabilite dal Creatore medesimo le leggi naturali inerenti necessariamente ad essa, che è ciò che deve intendersi per l' origine e principio di essenza del diritto di natura, giacchè le leggi della natura devono avere il loro principio dalla natura medesima. Ella è sentenza comune degli scrittori su la Storia di Mosè, che Adamo fosse stato creato colla ragione, con un lume naturale, con un linguaggio innato, e con una notizia scientifica di tutte le cose della natura: *cor dedit illis*, dice l' Ecclesiastico (1)

(1) Cap. 17: — Suarez, *de oper. sex dier.*, lib. III, cap. 9, et 10.

de' primi progenitori, *excogitandi et disciplinæ intellectus replevit illos ; creavit illis scientiam spiritus, sensu replevit cor eorum.* Sarà non pertanto sempre vero insieme che le leggi naturali fondate nella ragione e nel lume naturale, furono primieramente rivelate e sviluppate al genere umano colla misteriosa proibizione di gustare del frutto dell' arbore vietato, fatta a' primi nostri progenitori ; e quindi da questo primo precetto all' uomo prescritto per esercitare la sua obbedienza e sommissione ai precetti e alle leggi del suo Creatore, e da questo primo atto pratico a cui venne obbligato l' uomo, affinchè con esso venisse a riconoscere quelle leggi che già dalla sua stessa creazione furono scolpite nel suo cuore, trarre si può la prima origine e principio di nozione del diritto di natura. Quindi è che in tutta la superficie del globo nelle tante e sì diverse nazioni e popoli che lo coprono, si sono ritenute e conservate le idee di Dio, come sovrano legislatore di tutto l' universo, e da questa universalità di consenso si riconosce chiaramente il linguaggio della natura : *omni autem in re*, dice Cicerone (1), *consensio omnium gentium lex et vox naturæ putanda est.*

§ II.

Il primo dovere dalla legge naturale prescritto è sempre quello di riconoscere e adorare Iddio qual autore e conservatore della

(1) *Tuscul.*, quæst. I.

nostra essenza, e di prestargli i dovuti omaggi e tributi d' una perfetta obbedienza. Da questo primo dovere deriva la cognizione d' ogni altro successivo dovere agli uomini ingiunto dal diritto di natura. Conciossiachè siccome due sono i fondamentali doveri prescritti dalla legge naturale (oltre il primo e principale verso Dio), cioè il dovere verso sè stesso e il dovere verso il prossimo, o sia verso gli altri suoi simili, chi riconosce in Dio il suo creatore e conservatore, deve comprendere che avendolo esso creato, vuole per conseguenza che esista finchè a lui piaccia di farlo esistere, e che perciò sia egli obbligato di attendere alla propria conservazione e perfezione; ed ecco in che consiste il dovere verso sè stesso. Parimente chi riconosce Iddio creatore e conservatore della natura umana, deve comprendere che avendo egli formata la natura degli uomini di un indole e spirito necessariamente socievole, esige che anche gli uomini dal canto loro corrispondere debbano a mantenere e perfezionare la società tra essi, con una vicendevole armonia, con un reciproco amore, soccorso e ajuto, e coll' esercizio della giustizia, virtù più particolarmente diretta a sostenere e mantenere stabilmente vincolata la società tra gli uomini; ed ecco in che consiste il dovere verso il prossimo, o sia verso i suoi simili, che devono comporre questa società.

§ III.

Quindi è che mediante l' accennato pre-

cetto vennero istruiti con speciali lumi e illustrazioni i primi nostri progenitori degli essenziali principj della legge naturale necessariamente connessi col detto precetto; i quali principii benchè fossero già prima impressi nel loro cuore, furono però in esso sviluppati particolarmente e rischiariti da Dio colla virtù del precetto intimato, onde passassero come in necessario retaggio alla posterità. I principii pertanto genuini del diritto di natura, o sia della legge naturale, vennero fedelmente e costantemente conservati nei posteri di Seth figlio immediato di Adamo, e specialmente viene distinto nella sacra storia Enos figlio dello stesso Seth, come quello che il primo abbia istituito con certi riti l' esterior culto dovuto a Dio. Da Enos propagossi una discendenza sì istrutta e sì esatta nella osservanza de' precetti della legge naturale, che i discendenti da essa nella Storia Sacra sono chiamati figliuoli di Dio, a distinzione dei discendenti di Caino, che si dicono figliuoli degli uomini.

§ IV.

Il rispettabile scrittore cui la religione ci obbliga a prestare piena fede, e da cui unicamente abbiamo tratta in compendio la vera storia dei tempi che precedettero al diluvio, non ci somministra argomento di potere sulle di lui traccie estendersi più oltre nella storia di tempi così rimoti e oscuri. Si hanno, è vero, anche i frammenti di Sanconiatone, conservatici da Eusebio e commentati dal Cumberland, il quale comin-

ciava la sua storia dal principio del mondo e del genere umano, che si pretende dal Bocardo, dal Wezio e da Eusebio aver egli tratta da monumenti e memorie a lui somministrate da Gedeone sotto il nome di Jeromboal, da alcuni creduto sacerdote del supremo Iddio, dai Fenicj adorato sotto il nome di Jevo e Jevoab. Il Feurmont nelle sue *Riflessioni critiche* vuole che Sanconiatone avesse studiato la *Genesi*, o almeno fosse stato istruito dal surriferito Jeromboal del contenuto nel *Libro della Genesi*, con cui era coetaneo.

§ V.

La storia sotto il nome di Sanconiatone, scrittore fenicio antichissimo che ha preceduto parecchi anni la guerra di Troja, e che da alcuni si fa quasi coetaneo con Mosè, è attribuita da alcuni a Filone Biblio Grammatico, ma Filone medesimo non si attribuisce che la sola traduzione poco fedele della medesima. Il Cumberland ha osservato con altri, che la storia di Sanconiatone è scritta col reo fine di far esso l'avvocato e apologista della idolatria, e perciò non ha condotto il filo della sua storia, come fece Mosè, da Adamo nella linea di Seth, i cui discendenti furono gli adoratori del vero Iddio e osservatori fedeli delle leggi naturali, ma dalla linea idolatra di Caino, affinchè la religione che si era impegnato Sanconiatone di patrocinare, vantar potesse una origine e discendenza più antica, cioè dal ramo primogenito del ceppo di Adamo, che recar le potesse lustro e splendore. Questa storia

di Sanconiatone presso gli Egizj e i Greci fu sommamente accreditata come una prima sorgente delle cognizioni umane sino a leggerla ne' misterj d' Iside e di Cerere, attribuendo anche al medesimo la notizia dei primi inventori delle navi e del navigare. Non si può negare che questa storia abbia qualche conformità con quella di Mosè nell' annoverare gli inventori delle arti, o più tosto è quella stessa di Mosè guasta e corrotta da Sanconiatone, come si crede non senza probabilità da alcuni, dandoci questa di fatti per Dei uomini *omnibus flagitiis et sceleribus coopertos*, come ha osservato Eusebio (1).

§ VI.

Il Beroso, autor caldeo, nativo di Babilonia, tanto accreditato presso gli Ateniesi, che, al riferire di Plinio nella sua *Storia naturale*, gli alzarono una statua colla lingua dorata, e dai Giudei ancora tenuto in molta stima, come si ha dallo storico Giuseppe Ebreo (2), si crede da alcuni che fiorisse al tempo del medesimo Mosè, e da altri assai tempo dopo. Ha egli raccolta la sua storia e cosmogonia dagli antichi Annali dei Caldei. Ma o lo scrittore di questi Annali, o lo stesso Beroso, cui si vogliono attribuire, sembra che abbiano tratto dai codici di Mosè quanto riferiscono intorno la Storia

(1) *Præparat. evang.* 1, lib. I, cap. 9.
(2) *Antiquit. judaic.*, lib. I, *et contra Appionem.*

dell' origine del genere umano, giacchè molta uniformità si rileva tra la Storia di Beroso e quella di Mosè, come è stato osservato dagli eruditi. Asserisce egli pertanto nella sua Storia caldaica e babilonica, che avanti il diluvio fosse già stabilito il governo monarchico, come più conforme allo spirito socievole che regge l' uman genere colla scorta della legge naturale, modificata però colla ragion politica (giacchè, come avvisa Tacito ne' suoi Annali, *unius imperii corpus, unius animo regendum*), e ci dà quindi il Beroso un catalogo di almeno dieci re che governavano in quell' epoca popoli e nazioni che formavano tra esse distinti corpi morali e politici. Ma non sarà da tutti creduto genuino questo catalogo, e che il Beroso abbia potuto avere migliori e più precise notizie di Mosè, de' tempi antidiluviani, essendo inoltre questo un autore stato alterato e guasto dall' impostore Annio da Viterbo come alcuni asseriscono.

§ VII.

Manetone, egiziano di nascita, o sia *Manethos* in greco, che fiorì sotto il regno di Tolomeo Filadelfo, al quale dedicò le sue opere, come si ha dalla biblioteca greca del Fabrizio, nella sua Storia dell' Egitto, nella parte che tratta delle monarchie, ha data egli pure una serie di re che dice aver regnato in Egitto avanti il diluvio. Trasse Manetone la sua storia egiziaca direttamente, o indirettamente dai libri mosaici, ma alcuni la pretendono però guasta e sfigurata come

quella di Beroso dallo stesso impostore Annio da Viterbo. Lo storico Giuseppe Ebreo (1) ci ha conservati molti frammenti di questo antico scrittore, ne' quali la Storia del popolo israelitico tramandataci da Mosè viene riferita, ma corrotta in qualche parte con alcune favole. Osservasi in questi frammenti che Manetone fa espressa menzione dello stesso Mosè, dove dice che *politiam et leges composuit eis* (cioè agli Ebrei) *sacerdos quidam Heliopolites, qui et vocatus est Moyses*, sbagliando però col farlo Eliopolitano da una città della Fenicia presso il Monte Libano, quando egli era nato in Egitto Ebreo di nazione.

§ VIII.

Non entro pertanto a disputare della fede, da varj eruditi contraddetta, degli accennati scrittori, de' quali per altro non si hanno che frammenti conservati da Giuseppe Ebreo, da Eusebio, e da qualche altro antico scrittore, riconoscendo però per opera guasta e sfigurata il Beroso, pubblicato da Annio da Viterbo, che di esso fece un romanzo, come convengono tutti gli eruditi critici. Da questi frammenti raccolti confusamente non si possono trarre argomenti plausibili che illustrar possano la Storia del diritto di natura e delle genti, e molto meno del politico governo de' popoli, sol che si rileva la massima (in cui convengono tutti i filosofi antichi benchè

(1) Lib. I contra Appion.

sotto diversi principj) che esistesse sino dachè fu creata la natura umana quella generale società della specie umana, che necessariamente veniva stabilita da quello spirito socievole che all' uomo inspira il diritto di natura, e che da questa generale società si sieno formate le città, gli stati e le nazioni, suddividendosi l' umano genere in parziali società politiche, con quelle relazioni colla generale società che aver devono gli individui collo stato civile e politico (1), non già per istabilire uno stato di privato interesse e di guerra, come già suppose alcuno (2), ma per godere d' uno stato di una socievole armonia, pace e tranquillità, e insieme di una politica sicurezza e carità colla propagazione ancora delle scienze ed arti.

§ IX.

Dalla stessa Storia di Mosè, che fu il più antico degli storici e geografi, si può dedurre che si dividessero i popoli in tante nazioni per popolare la vastissima superficie e circonferenza della terra, e in fatti venne così popolato nella prima età il mondo, che superava assai la popolazione de' tempi di

---

(1) Aristotile nel capo secondo della sua *Repubblica* asserisce senza esitazione alcuna, che dalla moltiplicazione degli individui ne sia venuta la moltiplicazione delle abitazioni, e da queste le città e le nazioni, e quindi gli stati civili e politici.

(2) Montesquieu, *Esprit des loix*, liv. I, chap. 2, esponendo l' opinione e dottrina dell' Obbesio.

gran lunga posteriori, come fa supporre l'inglese Wallage nel suo Saggio sopra la differenza del numero degli uomini de' tempi più antichi e de' moderni. Divisi i popoli in tante diverse famiglie e nazioni, necessariamente dovettero essere costituiti e stabiliti quelli che come capi, condottieri, direttori e patriarchi le dovessero reggere e governare con quelle leggi che venivano suggerite dallo spirito ed istinto sociale diretto dalla legge naturale e dal diritto naturale delle genti.

§ X.

Sarebbe un paradosso in fatti il supporre che il genere umano formasse ne' secoli precedenti al diluvio una sola nazione universale, la quale vivesse naturalmente in uno stato di anarchia brutale secondo che da taluni si è preteso; quasi che gli uomini sparsi sopra la superficie della terra vivessero come le bestie senza ordine e disciplina alcuna, senza leggi e senza quello spirito ed istinto socievole che è proprio e originalmente inerente alla natura dell'uomo. Da questo immaginato stato naturale dell'uomo ne venne la riprovata opinione, che lo stato naturale dell'uomo fosse nella sua origine la guerra, come opinarono Platone (1), Senofonte (2), Aristotile (3) ed

(1) *De legib.*, lib. I.
(2) *Memorab. Socrat.*, lib. II, cap. 6.
(3) *Politicor.*, lib. I, cap. 8.

altri seguiti dall' Obbesio, opinione abbellita e ornata vie più da' poeti (1). *Lo stato delle società civili*, scrisse già l'Obbesio (2), *le une in riguardo alle altre è uno stato naturale, cioè uno stato di nemici, in modo che se cessano di guerreggiare, non è questa propriamente una vera pace, ma una sospensione d'armi per prender fiato*, giacchè secondo il medesimo Obbesio, *il re e generalmente tutti i sovrani sono propriamente nemici gli uni degli altri* (3). Questo sistema è uno de' singolari paradossi d' Obbesio.

§ XI.

Ne' primi periodi dell' umana generazione lo spirito di sociabilità dovette vie più svilupparsi e manifestarsi nelle rispettive famiglie sotto la direzione e governo del capo delle medesime, costituito dalla stessa natura nei vincoli che da essa derivavano. Moltiplicatesi successivamente le famiglie, dovettero queste dividersi e diffondersi sopra la superficie della terra per la necessità di procurarsi la sussistenza nella coltura dei terreni, e quindi derivarono le varie nazioni e popoli stabiliti in diverse regioni e paesi, conservando però sempre lo spirito socievole tra essi. I principj pertanto e le massime del diritto di natura si applicarono e modificarono alla società universale tra le

(1) Orazio, lib. I, *Satyr.* III. — Ovid. *Methamorf.*, lib. III, ed altri, oltre i poeti greci.
(2) *De Cive*, cap. 13, § 7.
(3) *Leviathan*, cap. 13.

diverse nazioni e popoli, e quindi derivò quello che si dice *Diritto delle genti*, che è propriamente il diritto di natura medesimo applicato alle necessarie relazioni tra le diverse nazioni e popoli che costituiscono in particolare altrettanti corpi morali tra essi (1). Avvisa però Aristotile (2), che *oportet considerare naturam non in corruptis, sed in iis quæ magis se habent secundum naturam.*

§ XII.

Le diverse nazioni e popoli che presero ad occupare ed abitare distintamente e socievolmente una particolare estensione e tratto di paese, dovettero necessariamente convenire nella istituzione di un governo civile, che come una famiglia moltiplicata di tante famiglie li reggesse, e conservasse l' interna pace e tranquillità, e insieme proteggesse le proprietà da loro rispettivamente acquistate per tacita convenzione sopra que' beni che tra essi si divisero e distribuirono pel loro rispettivo particolare alimento. Questo mantenimento delle rispettive proprietà fu veramente il principio delle prime distinte istituzioni sociali, e la residenza e la proprietà sono i caratteri distintivi del cittadino. Da questa necessaria istituzione di governo è derivato

(1) Il Rousseau ne' suoi delirj e paralogismi forma diversi stravaganti sistemi della prima origine del genere umano, e non distingue quasi la condizione degli uomini da quella dei *bruti*. Veggasi Bossuet, *Discours sur l'Histoire universelle*, tom. I.

(2) *Politic.*, lib. I, cap. 3.

il *diritto civile* che riguarda l'interesse della giustizia tra' privati, e il *diritto politico* concentrato nel governo particolare delle rispettive nazioni e popoli, e negli attributi attivi di questo governo per formare e conservare la civile e politica repubblica nelle intime relazioni tra chi deve governare e chi deve essere governato. Non è adunque il *diritto politico* che il diritto naturale medesimo modificato coll' interna organizzazione e ordine de' rispettivi governi.

§ XIII.

La Storia sacra parla specialmente dei discendenti di Caino come fondatori di città e stati di civile società distinti, che naturalmente avranno avute le loro leggi e civili istituti diretti al regolamento interno della loro socievole unione. Si deve però necessariamente presumere e persuadersi che nientemeno gli altri discendenti da' figli di Adamo, guidati dal naturale istinto socievole, avranno anch'essi fondate città, stati e nazionali distinte società; al che dovevano vie più essere spinti dalle violenti e ostili macchinazioni de' perfidi discendenti di Caino, i quali mantenevano uno stato di guerra cogli altri popoli e formavano una nazione rapace e usurpatrice delle altrui proprietà. Il vicendevole timore in conseguenza contro una forza e violenza ingiusta, fu certamente la causa che spinse vie più gli uomini per una naturale attrazione dello spirito ed istinto socievole, a provedere distintamente alla propria sociale sicurezza con fondare città, unirsi in bor-

gate, formare provincie e stati politici concentrando così le forze colle quali difendersi e assicurare la propria individua tranquillità, libertà e sicurezza. Tutto ciò doveva necessariamente tanto più avvenire se la terra avanti il diluvio fosse stata assai più popolata, come crede di dimostrare il già riferito Wallage nel citato Saggio sopra la differenza del numero degli uomini dei tempi più antichi e moderni. In fatti dacchè le forze della natura si mantenevano negli uomini sempre più vigorose per una sì lunga serie di secoli, egli è facilissimo l'argomentare la fertilità della moltitudine del genere umano, corrispondendo alla quantità degli anni di vita la natura e la robustezza de' corpi.

§ XIV.

Dopo il periodo di più di 1600 anni dachè la terra era stata creata, fu finalmente da un orribile diluvio di acque tutta immersa e ricoperta per castigo di Dio gravemente irritato dall'empietà de' costumi e dalla prevaricazione delle sue leggi, in cui era il genere umano caduto. Rimase quindi (stando letteralmente e precisamente alle espressioni della *Genesi*) annegato e sommerso tutto il genere umano, eccetto Noè colla sua famiglia e gli animali che egli aveva prescelti e tradotti nell'arca per conservare la specie, il quale Noè doveva essere il secondo Adamo della generazione umana. Si è preteso da alcuni che questo diluvio non sia stato universale, ma circoscritto soltanto ad una determinata parte del globo; ed i

Chinesi specialmente, ripetendo la serie delle loro regnanti dinastie molto prima dell' epoca del diluvio, si credono di essere stati esentuati da questo universale esterminio del genere umano; ma la Storia sacra, cui la religione ci impone il precetto di una piena fede, descrive il diluvio come esteso su tutto il globo. L' autore della eccellente opera dello *Spettacolo della natura* ha raccolto, nella lettera che termina il sesto volume, ben molte prove dell' universale diluvio, tolte non solo dall' autorità de' libri sacri e profani, ma ancora dai vestigi di una tal universale rivoluzione, tuttavia esistenti e da un capo all' altro della terra dispersi. Gli antichi Egizj nelle loro feste principali conservarono memorie del luttuoso cambiamento operato dal diluvio nella intiera natura, colle loro figure, simboli e allegorie. Dal diluvio trassero i poeti argomenti di varie favole, e moltiplicarono il numero dei diluvi. Diodoro di Sicilia nel libro quinto racconta le annuali commemorazioni che facevano i Samotraci del diluvio che la loro isola sommerse, eccettuate le cime de' monti.

§ XV.

La storia del diluvio fu certamente nota a tutti gli antichi popoli. Beroso il Caldeo, riferito dallo storico Giuseppe Ebreo (1) parla dell' arca che si fermò sul finire del

(1) *Antiquit. judaic.*, lib. I, cap. 4.

diluvio sopra un alto monte dell' Armenia. Nicolò Damasceno nelle sue Storie asserisce che ai tempi del diluvio vi fu un uomo il quale si salvò in un grande naviglio sopra un alto monte dell' Armenia, e questo non può essere che Noè. Abidino, autore della Storia degli antichi popoli Medi ed Assiri, descrive molte circostanze di questo diluvio pienamente conformi a quelle che descrive Mosè (1). Luciano, nel suo Trattato sopra la Dea Siria, espone tutte le circostanze del diluvio universale con quella chiarezza ed energia con cui è descritto nel libro della *Genesi*. Ma l' autorità de' libri sacri, la Genesi, il Vangelo e le Epistole Canoniche sono i fondamenti più certi presso i cristiani per prestare piena fede sul fatto del diluvio a dispetto di que' miscredenti che S. Agostino chiama *homines superbe delirantes*, i quali per fare una vana pompa di begli ingegni propongono difficoltà e quistioni sopra tutto ciò che la religione stessa ci obbliga di credere. Anche il Buffon, scrittore altronde di molta riputazione, nel suo libro della *Teoria della terra*, sembra che voglia eccitare dubbi e quistioni sul fatto della universalità del diluvio, ma si dice che con questo libro abbia voluto il Buffon darci un romanzo di fisica e cosmogonia, e non un vero e ragionevole sistema.

---

(1) Euseb. *Præparat. Evangel.*, lib. IX, cap. 11.

CAPO TERZO.

Della nazione ebrea avanti Mosè.

§ I.

Noè adunque ristoratore, come un secondo Adamo, del genere umano (che sotto diversi nomi è celebrato dagli antichi storici e da' poeti particolarmente), sortito dall'arca, dopo un anno che vi stette rinchiuso, non ritenne unita la sua famiglia e discendenza nelle pianure di Sennaar, che pel solo spazio di tempo che era necessario affinchè ella potesse crescere e divenire più numerosa. Quindi egli, come capo e sovrano della medesima, si diede tutta la sollecitudine di bene educarla nella pietà e religione verso Dio, e nelle massime e osservanza delle leggi di natura, siccome abbiamo dal sacro testo. Pretendono pertanto i Rabini che Noè abbia avuto specialmente da Dio compendiata in sette precetti la legge naturale, la tradizione de' quali vuole il Budeo (1) che non sia del tutto falsamente fondata, sebbene venga comunemente rigettata come un' impostura de' Rabini.

§ II.

Questi precetti dicono i Rabini che fossero: I. Non adorare che un Dio solo.

---

(2) *Introduct. ad Histor. philosoph. Hæbreor.*, § 14 et 15; et in *Histor. Hæbraica veter. testam.* period. I, sect. 2.

II. Non bestemmiarlo. III. Non ammazzare. IV. Non fornicare. V. Non rubare. VI. Obbedire alla podestà civile. VII. Non mangiare un animale vivo. Sopra questi precetti, come avvisa Giovanni Seldeno nel suo Trattato del *Gius di natura secondo la disciplina degli Ebrei*, fondano gli Ebrei tutto il loro sistema del *diritto di natura*. Hanno questi precetti qualche relazione col Decalogo di cui si ragionerà in progresso, come quello che più sostanzialmente comprende i principali precetti e principj della legge naturale.

§ III.

I due primi precetti accennati, che diconsi specialmente rivelati a Noè, riguardano il dovere degli uomini verso Dio, e sembrano quegli stessi del Decalogo, così pure il sesto. Nel quarto, se si vuol intendere generalmente la semplice fornicazione nella congiunzione de' due sessi, non poteva essere dal mero diritto di natura condannata e circoscritta, come diretta ai tempi di Noè a popolare la terra deserta e incolta. I riti nuziali che costituiscono il matrimonio come contratto, e circoscrivono quindi la congiunzione de' due sessi a leggi speciali, non potevano essere istituiti e prescritti dalla civile polizia, che qualche tempo dopo, allorchè, popolata la terra, si vide conveniente che per il buon ordine e per un regolare sistema della civile società e delle famiglie che la compongono, fosse stabilita una certa disciplina ed economia alla con-

giunzione de' due sessi per la propagazione e conservazione del genere umano. Fu quindi instituito il matrimonio, canonizzato dalla religione, cui la podestà civile e politica, non meno che l' ecclesiastica, ha potuto stabilire le sue leggi, fuori delle quali non fosse lecita e moralmente e civilmente la naturale congiunzione de' due sessi.

§ IV.

Il quinto precetto di non rubare non poteva essere stabilito dalla legge naturale ne' primi tempi di Noè avanti che venisse introdotto il civile diritto di proprietà e dominio. È vietato il furto come opposto alla giustizia, dietro il principio generale del diritto di natura di non togliere e defraudare alcuno de' suoi diritti di proprietà. Ma poichè soltanto il sistema sociale e civile ha trovato necessario d' introdurre e stabilire un diritto particolare e distinto di proprietà e dominio delle cose, da questo solo diritto dovette derivare in conseguenza il diritto in ciascuno di non essere derubato e defraudato nelle cose di sua proprietà e dominio particolare. Riflette pertanto il Puffendorfio (1) ottimamente, che di pretto diritto naturale non vi può essere alcun precetto per cui tutte le cose dovessero particolarmente e distintamente essere di proprietà e dominio degli uomini, cosicchè a ciascuno dovesse spettare una parziale e distinta parte, e

(1) *De jure nat. et gent.*, lib. IV, cap. 454.

che in conseguenza di questo diritto naturale non poteva esservi il precetto di non rubare. Il legislatore della natura non ha dato agli uomini che l' uso delle cose, o sia la facoltà di usarne, ma non mai una distinta e parziale proprietà sopra ciascuna di esse. Codesta proprietà fu introdotta soltanto dal fatto degli uomini, cioè mediante il possesso che essi presero delle cose mobili, e per mezzo dell' occupazione e circoscrizione de' termini e confini rispetto ai beni immobili; ed in quest' unico modo cominciarono i terreni ad avere proprietarj e ad essere distinti con termini e confini che furono poi guarentiti dalle leggi civili e politiche, perchè tale guarenzia era necessaria al buon ordine sociale e alla quiete e tranquillità della società civile. A questi possessi, con i termini e confini così stabiliti e guarentiti, doveva essere applicato il precetto della legge naturale di non rubare, cioè di non togliere al prossimo ciò che gli deve spettare di diritto, e in questo senso diviene un precetto della legge naturale.

§ V.

Il dovere di obbedienza e subordinazione alla podestà civile che prescrive il sesto precetto, non poteva aver relazione precisa che allo stato politico e governo civile, introdotto e stabilito dai discendenti di Noè. Ai tempi di questo secondo progenitore del genere umano, che si era data successivamente la sollecitudine di distribuire i suoi figli, nipoti e pronipoti in varie parti del

mondo perchè lo popolassero, non eravi certamente ancora alcun particolare sistema di stato e governo civile e politico, e in conseguenza non si poteva supporre in quei primi tempi alcuna podestà civile e politica. Diviso in tante famiglie il genere umano, e disperso su la superficie della terra, ciascun capo di famiglia (e per tale era dichiarato il primogenito de' figli a reggere e governare la famiglia dopo la morte del padre) era pel diritto di natura quello che indipendentemente doveva governare la propria famiglia, ma questo governo non era che economico. Non fu che successivamente dopo i tempi di Noè, vale a dire dopo essersi moltiplicato ne' suoi discendenti il genere umano, e divisa tra essi la terra da abitarsi e coltivarsi, che le famiglie sparse su la superficie della terra si unirono, tratte dallo spirito sociale, di cui dalla natura erano state investite, a formare in diverse estensioni distinti corpi sociali che si dissero poi *popoli e nazioni*. Allora fu che di molte famiglie formandosi, per così dire, una sola estesa e grande famiglia, vide questa, dietro l' esempio del governo delle particolari famiglie, la necessità di chi come capo della medesima la dovesse reggere e governare, e quindi venne il primo abbozzo, dirò così, della *podestà civile e politica*, e del *governo monarchico*, che è pertanto un effetto delle leggi che Iddio ha prescritte all' universo.

§ VI.

L' ultimo precetto che vieta il mangiare di un animale vivo, non appartiene diret-

tamente al diritto di natura, ma fu presso gli Ebrei stabilito assai tempo dopo Noè, contro un cotal barbaro costume, che si era introdotto presso alcuni popoli gentili (1). Questo precetto è concepito ne' seguenti termini, che leggonsi nella *Genesi* (2): *Non ti ciberai affatto di carne colla sua vita*; e gli Ebrei l' hanno scrupolosamente e superstiziosamente osservato; ma esso che è ripetuto in varj luoghi della Mosaica Legislazione (3), si deve intendere del sangue soltanto degli animali immolati ne' sagrificj, come si può vedere presso il Seldeno nel riferito suo Trattato. Di questo precetto discorre eruditamente e diffusamente Samuele de Coccej (4).

§ VII.

Il Cumberland (5), che ritiene sospetta per lo meno la veracità de' Rabini riguardo alla pretesa tradizione de' mentovati precetti, come rivelati specialmente a Noè, pensa che non vi fossero altre leggi ordinate ai primi patriarchi, che quelle, le quali si hanno poi successivamente dalla Sacra Scrittura, e viene quindi dimostrando che i patriarchi, diretti dal solo lume naturale, prima della legge consegnata da Dio a Mosè osservassero i precetti della legge naturale in

---

(1) *Arnobius contra gentil.*, lib. V.
(2) Cap. IX, § 4.
(3) *Leviathan*, cap. 17, sect. 10. — *Deuteronom.*, cap. 12, § 15. et cap. 15, § 23.
(4) *Dissertat. prooem.* ad Grot. III, cap. 1, sect. 2.
(5) *De legibus patriarcharum.*

riguardo a Dio e in riguardo agli uomini, e secondo questi reggessero e governassero le famiglie a loro subordinate e dipendenti, essendo essi principi e capi delle tribù nelle quali erano divise le famiglie in quei tempi.

§ VIII.

Nella discendenza di Noè vien distinta quella del di lui secondo figlio Sem nella coltura e osservanza delle leggi naturali, facendo di questa parzial menzione il Sacro Testo due volte. Nella prima parla delle dispersioni dei discendenti di questo patriarca, che da principio si stabilirono sulle montagne, o almeno lungi dal mare (1), secondo che le nazioni si andavano formando nelle terre del loro stabilimento, sotto il governo de' patriarchi. Nella seconda si fa a descrivere la loro genealogia nella linea che produsse Abramo, l' uomo che si è meritata distinta e speciale menzione nella Storia Sacra per la di lui somma virtù ed esatta osservanza delle leggi naturali. Fra i discendenti di Sem, quello che è chiamato Cham da Mosè, è stabilito fondatore della nazione e monarchia persiana; perchè nel tratto di paese detto poi Persia stabilì egli la sua famiglia e discendenza, di cui egli era il re, come tutti i primi patriarchi erano i legittimi re delle loro famiglie e discendenze, onde si stabilirono successiva-

(1) *De' primi abitatori dell' Italia*, del P. Bardelli. Parte prima, cap. 3, art. X.

mente le monarchie. Agli stessi discendenti di Sem è pure attribuita la fondazione delle monarchie assiriana ed egiziana (1). Di fatti il figliuolo di Cham, discendente di Sem, nella Sacra Scrittura chiamato Misraim, e Menes dagli scrittori profani, fu un re che governò con savie leggi la colonia fondata colla sua famiglia e discendenza da Cham nell' Egitto. Thot, o Thotes, che si dice successore di Menes, si vuole che abbia scolpito su la pietra un gran numero di simboli relativi ai bisogni particolari della nazione, ed atti a far intendere a tutto il popolo le comuni ordinazioni e leggi tratte dal diritto di natura, modificato ad un sistema civile e sociale.

§ IX.

Ella è quindi certa e costante verità, insegnata dalla Storia Sacra e da più antichi scrittori, che la monarchia fu il primo originario sistema di governo civile introdotto nel genere umano, come il più conforme allo spirito sociale, da cui gli uomini per impulso ed istinto naturale sono essi diretti. Fu pertanto in errore Rousseau, come avverte anche il conte Carli (2), che il governo repubblicano per contratto reciproco tra gl' individui sia stato il primo in natura; quando che assai tempo dopo dalle civili rivoluzioni e dall' intemperante sod-

(1) Martinier. *Diction. art. Babylon. Joseph. contra Appian.*, lib. I, et *antiquitat.*, lib. X, cap. 2.

(2) *Trattato della disuguaglianza fisica e morale fra gli uomini*, § 8, tom. XIX delle sue Opere.

disfazione delle loro passioni, alle quali gli uomini si sono abbandonati, sortì l' abbozzo del governo repubblicano. Allorquando i popoli nell' anarchia in cui erano, stimarono bene di stabilire un miglior ordine nella società, era più facile il pensare di soggettarsi a un sol capo che a molti, e per altra parte ancora la monarchia è un' immagine dell' autorità che nei primitivi tempi i padri avevano sopra i loro figli. Essi erano allora i capi e legislatori delle proprie famiglie. Nembrotte (che nella Storia profana è chiamato Belo) discendente di Cham, si dice che il primo abbia gittati i fondamenti del governo monarchico in Babilonia e nell' Assiria, e che dalla di lui posterità riconoscesse il suo stabilimento il vasto antichissimo regno babilonico e assirio, e successivamente anche altri regni e stati nelle prime età della generazione umana, della sua propagazione e divisione in varie nazioni e popoli. *Nemrod homme farouche devient par son humeur violente le premier des conquérans*, e tale è l' origine *des conquêtes*, così scrive il Bossuet nel suo Discorso su la Storia universale, ma non dà alla monarchia introdotta da Nembrotte un principio giusto e ragionevole.

§ X.

Aristotile stesso confessa che *initio a regibus gubernabantur civitates, et nunc etiam gentes* (1); *omnes antiquæ gentes*, prosiegue

(1) *Politic.*, lib. I.

Cicerone (1), *regibus quondam paruerunt. Regnum in terris*, soggiunge Salustio (2), *nomen primum fuit;* così Livio pure ed altri. Polibio asserisce che la natura stessa consigliò la prima forma di società che fu quella di sottomettersi ad un tale che per vigore di corpo e di animo sovrastando, aver debba il governo e la maggioranza, per unire le volontà con civile e suprema signoria ad una politica concordia. L'autore del *Trattato del governo civile* asserisce che i figli nella prima età assuefatti al paterno regime, più facilmente all'impero di uno si sono sottoposti, perchè uniti in una speciale civile e politica società, dal governo monarchico si promettevano una più efficace difesa dalla forza esterna, essendo questo governo nella sua semplicità più forte e più robusto, e quindi disse Tacito (3) *che unius imperii corpus, unius animo regendum.* Questo principio politico è difeso contro il Puffendorfio dal Loche, benchè più metafisico che politico (4), dal Boemero (5) e dall'Erzio (6). Imperciocchè le forze di tutti

---

(1) *De legibus*, lib. III.

(2) *De bello Catilinario.*

(3) *Annal.*, lib. I. — Veggasi il Sydney, *Discours sur le gouvernement civile.*

(4) *Governo civile*, part. II, cap. 8.

(5) *Introduct. in jus publ. univers. part. special.*, lib. I, cap. 3, § 13, *et in Dissertat. de modo constituendi civit.*, sect. II.

(6) *Elementa prudent. civilis*, part. I, sect. 10, § 5.

essendo accoppiate insieme, e ragunate in un centro comune, ciascuna diviene maggiore, perchè moltiplicandosi il suo valore per quello di tutte le altre, opera essa col concorso delle altre, ed eccita lo spirito del potere dirigente, nel quale si trova riposta la politica, la cui azione è quella che particolarmente riconduce verso un centro comune gli interessi stessi spesse volte disparati, e in questo potere ravviso il *diritto di convenienza politica*. Questa verità, da' matematici nelle forze fisiche dimostrata, si verifica e manifesta nelle morali ancora. Quindi disse Cicerone (1): *Etsi jure naturæ congregabantur homines, tamen spe custodiæ rerum suarum urbium præsidia quærebant.* In uno stato sociale pertanto, un sol uomo assistito dalle leggi, che sono l' espressione della volontà di tutti i socj collettivamente considerati, vale quanto tutti i cittadini insieme, giacchè *vis omnis imperii in consensu obedientium est*, come disse Livio. Il Boemero però pretende che *imperia ab initio non fuissent constituta ex bono consilio, sed ut eo tutius facinorosi latrocinia exercere, vel libidini suæ imperandi satisfacere possent* (2). Ma questo altronde dottissimo scrittore non ha presa nel suo genuino aspetto l' origine del civile impero, o sia della monarchia, ma sotto un aspetto satirico. La *Repubblica*,

(1) *De officiis*, lib. II, cap. 21.
(2) *Introduct. ad jus publ. univers.*, lib. I, cap. 1. — *De origin. imp. civit.*, § 22.

descritta da Platone, non fu che una metafisica sua idea e pensiero, impossibile per sè stessa a realizzarsi nei metafisici e troppo astratti principj dai quali è dedotta, e sui quali è formata. Il Macchiavelli preferisce in un luogo de' suoi discorsi sopra Livio la democrazia, e in altro dei detti discorsi, per adulare i Veneti, esalta sopra ogni governo l' aristocrazia, ma poi nel suo *Principe* (1) vuole che il governo monarchico sia quello che più convenga all' Italia per restituirla nel suo antico splendore, dignità e forza. Ciò per altro non dee sorprendere, poichè il Macchiavelli è sempre incoerente con sè stesso ne' suoi sistemi e principj di diritto politico, e volle adulare la tirannia de' principi che in que' tempi divisero e signoreggiarono l' Italia.

§ XI.

Abramo fu uno de' più illustri patriarchi della storia ebraica, e fu così rinomato e celebre, che gli Arabi, i Caldei e i Persiani lo vollero della loro nazione, o come legislatore, o come profeta della religione di Zoroastro. Fu anche venerato Abramo sotto il nome di *Crono*, deità dei Fenicii. Gli Ebrei fanno venire Abramo dalla Caldea, e la *Genesi* lo fa sortire d'Aran dell' età di settantacinque anni dopo la morte di suo padre Tare, ma la sua prima patria fu Ur, di quella parte della Caldea che era vicina all' Armenia e verso il settentrione della Mesopotamia, co-

(1) Lib. I, cap. 9.

me dimostra Samuele Bochart nella sua *Geografia sacra* (1). Fu egli scortato da numeroso stuolo di persone ad esso subordinate e da esso dipendenti, come dal loro principe e re, per portarsi verso la Palestina e ivi stabilire la sua signoria. Nella storia delle avventure di Abramo trovano certi critici libertini alcune difficoltà che vengono tolte dalla fede che dobbiamo alla storia sacra. Ciò che si racconta nella storia di Abramo dell'alleanza di cinque re per fare la guerra a Sodoma e ad altre città e borghi aderenti, della prigionia di Loth, nipote di Abramo, che forse signoreggiava in Sodoma, e della disfatta data da Abramo a questi cinque re con un corpo troppo inferiore di forze, liberando il nipote dalla prigionia, non si ritiene per vero da certi critici che non vogliono riconoscere la mano e l'onnipotenza di Dio nella storia di Abramo. Oltre di ciò, si rifletta che erano in quei tempi i re sovrani di ristrettissimi paesi, cosicchè quasi ogni città, che in questi tempi sarebbero piccole borgate, aveva il suo re: *Intra suam*, dice Giustino nella sua antica Storia, *cuique civitatem regna finiebantur*. Non deve dunque far maraviglia che Abramo abbia fatta alleanza con cinque re per fare la guerra alla città di Sodoma, e che abbia disfatti questi stessi cinque re armatisi contro di esso. Dai doni assai grandi che Abramo ricevette dal re

(1) Lib. II, cap. 6.

d' Egitto si argomenta che l' Egitto per quei tempi fosse già una potente monarchia, come da Manetone, da Erodoto, da Diodoro e da altri antichi scrittori profani abbiamo, benchè alcuni critici pretendano di dare alla monarchia d' Egitto un' epoca assai posteriore sopra congetture e argomenti assai deboli.

§ XII.

Fra i discendenti del patriarca Abramo, particolare menzione meritano Isacco, Giacobbe e Giuseppe (dalla idolatria sotto altri nomi venerati e celebrati) da' loro genitori rispettivi e dalle divine rivelazioni e inspirazioni in ispecial modo istruiti de' più genuini principj e precetti del *diritto di natura*. Ma di Giuseppe figlio di Giacobbe i Gentili scrittori medesimi asseriscono ch' egli fosse del *divino ed umano diritto* pienamente istrutto, di maniera che lo ebbero per un gran filosofo de' suoi tempi. Lo storico Giustino di esso ne parla come di un gran mago per la profonda dottrina di cui era fornito. Di fatti fu tanta la stima che presso gli Egizj si meritò Giuseppe colla sua sapienza, che secondo diversi scrittori fu egli innalzato agli onori divini, e adorato sotto il nome di *Osiride*, di *Serapide* e di *Arsace*. Il Tirino pretende che Giuseppe venerato fosse ancora sotto il nome di *Adone*, che le favole dei poeti dicono perdutamente amato da Venere, sotto la quale sembra adombrarsi la moglie di Putifarre, essendo opinione che i poeti favoleggiassero per lo più sopra i fondamenti

della storia di Mosè, da essi in cotal modo sfigurata e guasta. Si asserisce in fatti da alcuni, che le false religioni non abbiano fatto che ricopiare la vera, e si crede, atteso la conformità assai frequente della favola e mitologia colla sacra storia, benchè sotto figure e nomi diversi, che i Gentili abbiano avuta comunicazione e cognizione della *Sacra Scrittura*, e imitati ne' loro riti e costumi gli Ebrei.

§ XIII.

Riguardo a Giobbe, gli scrittori sacri e profani non solo disputano intorno la patria, la religione, i riti e la schiatta del medesimo, benchè alcuni lo vogliano di nazione Arabo, e tra i suoi nazionali di condizione assai ragguardevole e nobile; ma fanno quistione ancora se sia di Giobbe il libro che sotto tal nome tra i libri canonici della Chiesa abbiamo. Vi sono inoltre alcuni i quali pretendono Giobbe un personaggio fittizio e supposto, e che il libro sotto il nome di *Giobbe*, si debba attribuire a Mosè medesimo, per proporre in un sacro e morale romanzo un esemplare di eroica pazienza e rassegnazione nella divina volontà e provvidenza a' suoi Ebrei, e così renderli più docili e più subordinati alle sue leggi e al suo regime sì morale che politico. Sembra che così specialmente opinassero i Talmudisti, pretendendo essi finto l' argomento del *libro di Giobbe*, e che non fosse che una mera parabola per animare gli Israeliti alla costanza e alla virtù. L' opinione però più comune e più costante si è che

Giobbe fosse un personaggio reale vissuto assai tempo prima di Mosè, il quinto nella discendenza di Abramo, di cui si fa menzione nella *Storia Sacra* e nella *Genesi* e ne' *Paralipomeni* sotto il nome di Joab, che si dice essere stato un re in Denaba nell'Idumea. Si dice ancora che il di lui libro sia stato da Mosè scritto in versi, traducendolo dal siriaco nella lingua ebraica, come col consentimento comune de' SS. Padri ed interpreti asserisce l'erudito Francesco Zaverio Quadrio nella sua *Storia e Ragione di ogni poesia.* V' hanno anche alcuni scrittori che questi libri di Giobbe attribuiscono a Salomone, come abbiamo da Gregorio Nazianzeno.

§ XIV.

Comunque sia la storia della persona di Giobbe e del libro, verace in sè stesso, ma politicamente steso e ordinato, che sotto tal nome abbiamo fra i libri canonizzati dalla Chiesa nostra, e della quistione ancora se sia stato scritto in lingua araba, come dalle molte parole e formole arabiche che si riscontrano nel *Libro di Giobbe*, opinano alcuni, o pure nella ebraica secondo altri, si conviene pienamente dai dotti, che il libro sotto il nome di *Giobbe* con una esatta analisi si possa agevolmente ridurre ad un ottimo sistema di *diritto di natura* e di *una eccellente e sublime morale;* o almeno da esso si possano trarre ottimi principj e massime di diritto naturale.

CAPO QUARTO.

Di Mosè, delle sue leggi ed istituti civili e politici.

§ I.

Nella dura e tirannica schiavitù onde era oppressa la nazione ebrea sotto l'impero di Faraone (nome generico de' regnanti nell' Egitto, come quello de' Cesari negli imperatori romani), fu dalla divina Provvidenza trascelto Mosè, figlio di Amran e di Jozabed, della tribù di Levi, a liberarla, e insieme a promulgare all' ebraico popolo le leggi morali e politiche allo stesso Mosè rivelate da Dio, e ad istruirlo delle medesime, che in sostanza sono precisamente un compendio delle stesse leggi naturali applicate e modificate specialmente pel governo civile ancora e politico, che per lungo tempo fu presso gli Ebrei teocratico. Perciò Filone nella vita che di Mosè scrisse, lo chiama *prudentissimum legislatorem, justissimum principem ac prophetam maximum*, e quindi per il più antico e dotto filosofo è pure stato celebrato (1).

§ II.

Si narra che una figlia di Faraone siasi presa la cura dell' educazione di Mosè dopo averlo fatto estrarre dalle acque del Nilo,

---

(1) Clem. Alexandr., *Stromat.* I. — Eusch., *Præparat. evang.*, lib. IX, cap. 26.

dove, secondo la crudele ed empia legge di Faraone, tutti i primogeniti dell' ebraica nazione dovevano essere sommersi. Fu quindi Mosè fatto istruire in tutte le scienze della egizia nazione e singolarmente nella filosofia simbolica, che era quella colla quale gli Egizii insegnavano i sostanziali principj del *diritto di natura*. Ma non mancò a Mosè qualche dotto suo nazionale ancora, che lo instruisse nella lingua ebraica con quella Sacra Storia, che instillasse in esso il culto del vero Iddio, e lo instruisse insieme delle leggi da Dio imposte all' uomo e impresse nella natura, finchè venne Mosè direttamente illuminato da Dio e da esso prescelto per suo ministro e instrumento de' suoi divini disegni sopra il popolo ebreo.

§ III.

Lo storico Giuseppe Ebreo nelle sue *Antichità giudaiche* scrive varie particolari circostanze intorno la vita di Mosè. Fra le altre pretende che Tharmutis, la figlia di Faraone, che si era data la materna sollecitudine di farlo educare, non avendo essa figli, avesse adottato Mosè per suo figlio, anzi di più destinato successore nel paterno regno (1); che questo dispettosamente da fanciullo abbia scossa e calpestata la reale corona impostagli sul capo da Faraone medesimo, onde un sacerdote egizio avesse predetto che Mosè sarebbe stato un giorno l'esterminio dell' E-

(1) *Antiquit.*, lib. II, cap. 5.

gitto; e che sia stato Mosè alla testa dell'esercito egizio contro gli Etiopi che avevano invaso l'Egitto, ed altre molte cose singolari per le quali sembra che lo storico Giuseppe abbia formato della vita di Mosè un romanzo; ma si pretende che i Giudei abbiano adulterati i libri del loro storico Giuseppe, e fattevi varie aggiunte.

§ IV.

Tacito, Diodoro Siciliano, Strabone ed altri scrittori antichi del gentilesimo descrivono Mosè come un solenne impostore che fingesse di essere messaggero di Dio, per farsi prestar fede dal volgo degli Ebrei, ai quali nuovi riti ordinava; una singolare religione opposta a quella delle altre nazioni imponeva; e leggi promulgava tendenti a stabilire ed assicurare il suo dispotismo sopra la nazione ebrea, palliato sotto il manto e colore della religione. Si dice inoltre che la ferocia e durezza del carattere di quella nazione abbia costretto Mosè, caratterizzato per il più abile ed accorto politico, sempre guidato da' suoi fini politici, di allontanarsi in qualche parte almeno nelle sue leggi dalla legge naturale e da' suoi genuini precetti e principj. Plinio (1) accenna le operazioni mirabili fatte da Mosè e dai maghi di Faraone, e le attribuisce tutte all'arte magica. Molti altri scrittori hanno sotto tanti diversi nomi parlato di Mosè, sublimato perfino al

(1) *Hist. natur.*, lib. XXX, cap. 1.

grado di un Dio, e celebrato anche dai poeti Gentili sotto i nomi delle loro deità. Anzi v' ha chi dice che sotto il nome di Romolo medesimo si nasconda il nome di Mosè (1) applicando a Romolo ciò che dalla Sacra Storia abbiamo di Mosè. Da Filone (2), e Clemente Alessandrino (3) Mosè è chiamato re e legislatore della sua nazione.

§ V.

Il Machiavello nel suo *Principe* fa il paragone di Mosè con Ciro, Teseo e Romolo, e dice che egli non avrebbe potuto far osservare lungamente le sue costituzioni al popolo ebreo se non fosse stato armato, e che abbia occupata la Giudea come i Goti ed i Vandali hanno invaso l' Oriente. Ma il Machiavello medesimo ha saputo successivamente riflettere che *di Mosè non si debbe ragionare, essendo stato un mero esecutore delle cose che gli erano ordinate da Dio, dovendo anzi essere ammirato per quella grazia che lo faceva degno di parlare con Dio medesimo.* Giovanni Tolando, famoso per la sua empietà e pirronismo, nel suo *Tito Livio vendicato dalla superstizione* dopo avere narrata la celebre impostura di Numa Pompilio re di Roma, di Licurgo e di Minosse, di fingere che dal cielo venissero le loro leggi rivelate, pretende di somigliare a questi Mosè medesimo. Sotto

---

(1) Huetius, *Demonstr. evang.*, proposit. IV, § 8.
(2) *De vita Moysis*, lib. III.
(3) *Stromat.* 2.

moltiplici nomi e figure, dopo essere stata adulterata e corrotta la sua storia con favole, fu venerato Mosè come un Dio dagli Egizj specialmente per gli strepitosi prodigj da esso operati, de' quali conservavano la tradizione, e almeno come un eroe o come un re e legislatore non solo nella Grecia, ma presso tante altre nazioni (1); e quindi si dice che dai suoi libri e dalla sua Sacra Storia abbiano avuto origine molte leggi, riti e storie di più nazioni e popoli, e specialmente de' Greci e Romani (2), e che Platone medesimo abbia tratti i suoi *Dommi di filosofia civile e politica* dai libri di Mosè (3). Il Tomasio (4) pertanto ascrive primieramente a Mosè l' origine delle leggi scritte, dalle quali gli Egizj trassero le loro, e da questi passarono ai Greci, indi da questi ancora ai Romani, benchè alterate in parte e adulterate.

§ VI.

Il Clerc, Midleton, i teologi d' Olanda ed il medesimo Newton non sanno persuadersi che Mosè e Giosuè abbiano potuto scrivere i libri loro attribuiti. Dicono essi che le loro storie e le loro leggi avrebbero dovute essere scolpite su la pietra,

---

(1) Huetius, *Demonstr. evangel.*, propos. IV, cap. 8 per tot.

(2) Idem, ibid., cap. 11.

(3) Idem Huetius, ibid., cap. 2.

(4) *Dissertat. de morum cum jure scripto content.*, § 12, 28.

come furono i precetti del decalogo, e che quest' arte esigendo sollecitudini prodigiose e penose, non era possibile coltivarla ne' deserti, fondandosi essi sopra dubbj e contraddizioni apparenti. A queste ed altre difficoltà proposte intorno i libri del Sacro Codice, oltre altri, risponde particolarmente con sodi ed eruditi argomenti di ragione storica Alfonso Nicolai nelle sue applaudite *Dissertazioni e Lezioni sopra la Sacra Scrittura*. Egli è vero però che i mentovati scrittori, benchè propongano dubbi e difficoltà intorno i libri attribuiti a Mosè e a Giosnè, si mostrano persuasi non pertanto che questi non potevano essere scritti che da qualche uomo ispirato ed illuminato da Dio, checchè abbia preteso di opporre a questi libri il Voltaire, che abusò del suo ingegno e talento singolare per comparire scettico e pirronista ne' suoi scritti filosofici e storici.

§ VII.

Fattosi Mosè (in cui tutto è soprannaturale) principe e condottiere del popolo ebreo nell' incamminarlo per un lungo giro e viaggio nei deserti di Sur, di Sin, d' Oreb, del Sinai e di Pharan, verso la terra da Dio promessagli, e sottrarlo dalla penosa schiavitù in cui era tenuto in Egitto, colla conquista sopra altri popoli di nuovi Stati e civili stabilimenti, ebbe a soffrire moltissimi travagli e molestie per contenere il tumultuoso suo popolo nei doveri verso Dio, e in quell' ordine sociale che doveva formare la base de' suoi stabilimenti religiosi,

civili e politici. Ricevette sul monte Sinai il Decalogo scritto per opera divina e prodigiosa, ed altre istruzioni rivelategli da comunicare e promulgare al suo popolo. Questo Decalogo non fu che un compendio della stessa legge naturale, stampata già nel dettame interiore della retta ragione, la quale pur volle Iddio espressamente pubblicarla, onde intendessimo che non ci prescriveva cosa alcuna a cui non fossimo già tenuti per un intimo istinto della stessa nostra natura. Le altre istruzioni sono quelle che i Rabbini chiamano *Cabala*, che significa una dottrina non scritta, ma rivelata, appartenente all' intelligenza più estesa delle stesse leggi. Quindi hanno i Rabbini inventati quei tanti errori e paradossi, de' quali hanno essi empito il loro *Talmud*.

§ VIII.

È specialmente rimarchevole quanto abbiamo dal capo XVII del *Deuteronomio* intorno le istruzioni da Dio date a Mosè, che entrato nella terra promessagli, il popolo ebraico potesse eleggersi un re, come lo avevano le altre nazioni, giacchè l'istituzione della sovranità sovrastante al governo di uno Stato, investita del potere dirigente, è un effetto necessario di ogni aggregazione sociale. Ma questo re doveva essere della medesima nazione e gente ebrea, colla condizione di non aggravare il popolo tirannicamente come lo fu in Egitto, e di non superbamente opprimere i sudditi se vorrà lungo tempo regnare co' suoi discendenti. Giu-

seppe lo Storico ebreo pretende che Mosè avesse stabilita la legge dietro le istruzioni avute da Dio, che il re eletto della nazione ebraica nulla potesse determinare nel governo dello stato senza aver prima consultato il senato ed il Pontefice Massimo; ma questa si ha per un' arbitraria aggiunta fatta dallo storico Giuseppe alla Storia sacra di Mosè.

§ IX.

Il sovrano legislatore, secondo le massime della stessa morale politica, dovrebbe avere per oggetto di farsi amare e temere insieme, ma non mai spingere la severità delle pene fino ad una barbara e superba crudeltà, dovendo queste essere inflitte e imposte per mezzo de' ministri della legge con alcuni supplicj suggeriti dallo spirito di umanità e non dall' odio e dalla vendetta. Egli è quindi da alcuni scrittori tacciato e accusato Mosè di eccesso di crudeltà e inumanità allorchè fece massacrare senza alcuna distinzione fino al numero di ventitrè mila Ebrei per avere questi commessi atti di prevaricazione nella vera Religione che egli aveva loro predicata e insinuata, e pel commercio vietato con le Madianite. Ma qui si deve opportunamente riflettere, che dovendo essere Mosè considerato come il ministro immediato dei disegni e giudizj di Dio, e non come un uomo semplicemente rivestito della sovrana podestà e legislatore del popolo ebreo, non si deve domandar conto a Dio de' suoi decreti e giudizj, ed esaminarli co' nostri limitati e scarsi lumi, essendo anzi gli uomini in

preciso dovere di adorarli umilmente prostrati avanti di lui.

§ X.

Quella obbiezione che può farsi ad un legislatore ordinario, cade e perde tutta la sua forza quando trattasi di una legge data da Dio medesimo, che essendosi degnato di essere il re e sovrano del popolo ebreo, lo punisce e lo ricompensa temporalmente giusta i suoi sapientissimi decreti e giudizj. Tutto ciò che è divino e deriva immediatamente dalla divinità, è superiore a tutte le nostre deboli idee circoscritte a cose e sistemi soltanto materiali, e ci obbliga sempre ad un rispettoso silenzio e ossequio. Quanto si è detto riguarda specialmente le misteriose azioni e operazioni di Mosè scelto da Dio per suo immediato ministro ed esecutore de' suoi altissimi disegni e decreti stabiliti sopra il popolo e nazione ebrea. Vi furono però alcuni saccenti che hanno portato il pirronismo della Storia sino a dubitare che vi sia mai stato Mosè, e a spacciare empiamente che la sua vita prodigiosa dalla culla sino al sepolcro non sia che una delle antiche favole arabe, e particolarmente quella dell' antico *Bacco*, in cui sono ricopiate distintamente le avventure e le circostanze della vita di Mosè. Ma è da dire piuttosto che siccome la Storia di Mosè ha dato argomento alle favole della gentilità, quella di *Bacco* sia anzi tratta dalla vita di Mosè.

§ XI.

Parlando delle leggi di Mosè si è dovuto osservare in esse, che mentre queste impongono gravi pene a quei falli e azioni criminose nei loro effetti, che riguardano la pubblica tranquillità e sicurezza civile e politica, e i diritti di proprietà e dominio spettanti a privati sudditi; proibiscono soltanto, senza imporre pena alcuna temporale ai trasgressori, quegli atti e azioni che si oppongono ai doveri verso Dio e alla religione e all' esercizio delle virtù morali e civili, e che rimangono circoscritti nel solo affetto, benchè per sè stesso manifesto e palese. Si è fatta riflessione su l' economia legislativa di Mosè, il quale conoscendo che il volgo degli Ebrei non era capace di idee spirituali, e di esplorare l' intenzione e i pensieri della mente e le affezioni del cuore, ha stimato di loro esporre la legge naturale particolarmente in ordine agli atti esteriori che coi sensi si comprendono, senza entrare in ciò che resta circoscritto nelle affezioni dell' animo e nella intenzione. Ma poichè i reati venivano dalla legge di Mosè puniti nel solo loro effetto, senza riguardo alcuno all' affetto morale che li produsse, potendo però avvenire che l' effetto in apparenza criminoso di un' azione e fatto possa essere provenuto e derivato o da mera e semplice colpa scusabile, o da un accidente impensato, o da un involontario caso, Mosè stabilì perciò un asilo agli imputati di tale azione e fatto, e quindi

poi successivamente furono determinate a questo oggetto nel governo ebraico alcune città per servire di asilo.

§ XII.

Gli omicidj involontarj e soltanto colposi pertanto non dovevano essere puniti, ma dovevansi sottrarre i rei alla vista de' parenti dell' ucciso. Si stabilì quindi un asilo per questi. Se si fosse proceduto alla pena dell' esilio, era da temersi che gli esiliati Ebrei ricovrandosi in paesi stranieri, potessero prevaricare nella idolatria. Queste considerazioni fecero determinare le città d'asilo, nelle quali i rei dovevansi trattenere sino alla morte del Sommo Sacerdote. Da questo istituto delle leggi ebraiche ha avuta origine presso le altre nazioni ancora l'introduzione religiosa degli asili. Si è riguardata sempre la divinità come rifugio degli infelici, e questi sono i rei esposti a gravi pene per delitti che meritar possono qualche compatimento; quindi si riputarono i templi e luoghi consacrati dalla religione, asili per essi. Ma l'abuso successivamente introdotto, ha obbligato la podestà politica a correggerlo e circoscriverlo con opportune providenze e leggi di politica economia, come si può vedere nei Trattati *dell' asilo*, del Sarpi e del conte Cristiani, oltre altri che almeno per incidenza hanno di esso trattato.

CAPO QUINTO.

Del successivo governo e leggi degli Ebrei.

§ I.

Furono le istruzioni da Dio a Mosè rivelate unitamente al Decalogo, la norma morale e politica del popolo ebreo, sprezzando questo ogni commercio e relazione colle altre genti e nazioni, superbo di sè stesso e della sua predilezione presso Iddio. In fatti Mosè nel *Pentateuco* non fa menzione di altri paesi e popoli fuori della Palestina quanto alle leggi e al governo civile e politico, benchè questo libro abbia successivamente data origine e norma a molte leggi di varie nazioni, massimamente ai Greci ed ai Romani. Una costante e fedele tradizione mantenne le accennate istruzioni pure e illese, e come leggi presso i profeti che le andavano a maggior chiarezza, come illuminati da Dio, spiegando al popolo ebreo; le quali leggi erano divise in naturali, positive e politiche, essendo state fatte per le circostanze particolari del governo dello Stato e Repubblica ebraica. Per il che fu giustamente dallo storico suo Giuseppe questa repubblica chiamata ne' suoi principj un governo divino, e tale doveva essere prima della istituzione dei re, perchè era diretto dai profeti inspirati immediatamente da Dio, e quindi teocratico.

§ II.

Si fanno molte quistioni intorno a Giosuè (che dagli Egizj e Greci fu tenuto per un Dio, e dai Fenici per un ladrone), succeduto a Mosè qual principe e condottiere del popolo ebreo, e da questo specialmente eletto. Sono le sue imprese tutte così prodigiose, che alla corta vista e debolezza della nostra mente sembrano incredibili e ripugnanti ai principj del *diritto di natura e delle genti*; ma conviene prostrarsi umilmente avanti la Divina Providenza e assoggettare il nostro debole intelletto ai giudizj e decreti di Dio. Non è da farsi stupore non pertanto se i popoli circonvicini si sieno uniti contro gli Ebrei, e se questi siano stati considerati nelle loro imprese come esecrabili briganti da quei popoli gentili, e non come istromenti ed esecutori de' divini giudizj e decreti, diretti alla futura salute del genero umano. Ebbero dopo Giosuè gli Ebrei molte vicende, perchè ora furono schiavi, ora liberi e dominanti. Iddio che li conduceva, li provava e li puniva per le loro prevaricazioni e contravvenzioni alle sue leggi. Degli Ebrei perciò non conviene giudicare ne' loro avvenimenti e vicende, come si giudica degli altri popoli e della costoro Storia.

§ III.

Gli Ebrei (considerati dagli altri popoli come un' orda d' Arabi del deserto, sì poco potenti, che i Fenici li riguardavano a un dispresso come i Lacedemoni trattavano gli Sciti) continuarono nel teocratico go-

governo, sotto la direzione de' profeti ispirati e guidati da Dio, e che a di lui nome davano loro le leggi e li governavano, per lungo tempo, finchè empiamente annojati di questo divino governo, vollero che fosse stabilita una monarchia sotto il dominio di un re che istantemente chiesero al profeta Samuele, da cui infatti l'ottennero colla condizione che dovesse essere della stessa nazione ebraica, e giammai forestiere (1). Prevenuti primieramente dal profeta dei diritti e della podestà che al re doveva competere e che avrebbe esercitata, abusando poi col fatto del diritto a lui competente, ebbero per primo loro re Saulle eletto dal popolo per mezzo delle sorti, e acclamato in suo re, il quale avendo poi contravvenuto ad uno speciale comando di Dio, fu dichiarato decaduto dal regio trono, e fu a lui sostituito Davide prediletto da Dio per le sue virtù morali e religiose, e da tutte le tribù proclamato con un atto federativo (dopo la morte d'Isboset figlio di Saulle), il cui regno doveva essere circoscritto dai confini della Palestina.

§ IV.

Pietro Bayle (2), nel suo *Critico Dizionario*,

---

(1) Veggasi il Puffendorfio *De jure nat. et gent.*, lib. VII, cap. 6, § 9, con la nota 4 su le conseguenze di questa istanza fatta dagli Ebrei al profeta Samuele.

(2) Artic. II di Davide in fine al tom. II. Edizione di Amsterdam 1740.

va rilevando e facendo osservare varj difetti morali di Davide, che egli coll'empio microscopio della sua critica esagera e ingrandisce, fa un aggravio a questo re della sua poligamia che in que' tempi non solo era tollerata, ma dalle stesse leggi religiose e civili approvata e canonizzata; e quindi fuor di proposito, e contra ragione Bayle accusa di rea incontinenza Davide, per essersi nella sua senile età procurata una zitella che risvegliar potesse il suo calor vitale che per l'età veniva mancando. Lo stesso Bayle accusa Davide di una malvagia e tirannica politica per assicurarsi il regno, approvando i rei consigli di Abner e Cusai; ma le circostanze della situazione politica del regno d'Israelle in quei primi tempi della sua monarchia esigevano le providenze politiche suggerite opportunamente da Abner e Cusai, nè di tutto ciò fu riconvenuto Davide da Dio per mezzo de' profeti, come lo fu per altri suoi mancamenti. Se sembra essere stato crudele Davide contro i popoli Ammoniti e Moabiti, come lo taccia Bayle, non fece in questo Davide che eseguire i decreti di Dio che voleva quei popoli severamente puniti per la guerra da essi mossa contra il popolo d'Israello senza titolo e ragione alcuna. Ma queste e altre imputazioni e aggravj morali e politici de' quali Bayle accusa la memoria di Davide, benchè tanto favorito da Dio, sono già stati da commentatori e interpreti del *Sacro Codice* pienamente confutati, e ultimamente dall'eruditissimo Alfonso Nicolai nelle già citate sue *Dissertazioni*.

§ V.

Abbiamo da Davide nel suo *Salterio* ottimi precetti appartenenti alla legge naturale, e applicabili anche al sistema civile, se bene si analizzino i salmi de' quali è composto; cosicchè Cassiodoro riconosce nel *Salterio* una copiosa biblioteca istrutta di tutto ciò che ai doveri dell' uomo e del cittadino può e deve appartenere. Ma la soverchia bontà e pietà di Davide verso il figlio Assalonne, nel dissimulare la manifesta ambizione al regno e le sue macchinazioni a questo oggetto, rese questo figlio perfido, ingrato, e ribelle al padre per usurpargli il regno; per il che provò egli una così grave afflizione che lo fece amaramente piangere ne' suoi *Salmi*, senza però aver pensato a punire il figlio come doveva.

§ VI.

Successe a Davide nel regno d' Israello suo figlio Salomone, dotato di lumi singolari per governare il popolo d' Israello e discernere il bene dal male secondo il *diritto naturale*. Fu egli proclamato dal popolo, dopo che ebbe dal padre l' investitura del regno, e dal pontefice Sadoc la sacra unzione. Sortì egli in fatti dalla natura per ispeciale dono di Dio uno spirito di sapienza così sublime, che, secondo il Sacro Testo, superò quella di tutti gli orientali ed egizj filosofi; cosicchè a lui accorrevano i popoli e i medesimi re delle altre nazioni per udire e consultare la sua sapienza. Oltre la Storia Sacra, fa altis-

simi elogi della sapienza di Salomone, Flavio Giuseppe nelle sue *Antichità Giudaiche*. Ma questo scrittore, di soverchio impegnato nelle superstizioni della propria nazione, attribuisce a Salomone la scienza e la professione delle magiche imposture che tanto a' suoi tempi erano in uso e credito presso gli Ebrei. Narra in fatti di aver egli medesimo veduto un suo nazionale chiamato Eleazaro curare molte infermità mortali alla presenza dell' imperatore Vespasiano, principe per altro avveduto ed accorto, coll'uso di alcuni rimedj resi efficaci dall' invocazione del nome di Salomone. Ma Vespasiano non si sarà data la briga di scoprirne e manifestarne l' impostura.

§ VII.

Lasciò Salomone nelle sue sentenze e proverbi, dettati certamente da una divina inspirazione e illustrazione (ne' quali gli Ebrei tenevano compresa la scienza filosofica dell' etica, della fisica e della teologia), ottimi ed eccellenti precetti e principj per istituire una *vita civile*, *saggia e conforme alla retta ragione*, ed una *giusta economia politica*, *e per regolare i costumi secondo i dettami del diritto naturale*, cosicchè con una esatta analisi degli accennati proverbj e sentenze sarebbe agevole di stabilire un giusto sistema del *diritto naturale*, *delle genti e politico*. Sono molti i commenti sopra questi proverbi e sentenze dettate dalla sapienza di Salomone, e Aristotile stesso molto dedusse e tradusse dai libri di Salomone, ma

nessuno si è dato il pensiero di fare una speciale analisi di codeste sentenze per applicarle al sistema civile e politico della umana società a cui sono dirette.

§ VIII.

La nazione ebrea, circoscritta da sè stessa in principio, e per lungo tempo, non si occupava nel suo paese che della pastorizia e della agricoltura che era presso la nazione ebraica in somma considerazione, e ne ripeteva l' origine sino da Noè, che uscito dall' arca, si diede a coltivare la terra (1), e trasmise le cognizioni intorno quest' arte a' suoi discendenti che la fecero fiorire nelle pianure di Senaar, d'onde passò ad altri antichi popoli che si applicarono con impegno all'agricoltura, e specialmente gli Egizj. Non aveva questa nazione alcuna idea, almeno pratica, del commercio specialmente marittimo, e poco o nulla era essa conosciuta dai Greci e da altre colte nazioni, come lo confessa lo stesso suo storico Giuseppe. Non aveva la nazione ebrea alcuna cognizione de' paesi di là del mare, nè delle isole, nè di navi per servire al commercio marittimo, ma era tutta concentrata nelle sole provincie che da principio conquistò, e prese ad abitare. Salomone fu il primo che introdusse presso gli Ebrei il commercio, singolarmente marittimo, servendosi da principio nella navigazione de' Tiri, pratici in

(1) *Genesi*, cap. IX, v. 20 e seg.

que' tempi del mare, per dirigere le sue flotte. Un gran commercio dovette avere introdotto Salomone con gli Egizj particolarmente, dachè prese in moglie una figlia di Faraone (1), ed ebbe con quella nazione una continua corrispondenza. Dai re di Tiro e di Hiram ottenne Salomone gli artefici per la fabbrica del tempio e del suo palaggio, e colle sue navi che esso fece fabbricare, si procurò per l' uso della detta fabbrica i cedri ed altri legnami che vi impiegò; e quindi ne venne che si introdussero presso gli Ebrei le arti, delle quali da prima poca cognizione avevano; e la nazione ebrea venne conosciuta dalle altre nazioni, colle quali entrò poi in alleanza per mezzo del commercio, e con i principj e precetti del *diritto delle genti* per le reciproche politiche relazioni.

§ IX.

Dopo Salomone la nazione ebrea non presenta che triste e lugubri vicende del suo governo, diviso in sè stesso in due reami. Ora comparisce nella Storia il popolo ebreo ridotto in schiavitù e disperso dal re di Babilonia, ora riunito e fatto suddito del re di Persia, e quindi compreso nella conquista di Alessandro, e successivamente suddito de' Seleucidi successori di Alessandro nella Siria, e anche de' Tolomei succeduti al medesimo nell' Egitto, e ora ridotto nuo-

(1) I. Reg. II, v. 1.

vamente sotto il dominio dei re della Siria dopo d'essersi sottratto da essi, dai quali poi si sottrasse di bel nuovo pel coraggio e virtù de' Maccabei. Respirarono qualche tempo gli Ebrei per le guerre intestine dei re della Siria, ma non andò guari che si armarono gli uni contro gli altri formando violenti partiti per eleggere il Sommo Sacerdote, che in mancanza dei re si attribuiva il sovrano potere sopra la nazione ebrea. Aristobolo, figlio del Sommo Sacerdote Ircano, si arrogò la dignità reale, e fu il tiranno più crudele che abbia oppresso il popolo ebreo. La tirannia durò ne' suoi successori finchè Pompeo venne a ridurre a ragione i Giudei, fece appiccare i sediziosi, caricò di ferri il preteso re Aristobolo Secondo, e sottopose la nazione ebrea al dominio de' Romani. Marc' Antonio indi a qualche tempo diede per re agli Ebrei un Arabo Idumeo del paese degli Amaleciti, tanto odiato dagli Ebrei, e fu quell' Erode spietato che fece trucidare tutti i bambini dei contorni di Betleme per avere inteso essere in Betleme nato un re de' Giudei, come abbiamo dal Vangelo. Finalmente la nazione ebrea, fattasi ribelle all' impero romano, fu distrutta e dispersa sotto a Tito colla presa e distruzione di Gerusalemme e coll' eccidio d' infinito popolo. Così cessò di comporre realmente un corpo politico di nazione, e d' avere un' esistenza politica.

§ X.

In mezzo alle tante catastrofi politiche e

civili nelle quali fu travolta la nazione ebrea, per mezzo de' profeti conservarono non pertanto gli Ebrei le loro proprie leggi e istituti civili e politici, ai quali erano fortemente attaccati per ispirito di religione, e con proverbi e sentenze argute, come usavano gli Orientali, si manteneva presso di essi la primiera dottrina morale e civile, sin dove lo permettevano le circostanze e vicende politiche nelle quali venivano involti, e finchè la nazione ebrea conservò la sua esistenza politica che fu poi distrutta e dispersa dalla potenza romana esecutrice della vendetta divina.

CAPO SESTO

Continuazione intorno le leggi degli Ebrei.

§ I.

Se ci facciamo ad esaminare il *Codice Sacro* e i *Libri de' Profeti*, si rileverà facilmente la sollecitudine e lo studio con cui presso la nazione ebrea era coltivato il *diritto di natura nelle sue leggi civili e politiche*; ed è perciò che varj eruditi nella *Giurisprudenza universale* hanno creduto che le leggi ebraiche abbiano servito di modello e di norma ai legislatori delle altre nazioni, siccome intende di provarlo specialmente l' antico collettore delle leggi mosaiche e romane. Le leggi in fatti che riscontrare si possono nell' *Esodo*, nel *Levitico*, nel *Deuteronomio* e nei *Numeri* provano quanta correlazione siavi tra

esse e le leggi delle così dette *dodici Tavole romane*, d' onde ha avuto principio tutto il diritto civile romano. Le leggi giudiziali ebraiche passate essendo negli istituti civili e politici degli Egizj, e da questi avendo tratta la loro scienza civile i Greci, quelle passarono conseguentemente anche negli istituti de' Romani, siccome quelli che le prime loro leggi trassero dalla Grecia, poichè ebbero abrogate e proscritte quelle di Romolo, e tutte le altre leggi regie in odio del regio governo. Con ragione pertanto potè dire Filone nella vita che scrisse di Mosè, che *l' inclita fama delle leggi di Mosè e dei libri sacri si diffuse per tutto l' orbe abitabile, e della loro venerazione quasi tutte le genti ne furono imbevute*, cosicchè dal *Libro de' Giudici* specialmente si sono tratte molte favole dai Greci, colle quali pretesero adornare la loro *Teologia* e *Storia civile e politica*.

§ II.

Dalla analogia tra le leggi che su i principj della *legge naturale* rischiarita dalle divine rivelazioni e istruzioni furono stabilite e determinate al governo dell' ebraico popolo, e tra quelle delle altre nazioni, e singolarmente de' Romani, ne conseguita quella infallibile verità, che v' ha una ragione comune, primaria e originaria di tutte le *leggi civili* regolate dalla prudenza legislativa dietro i principj e le massime della *legge naturale*, benchè soggetta questa a quelle modificazioni che il sistema fisico, morale e politico de' rispettivi popoli e nazioni può

esigere, modificazioni però che non possono alterare i principj fondamentali della detta legge. Il punto centrale intorno cui deve raggirarsi la podestà legislativa civile e politica dovrà sempre essere il *diritto naturale*, e questo ben rischiarito e analizzato, sarà sempre il miglior interprete di qualunque legge civile e politica, dove oscura e mancante sembrar potesse sopra un' individua circostanza di caso. Sotto questo punto di vista morale, il *diritto naturale* si dovrà dire il vero spirito di tutte le leggi. Il legislatore medesimo de' cristiani, i cui principj abbracciano tanto l' interesse stesso sociale e politico, come l' interesse morale e della vera religione, ritenne lo spirito della *legge naturale*, che egli medesimo impresse nel cuore dell' uomo, allorchè prescrisse l' obbedienza e rispetto alle leggi civili e politiche stabilite dal legittimo sovrano.

§ III.

Le sagge leggi delle quali era istituita la repubblica ebraica, resero celebre la giustizia e rettitudine de' suoi magistrati, e specialmente di quel rispettabile Sinedrio (o sia con voce corrotta dal greco Sanedrin) di Gerusalemme, alla cui giurisdizione e cognizione, e prima e dopo il governo dei re, dovevano spettare i principali e più importanti affari di quella repubblica, e le cause civili e criminali erano per l' ultima definizione ad esso devolute e rimesse. Composto era questo gravissimo magistrato di settanta personaggi più accreditati pel

loro giudizio maturo e per la loro scienza nella universale giurisprudenza, e ad esso preseder doveva al tempo del governo regio il re medesimo. Questo magistrato si pretende che ripeta la sua origine sino dai tempi di Mosè. Ma certamente si distinse sotto il regio governo, traendo i senatori allora quasi tutti la loro origine dalla stirpe di Davide. Dopo varie vicende fu poi rinovato e riformato successivamente, e specialmente ai tempi de' Maccabei sotto Giuda, o piuttosto sotto Gionata, poichè nelle triste vicende della repubblica e nazione ebraica fu spesso il Sinedrio o sospeso, o soppresso, o corrotto e guasto. Perseverò di poi questo magistrato per qualche tempo, dopo la venuta di Gesù Cristo (prevaricando però dallo spirito della sua prima istituzione), poichè sappiamo dagli atti degli apostoli, che S. Paolo perorò la causa del cristianesimo avanti il Sinedrio ebraico. Intorno questo magistrato veggasi, oltre lo storico Giuseppe Ebreo, il Petavio (1), il Sigonio nella sua *Repubblica degli Ebrei* colle note erudite del Nicolai, il Seldeno dei *Sinedri e Prefetture degli antichi Ebrei*, e il Basnage nella sua *Storia de' Giudei* (2). Di questo sì illustre e rispettabile magistrato aveva già Erode, il maggiore figlio di Antipatro, tentato di far massacrare tutti i membri, perchè lo avevano

(1) *De doctrina tempor.*, lib. II, cap. 26.
(2) Lib II, cap. 4.

giudicato degno di morte, come abbiamo dal riferito storico Giuseppe (1).

§ IV.

Mancati finalmente quegli uomini saggi che colla loro dottrina si studiavano di mantenere nella nazione ebraica illibati e puri quei genuini principj di *diritto e legge naturale*, che ella trasse già dalla rivelazione, non che dalle istituzioni divine e dalle antiche leggi a lei tramandate da legislatori inspirati da Dio, subentrarono gli Scribi e Farisei, che ingannando il popolo con una esterna sola apparenza e semplice corteccia di religione e di pietà, corruppero successivamente con vane superstizioni, sottigliezze e sofismi gli accennati principj. I Farisei singolarmente formavano una setta che assai si accostava allo stoicismo, ne' suoi pregiudizj però, e non nelle sue virtù, secondo lo storico Giuseppe. Sotto una apparente pietà e modestia coprivano questi una sete inestinguibile di onori e di distinzioni, un' invidia che degenerava in furore contro l' altrui merito, e uno spirito di vendetta che li portava agli ultimi eccessi. Benchè non v'abbia cosa più conforme alla *legge di natura*, che l' onore, il rispetto e la subordinazione dovuta ai genitori, pure era questo un precetto negletto da' Farisei, come abbiamo dal Vangelo di S. Matteo. Negavano essi al principe il dovuto tributo secondo il citato Vangelo, da

(1) *Antiquit.*, lib. VI, cap. 6.

cui abbiamo ancora la loro superstiziosa osservanza del sabbato, addetti alla sola corteccia della legge, e niente solleciti d'indagare il vero spirito della medesima, come li deride specialmente Plutarco. Fra i Giudei v'era ancora la setta de' Saducei, che aveva adottata, oltre altri errori, la dottrina dell'empio Epicuro della mortalità dell'anima, la qual opinione fu comunicata pure ai Samaritani.

§ V.

Abbiamo lo storico Giuseppe che, traendo la sua origine da una delle prime famiglie sacerdotali, colla madre del regal sangue degli Asmonei e Maccabei, assunse l'impegno di descrivere la Storia della nazione ebrea cui egli apparteneva, e delle di lei vicende e leggi civili e politiche; ma vien egli imputato di avervi mischiate molte favole e imposture, come ancora di aver passate sotto silenzio molte cose degne di memoria. Non si degnavano i Romani di leggere gli *Annali di una nazione* per cui avevano un sommo dispregio. Non pertanto la risposta fatta da Giuseppe ad Appione, fa credere che abbia avuti alcuni che leggendo la di lui Storia lo tacciassero di bugiardo e visionario. Se Giuseppe trasse la maggior parte dei fatti onde ha tessuta la sua Storia, dai libri sacri della Bibbia, ve n'ha però aggiunti degli altri di sua fantasia, e altri molti dissimulati, o alterati e sfigurati. Si è prevaluto esso in alcune cose del terzo libro di Erdra, che è giudicato apocrifo. Si

contiene nel suo scrivere però in modo che mostra egli medesimo di dubitare della verità di alcune cose tratte dallo stesso *Sacro Codice*, diminuendo la fede dovuta ai miracoli e ai fatti prodigiosi operati per divina virtù, per procurare così alla sua storia fede e credito dagli idolatri romani i quali troppo superstiziosi nella idolatria, altrimenti avrebbero riguardata la Storia di Giuseppe come un tessuto di favole e di imposture. Si pretende però che i Giudei abbiano adulterati successivamente i libri di questo illustre loro storico. Arrossiva Giuseppe di trarre la sua origine dalla nazione ebrea, ma ciò nondimeno si sforzò di renderla accettevole a' suoi vincitori, dei quali per altro si era prostituito cortigiano adulatore.

§ VI.

Si devono scusare i Romani se, forniti del solo senso comune, e privi ancora della vera fede, non riguardavano lo storico Giuseppe da principio che per un miserabile profugo e ramingo, il quale contasse loro colla sua Storia favole ridicole per ismugnere qualche danaro da' suoi padroni. Scrisse Giuseppe la sua *guerra degli Ebrei e le sue antichità giudaiche* sotto l' impero di Vespasiano e di Tito, de' quali si studiava di procurarsi il favore per sè e per la stessa sua nazione, e pose quindi l'ingegno ad ornare la sua Storia con speciosi aneddoti politici, e a dare un vantaggioso aspetto alle leggi civili e politiche della sua nazione, delle quali le forensi e le cerimoniali, tolta ed

estinta la repubblica ebraica, necessariamente dovettero per sè stesse essere abolite e poste in assoluta dimenticanza anche presso i cristiani. Laonde Giuseppe venne successivamente in tanto credito presso gli imperatori romani, che lo ascrissero alla cittadinanza romana, e inoltre fecero ad esso inalzare una statua in Roma e collocare i suoi scritti nella biblioteca imperiale.

§ VII.

Scrisse ancora Giuseppe i suoi due libri contro Appione, e il *Martirio de' Maccabei*, del quale Erasmo faceva grande stima. Tutte le opere di Giuseppe non pertanto, come di un uomo creduto dotto e informato degli affari e avvenimenti ch' egli racconta, in una parte de' quali egli ritrovossi, sono tenute in molto conto dagli eruditi e da coloro che fanno oggetto de' loro studi la Storia delle nazioni, senza però quel criterio che fa esaminare più a fondo la verità delle cose narrate. Non si deve dissimulare l' indegna e sacrilega adulazione con cui Giuseppe applica a Vespasiano gli oracoli che parlano della divina grandezza del regno del Messia, e spaccia sè stesso empiamente per un profeta inviato da Dio, dove fa quei magnifici elogi di Domiziano che fu un mostro detestabile e un tiranno crudelissimo. Giuseppe fu perciò uno di que'cortigiani, i quali all' occasione non si fanno scrupolo e non arrossiscono di sacrificare la verità, la religione e la ragione alla loro servile ambizione, alla politica e all' interesse.

CAPO SETTIMO.

Del diritto di natura presso le antiche barbare genti e popoli.

§ I.

Barbari chiamavano i Greci tutti quei popoli che non avevano dalla Grecia tratta la loro origine, e per tal modo anche gli Ebrei passarono per barbari. Gli Ebrei medesimi dicevano barbari gli Egizj benchè da questi derivassero, e fossero i popoli egizj per quei tempi i più colti e inciviliti, i quali in vece chiamavano fanciulli i Greci, perchè secondo essi ignoravano l' antichissima *Storia dell' umanità* e le varie vicende politiche delle nazioni, come' abbiamo da Platone nel suo *Timeo*. I Romani avevano per barbari tutti quei popoli che essi non avevano ancora soggiogati, e i Greci stessi erano considerati dai Romani medesimi per barbari, come si ha dal prologo di una commedia di Plauto, benchè dalla loro lingua sia in gran parte derivata la romana, e le loro leggi i Romani abbiano tratte dalla Grecia, come si vedrà nella terza parte di quest' opera; ma a vicenda i Greci e Romani si chiamavano barbari. Qui però si vuol intendere per barbari quei popoli antichi che compresi non erano sotto i nomi di Ebrei, di Greci e di Romani, e i popoli per sè realmente barbari e rozzi.

§ II.

Dalle genti che più propriamente barbare si dicevano per la loro ignoranza, rozzezza e mancanza di coltura civile, pretende il Budeo, seguito dal Tomasio e da altri, che niun' adequata idea di *diritto naturale* trarre si possa. Ma loro viene opposta l' autorità veneranda dell' Apostolo S. Paolo (1) dove scrive ai Romani precisamente, che *gentes, quæ legem non habent, suapte natura quæ legis sunt, faciunt; isti legem non habentes sibi ipsis sunt, ut qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis, una testimonium reddente ipsorum conscientia et cogitationibus se se mutuo accusantibus, aut etiam excusantibus.* Alla quale dottrina rispettabilissima di San Paolo si può aggiungere quella di Cicerone, di Seneca, di Eusebio, di Diodoro di Sicilia e di varj altri. Di questi popoli può ben dirsi generalmente ciò che degli Sciti fu detto, che *più giovò loro, per onestamente vivere, la ignoranza de' vizj, che alle colte genti la cognizione delle virtù* (2). Ma è però vero che v' hanno delle azioni alle quali i popoli inciviliti v' apposero delle idee speciali di moralità con ragione relativamente allo stato sociale; idee che dovevano essere affatto ignote ai popoli rozzi e selvaggi perchè essi non avevano una società perfettamente civile e regolarmente sistemata.

---

(1) *Ad Roman.*, cap. 2, vers. 14.
(2) Giustino, lib. II, cap. 2.

§ III.

Isacco Pereira, celebre pel suo libro *dei Preadamiti*, pubblicato in Olanda nel 1652, si è sforzato con immaginarj sistemi di dimostrare che prima di Adamo vi fossero altri uomini e popoli, da' quali sieno discesi i Caldei, gli Egizj, gli Etiopi, gli Sciti, i Cinesi ed altri popoli. Dal qual sistema ne verrebbe che la legge naturale scolpita nel cuore di Adamo, e da esso tramandata a' suoi posteri, non poteva essere comune cogli anzidetti popoli, e che questi popoli avrebbero avuta una diversa natura da quella di Adamo, e quindi una diversa relativa legge. Ma il Pereira, confutato indi pienamente ne' suoi paradossi e ne' suoi deliri da Natale Alessandro, dal Calmet e da altri dotti, cantò pubblicamente e solennemente in Roma la *palinodia* del suo libro e sistema de' *Preadamiti*, senza aver avuto mai alcun seguace che avesse adottati e seguiti i suoi sogni ed errori, se non qualche illuso fanatico.

§ IV.

Supposto per ipotesi che le nazioni incolte e barbare non osservassero i precetti della legge naturale, come guidate dalla religione naturale nell' obbedienza e sommissione al Legislatore supremo della natura, e per un intimo impulso di un dovere verso il medesimo, non perciò si potrà asserire che queste nazioni non avessero idea alcuna del *diritto di natura*. Conciossiachè se non ebbero queste nazioni idea alcuna adequata delle leggi naturali relativamente al loro vero au-

tore, la ebbero fuor di dubbio relativamente al loro amor proprio, di modo che esse pure conobbero e considerarono queste leggi come utili e necessarie al loro ben essere, felicità e prosperità, e alla loro natura socievole, e quindi come prescritte dalla stessa loro natura; certo essendo che il mondo fisico e il mondo morale aver devono leggi invariabili che la Divinità ha stabilite *ab eterno.*

§ V.

L'uomo, come già si è osservato, non è stato prodotto dalla natura perchè viver dovesse solo e isolato, ma con uno spirito e istinto socievole, per cui la società è il vero e il naturale centro morale intorno cui l'uomo deve aggirarsi per una forza di attrazione, colla quale dalla natura medesima viene necessariamente spinto a questo centro della sua propria gravità morale e naturale. Quindi prevenuto l'uomo dai lumi e dagli istinti della sua natura socievole, della utilità e necessità di regolare, o modificare le sue azioni conformemente ai principj di una socievole unione co' suoi simili pel suo proprio bene personale e per la propria sicurezza e tranquillità, non può a meno di convincersi che la buona fede, la lealtà e fedeltà nei proprj impegni e convenzioni, la giustizia, la carità, le amichevoli relazioni e officj vicendevoli, e la subordinazione alle leggi e a quella podestà civile e politica che deve avere la direzione del corpo sociale, come centro delle forze tutte morali della società, devono formare e stabilire la base

su cui la medesima è appoggiata. Da tutto ciò ne viene che l' uomo, tratto anche soltanto dall' amor proprio, deve farsi un dovere di osservare e praticare le accennate virtù e ritenerle come altrettanti precetti di una legge che lui impone la natura intenta al suo bene, alla sua perfezione, conservazione e felicità, a meno che non faccia tacere la natura stessa accostumandosi a una ferocia e ad un carattere brutale che disonori e degradi l' umanità.

§ VI.

I Greci medesimi, benchè superbi di aver essi insegnate le scienze ai Romani e ad altre nazioni, non hanno difficoltà di confessare, come ci attesta Diogene Laerzio, che la filosofia in gran parte l' avevano dai popoli barbari ricevuta e appresa. Dal che ne segue che presso questi popoli vi fosse qualche giusta idea almeno e nozione del *diritto naturale*, fondamento della vera filosofia. Daniele Wezio nella sua *Dimostrazione evangelica*, ed altri eruditi scrittori vogliono che dalla nazione ebraica siensi propagati i lumi ad essa rivelati intorno la natural legge presso tutti i popoli barbari medesimi. Provano essi che quasi tutti i riti del gentilesimo, di qualunque più antica nazione, abbiano grande relazione colle rivelazioni ed istituzioni giudaiche. Questo argomento fu sostenuto specialmente da Tertulliano, da Lattanzio, da Eusebio di Cesarea, da Clemente Alessandrino, da Giulio Africano e dal medesimo S. Agostino.

§ VII.

Se si dasse luogo al sistema metafisico delle necessarie e originali relazioni morali su cui il Malebranche, il Clarche, il Wollaston e lo stesso autore dello *Spirito delle leggi* stabiliscono la base della loro morale e della legge naturale, si verrebbe sempre più a concludere che non si può supporre alcuna nazione, per quanto barbara, incolta e rozza possa essere, la quale non debba avere qualche idea e nozione pratica almeno del *diritto di natura*. Ma se questo sistema troppo astratto e metafisico è sembrato, perchè dedotto soltanto da un imaginato ordine prestabilito, e da una ragione universale più fisica che morale, non ci toglie però di rimontare al primo Autore che quest' ordine medesimo ha prestabilito, ond' è derivata l' accennata ragione universale, e riconoscerlo quindi come primo Legislatore della natura.

§ VIII.

Pertanto le traccie pratiche del *diritto naturale*, rispetto agli uomini incolti, rozzi e barbari, le dobbiamo rilevare in quella intrinseca disposizione e inclinazione di cui l'Autore della natura ha dotati tutti indistintamente gli uomini, in forza di cui per un irresistibile istinto e impulso approvano e biasimano senza altre precedenti nozioni di positiva moralità, certe azioni e fatti particolari che vedono commettersi e succedere. Questa intima disposizione e inclinazione si può chiamare un vero istinto naturale, come un sentimento interiore, che si potrebbe

paragonare in certo modo al gusto del dolce e dell' amaro. Questo istinto fu dall'Autore della natura regolato e formato su i rapporti essenziali e immutabili degli esseri tra loro, per determinare il giudizio diretto da una mera imputazione naturale, siccome avviene a un dipresso nella distinzione della varietà de' sapori e del gusto.

§ IX.

I fanciulli e i più stupidi e ignoranti conoscono in sè stessi quando operano male, e pure in essi la ragione, non ancora pienamente sviluppata, non ha potuto abbastanza rischiarire lo spirito. V' ha adunque un altro principio che preeiede a' movimenti morali della loro anima, che ha comunicazione diretta e immediata collo spirito, ed è la voce di un intimo sentimento prodotto ed eccitato da una legge eterna e primitiva inerente necessariamente alla natura dell' uomo che fa le sue distinzioni e applicazioni morali, senza precedente discorso o riflessione, dedotta da qualche sottile raziocinio: *Legem neque hominis ingeniis*, come la definisce Cicerone (1), *excogitatam, neque scitum aliquod esse populorum, sed æternum quidam quod universum mundum regeret, imperandi, prohibendique sapientia;* ed in altro luogo lo stesso Cicerone (2): *Legem quam non didicimus, legimus, accepimus, verum a natura ipsa arripuimus, ad quam non docti, sed facti, non*

(1) *De legibus*, lib. II.
(2) *In oratione pro Milone.*

instituti, sed imbuti sumus. Il nostro Creatore non ha voluto confidare alla nostra ragione, troppo spesso corrotta e soffocata, la cura e la sollecitudine della nostra conservazione, perfezione e ben essere, ma l' ha affidata bene spesso a' nostri sensi medesimi, diretti dall' intimo sentimento della legge inerente alla natura e alla sua essenza, trovando nella fedeltà e prontezza delle loro operazioni una maggiore sicurezza ed esattezza, che nei capricci facilmente fallaci del solo discorso umano, tanto più che la riflessione è molto più lenta ad operare del movimento macchinale prodotto dall' intimo sentimento morale.

§ X.

Non è già che il naturale intimo istinto e sentimento, che non di rado più che la ragione conduce gli uomini, si voglia considerare per un effetto semplicemente materiale e meccanico, giusta l' opinione di alcuni filosofi, ma all' opposto esso si deve riguardare come prodotto ed eccitato dai principj di una naturale legge, che intimamente impressa nell' animo, previene e sorpassa spesso ogni riflessione ed ogni raziocinio, e che quindi agisce per sè stessa sovente sul cuore de' medesimi fanciulli, dei più rozzi e dei più stupidi e storditi uomini senza alcuna particolar loro riflessione e matura attenzione.

§ XI.

L' uomo nella sua struttura e organizzazione è una macchina materiale e meccanica, in cui il suo Creatore ha infuso e inspirato uno spirito, che è l' anima investita

è provveduta di una legge necessaria e opportuna per farla agire conformemente all'oggetto e fine per cui fu l'uomo creato. Questa legge adunque, come necessariamente ed essenzialmente impressa ed inerente all'anima dal momento della di lei esistenza, è quella che dirige gli istinti e le idee morali anche quando la ragione nell'uomo non è perfettamente sviluppata, o che per mancanza del soccorso di lumi e di istruzioni si trova materialmente inviluppata negli organi materiali del corpo.

§ XII.

L'intelletto, principal facoltà e potenza dell'anima nostra, e radice della libertà del nostro sentimento morale, da cui si spiegano e hanno la loro azione morale le altre facoltà e potenze (fuorchè allorquando la volontà, come principio intrinseco coll'intelletto delle azioni morali, viene determinata dal solo impulso organico del meccanismo corporeo), agisce in proporzione della perfezione degli organi nervosi e fibrili che compongono il cerebro in cui risiede. Conciossiachè ogni sensazione è una scossa data a' nostri organi, ogni percezione una scossa propagata sino al nostro cerebro, e ogni idea è l'immagine dell'oggetto che ha operata la sensazione e la percezione. La potenza pertanto e la facoltà nostra intellettuale deve necessariamente dipendere dalla originaria naturale tessitura e struttura organica. Questa, o da esteriore causa essendo stata lesa, o per una certa inerzia e stupidezza della medesima

indotta da qualche originario o accidentale difetto, per cui debba cessare l' attenzione a ciò che la ragione ci detta, può mancare di quella attività che produrre possa la riflessione che dagli oggetti e sensi esterni si deduce.

§ XIII.

I principj adunque della *legge naturale*, che il solo intelletto può sviluppare e rendere sensibili, sono più o meno coltivati e conosciuti a misura della disposizione e perfezione organica da cui dipende l' intelletto. Quindi ne viene che finchè la natura non ha condotta graduatamente alla sua perfezione l' organica struttura e tessitura del cerebro, i principj della *legge naturale* impressi e inerenti all' anima dal momento del concepimento dell' uomo non possono spiegarsi e rendersi noti, che progressivamente allo sviluppo organico della potenza intellettuale. Tutto ciò riguarda generalmente tutti gli uomini nella successiva loro vegetazione dall' infanzia alla puerizia, alla adolescenza e alla virilità.

§ XIV.

I popoli incolti e pressochè selvaggi, che gli Europei ritrovarono specialmente fra i popoli americani, detti più propriamente barbari, perchè non mostrarono una piena e chiara cognizione e sentimento della *legge naturale*, erano appunto nel caso degli stupidi, storditi e mentecatti, ne' quali per qualche naturale e fisica causa e imperfezione originaria dell'organica tessitura del cerebro,

e per difetto di sufficienti ajuti e istruzioni, riesce o troppo lento e tardo, o confuso negli oggetti materiali esteriori lo sviluppo organico della potenza intellettuale, e con essa i principj della *legge naturale*, benchè *sæpe quo minor est intellectus cultura, eo magis probitas* (1).

§ XV.

Quei selvaggi e barbari popoli americani scoperti dagli Europei, non dovevano conoscere che i bisogni del corpo, e non quelli dello spirito, e per questo si dirigevano secondo alcuni principj della *legge naturale*, conservando tra essi una società, e sviluppando ognora così le sociali qualità che derivano dalla natura stessa anche nello stato selvaggio. In seguito colle istruzioni e cogli ajuti loro somministrati dagli Europei si sviluppò in essi gradatamente vie più lo spirito, e così vennero a concepire idee più giuste e più convenevoli all' uomo ragionevole, rispetto alla *legge naturale*, come avvenne specialmente nel Perù dove gli Incas, sovrani di quell' impero, governavano quei popoli con sapientissime leggi tratte dal *diritto di natura*, e sostenute con l' esercizio della religione loro, come ben descrive quel governo il conte Carli nelle applaudite sue lettere americane.

---

(1) Heineccius, *Prælect. in Grotium*, lib. II, cap. 22, § 10.

§ XVI.

Vi sono stati de' missionarj che per dar risalto e procacciare particolar venerazione alla loro dottrina, zelo apostolico e laboriosa predicazione, hanno fatte descrizioni de' popoli che hanno scorsi, così singolari e strane, come fossero di differenti specie d'uomini. I popoli della California, per esempio, scrisse già un missionario religioso, *non sono uomini più di quello sieno le scimie, non avendo nè riflessione, nè raziocinio*: conviene però egli che questi popoli avessero un' idea di *una divinità tutto spirito*, idea certamente che non possono avere le scimie come bruti. Ma le idee che degli accennati popoli ci hanno date alcuni missionarj, sono contraddette da viaggiatori filosofi che meglio gli hanno esaminati, col trattenersi tra essi, avendoli trovati uomini, quanto all'essenza della natura umana, come tutti gli altri. Avranno avute disuguali cogli Europei le quantità e le qualità delle proprietà fisiche, ma non mai la natura di queste proprietà per essere capaci de' principj della moralità naturale.

CAPO OTTAVO.

Degli Egizj.

§ I.

L'Oriente, secondo la Storia di Mosè, essendo stato la culla, dirò così, del genere umano, e specialmente l'Asia tra tutte

le parti del mondo essendo stata la prima che siasi incivilita, i suoi popoli, e segnatamente gli Egizj, popoli da immemorabile tempo colti e maestri de' Greci (che fra i popoli antichi più di tutti meritano la nostra attenzione), videro nascere e coltivarsi primieramente tra essi la filosofia, le scienze e le arti, e in conseguenza conobbero, rispettarono e coltivarono la *legge naturale* come popoli illuminati e colti, dai quali le più civili nazioni successivamente hanno ricevuti i primi principj delle leggi, delle scienze e delle arti. Si dice che i profeti Geremia e Baruc abbiano i primi introdotte e insegnate le scienze filosofiche agli Egizj. Noi non abbiamo che scarsi frammenti e monumenti delle massime e della dottrina degli antichi filosofi orientali ed egizj, conservati dai Greci, non potendosi fare alcun caso degli scritti attribuiti a Ermete e ad altri sotto il nome di Mercurio, che hanno tutti i caratteri dell'impostura e della favola. Cicerone però afferma (1) che un Mercurio abbia signoreggiato l'Egitto, e lui date il primo e le leggi e le lettere, e forse è questo quel Mercurio Trismegistro di cui in appresso si parlerà. Gli autori sacri nominano spesso l'Egitto (che ai tempi di Abramo era già un possente regno civilizzato in cui fin d'allora era introdotta la circoncisione (2)) sotto il nome ebraico

(1) *De natura Deor.*, lib. III.
(2) Erodoto, lib. II, cap. 104.

ebraico di Misraim, che si fa derivare da un figlio di Cham nipote di Noè, il quale, come già si è esposto poc' anzi, vi introdusse la popolazione, e si crede essere lo stesso che Menes primo re dell' Egitto, da cui fu conservata e tramandata agli Egizj e agli altri popoli orientali la più fedele tradizione de' principj della *legge naturale* specialmente coltivata da' primi patriarchi discendenti da Noè (1). Erano perciò persuasi gli antichi, come abbiamo da Aristotile, da Diodoro (2) e da altri, che gli Egiziani sieno stati i primi ad avere una forma di governo ben regolato e politico coll' istituire una monarchia, e che lo stesso Mosè sia stato un antichissimo legislatore dell' Egitto, come si ha dal citato Diodoro.

§ II.

Si è già accennato che sino dai tempi di Abramo l' Egitto, ove questo patriarca fu costretto per la carestia a ritirarsi, era un possente regno civilizzato e industrioso, distribuito in un certo numero di provincie, o sia dipartimenti (3) con una

---

(1) Diogene Laerzio, lib. I, § 10 e 11, riferisce che un certo Ecateo di Abdera abbia scritta la storia della filosofia degli Egizj, ma quest' opera è perita con tante altre.

(2) Aristot., *Probl.*, lib. VII, cap. 10. *Meteorolog.*, lib. II, cap. 14.
Diodor., lib. I.
Plinio, lib. VII, sect. 67.

(3) Diodor., lib. I. — Strabo, lib. XVII; — e la *Genesi*, cap. 41, vers. 34 et 46.

popolazione, al dire di Diodoro di Sicilia nel libro primo, che arrivava a sette milioni di abitanti. Questo regno, descritto così possente, fu primieramente conquistato senza resistenza da Nabucodonosorre, indi da Ciro; e poscia ribellatosi sotto Cambise, fu da questi sottomesso, e per isprezzo degli Egizj fece in loro presenza ammazzare il loro dio Apis, figurato nel corpo di un bue. Fu pure fra gli antichi conquistatori dell' Egitto Sesostri il quale si faceva chiamare Sesostri re dei re e signore de'signori, pieno d'orgoglio e di superbia, ma che poi abbandonò le conquiste, e si riputò beato della sola gloria di averle fatte (1). Alessandro successivamente, Cesare, Augusto e il califfo Omar conquistarono con molta facilità questo regno. I popoli di Colchos, sotto il nome di Mammalucchi, s'impadronirono successivamente dell' Egitto al tempo del fanatismo delle Crociate. Finalmente Selimo, sultano de' Turchi, lo ritolse ai Mammalucchi, e lo tramandò a' suoi posteri sino a questi tempi. In queste vicende e catastrofi politiche la nazione egizia andò successivamente a perdere l'antico splendore di una nazione colta e industriosa, ad istupidirsi e quasi abbrutirsi, incallita sotto il barbaro maomettano dispotismo.

§ III.

Era l' Egitto, ai tempi nei quali formava

(1) Erodoto e Diodoro, lib. I.

un regno fiorente e civilizzato, diviso nella sua popolazione in tre classi, in sacerdoti (ai quali soli si faceva la circoncisione differente da quella degli Ebrei (1)), in soldati e in lavoratori, o artigiani, come abbiamo da Diodoro nel suo primo libro. Quindi Strabone, nel già citato luogo, in conseguenza di questa divisione riferisce che in ciascheduna provincia le terre erano divise in tre parti, destinate ai tre stati differenti nei quali erano distinti gli abitanti. Abbiamo pertanto dalla Sacra Storia di Mosè, che al tempo di Giuseppe figlio di Giacobbe cadauno degli abitanti nell'Egitto possedeva di proprio privato diritto una certa porzione di terreno, che dovette vendere al sovrano nel tempo che la fame pel corso di sette anni afflisse l'Egitto (2), per cui Faraone acquistò tutti i terreni dell'Egitto. Ma perchè i sudditi non si riducessero alla mendicità, furono rendute al popolo le sue terre con patto che pagassero annualmente al regio erario il quinto di tutto il prodotto. Fatti sono questi che trovansi confermati non solo dalla Storia Sacra, ma eziandio da Erodoto e da Strabone.

§ IV.

Si asseriscono descritte in geroglifici sopra certe colonne le leggi del primo legislatore dell'Egitto, al quale si dà il nome di Mercurio Trismegistro, che si pretende essere

(1) *Origines*, lib. V, *contra Cels.*
(2) *Genesi*, cap. 47, vers. 28.

stato un gran filosofo, un gran sacerdote e un gran re. Opinarono alcuni che questo Mercurio fosse lo stesso Mosè, come sopra varie congetture pretendono Natale Alessandro nella sua Storia del *Vecchio Testamento*, e Daniele Wezio nella sua *Dimostrazione evangelica*. Altri però lo hanno creduto un personaggio il quale vivesse dopo Mosè, giusta il parere di S. Agostino (1); altri lo vogliono un personaggio supposto; e altri finalmente lo stimano un nome mistico, con cui non un uomo alcuno che abbia esistito, ma Dio medesimo e la sua sapienza fosse significata, siccome si ha da Alberto Fabricio nella sua Biblioteca greca. L'erudito Wezio nella citata sua Dimostrazione Evangelica (2) osserva che le cose figurate nei geroglifici di quelle colonne, non erano che le dottrine dagli Egizj apprese direttamente con i rispettivi riti da Mosè medesimo, o più probabilmente per mezzo delle relazioni avute da alcuni Ebrei ritornati in Egitto, o in qualunque altro modo tratte dai sacri codici, proposte poi per leggi di un antichissimo e primo legislatore dell' Egitto.

§ V.

Convien dire che la nazione egizia fosse ben colta, incivilita e governata da leggi appoggiate alle tradizioni dei veri e genuini principj della *legge naturale* e della più sana

---

(1) *De civit. Dei*, lib. XXVIII, cap. 35.
(2) Propos. IV, cap. 6 et cap. 13.

filosofia morale, dachè, come scrive Plutarco (1), i sapienti della Grecia medesima e gli antichi filosofi greci, come Solone, Omero, Anassagora, Archimede, Democrito, Talete, Platone, Eudosso, Pitagora e Licurgo si portarono in Egitto per istruirsi vie più colla scienza e sapienza dei sacerdoti e dotti maestri di quella nazione. Confessò ingenuamente Platone stesso, che i Greci abbiano appresa la filosofia dagli Egizj. Diodoro (2) e Plutarco (3) in fatti raccontano che i Greci più illustri nella erudizione e nella filosofia siansi portati nell'Egitto per apprendere ivi le scienze sotto que' maestri, e che Licurgo e Solone abbiano tratte molte cose dalle leggi dell' Egitto per inserirle nelle loro leggi. Anzi abbiamo dal *Sacro Codice*, che lo stesso Mosè è divenuto erudito *in omni sapientia* nell' Egitto (4), che egli illustrò poi co' suoi libri sacri, dai quali trassero poscia gli Egizj medesimi moltissimi riti, come anche gli Ebrei dagli Egizj, presso i quali fecero lunga dimora. Non si sa se la divisione dei giorni dell' anno in settimane sia stata introdotta dagli Egizj, e da questi sia passata agli Ebrei, o pur da questi a quelli; divisione che adottarono poi quasi tutti i popoli, come scrive lo storico ebreo Giuseppe: *Nulla*

---

(1) *De Iside et Osiride*, ex tom. *Oper. moral.*, pag (mihi) 49. — Am. Marc., lib. 22, pag. 346.
(2) Lib. I et V.
(3) Loc. cit.
(4) Philo, *De vita Moysis.*

omnino, scrive egli (1), *urbs est*, *vel Grecorum*, *vel Barbarorum*, *neque ulla gens*, *ad quam non penetraverit mos celebrandi septimi diei quem feriati traducimus.* Tacito (2) crede che questa divisione sia stata introdotta ad esempio del *Sabbato Giudaico*; Erodoto (3) però intende che ella fosse antichissima.

§ VI.

L' ordine de' sacerdoti in Egitto (che formava un corpo separato e distinto, anzi considerato come il primo ordine dello Stato, sempre unito alla persona del sovrano) era sì rispettabile, che, come asserisce Platone nel libro sesto della sua *Repubblica*, qualora eleggevasi un re non ascritto a quest'ordine, era esso obbligato iniziarsi nei misteri sacerdotali per lo stabilimento della sua dignità. Questi sacerdoti e sapienti non usavano di spiegare le loro dottrine che in geroglifici; e quando i popoli dell' Egitto ebbero cognizione dei caratteri alfabetici, i loro sacerdoti introdussero altri caratteri che essi chiamavano sacri per mantenere una superstiziosa barriera tra essi e il popolo. L' arte di nascondersi agli uomini con misteri è sempre sembrata un' arte politica necessaria per governarli, massime dove si fa interessare la religione. Avevano gli Egizj anche i caratteri simbolici, che loro servivano a descrivere particolarmente il corso dei mesi

(1) Lib. II *contra Apion.*
(2) Lib. V, *Hist.*, cap. 4.
(3) Lib. II.

e delle stagioni dell' anno, lo zodiaco e le costellazioni, e da questi caratteri derivarono la superstizione e i pregiudizi popolari ai quali appoggiavano le *leggi naturali* e gli esempi di barbarie che l' uomo è facilmente inclinato a dare allorchè cammina senza altra guida che con quella delle sue passioni.

§ VII.

Dalle famose piramidi d' Egitto innalzate nello spazio di vari anni, e con un dispendio immenso, si deduce l'opinione che prevaleva in Egitto, la quale passò nei Greci, e indi da questi nei Romani, come si rileva dal sesto libro dell' *Eneide di Virgilio*, che in capo a dieci secoli l' anima dovesse ritornare nel suo primiero corpo. Quindi si procurò da quei re e grandi, che il loro corpo si conservasse mille anni intiero, e salvo da ogni corruzione, e perciò colle piramidi si formavano sepolcri riparati dalle ingiurie del tempo e dall' influenza dell' aria che corrompere potesse i corpi per altro già imbalsamati. Alla fabbrica di queste piramidi dovette però aver parte particolarmente il dispotismo accompagnato dalla vanità e dalla superstizione. Si ha adunque argomento di credere che il governo dell' Egitto fosse dispotico, e tale lo fa supporre ancora nella sua storia Mosè, dal dispotismo specialmente con cui trattò Faraone (che nel linguaggio dell' Egitto vuol dire il re della nazione) il popolo ebreo; dispotismo però che, rispetto agli Egizj, distinti dagli Ebrei, doveva essere temperato e modificato dalle avite politiche leggi, e quindi

considerarsi piuttosto per una monarchia assoluta che come dispotismo, nel suo rigoroso senso.

§ VIII.

Abbiamo qualche notizia e cognizione più delle leggi criminali che delle civili degli Egizj, poichè di quelle fanno menzione gli storici, e di queste non si trova che alcun istorico ne faccia menzione particolare. Forse i costumi avranno supplito in parte alle leggi civili, e forse, appartenendo i terreni al principe, rispetto alla proprietà di questi e alle successioni collaterali, non vi sarà stata altra legge che la volontà di lui; e rispetto ai discendenti per le successioni si sarà osservato precisamente il *diritto di natura*. Per legge però del principe nelle successioni de' discendenti dovevano aver parte come legittimi i figli ancora avuti dalle loro schiave (1). Tutte le leggi pertanto venivano emanate e stabilite dal principe assistito dal consiglio di uomini sapienti e letterati, che dietro la tradizione e cognizione dei veri e genuini principj della *legge naturale* suggerivano ottime ed opportune leggi. Fra le leggi spettanti alla polizia viene commendata dagli scrittori politici (2) quella di Amasi contro gli oziosi, e così è riputata molto opportuna e savia quell'altra che obbligava ogni abitante dell' Egitto di

(1) Diodor., lib. I, pag. 91.

(2) Bodinus, *De repub.*, lib. V, cap. 2, pag. (mihi) 839.

presentarsi ogni anno avanti un determinato magistrato, e dar conto del genere di vita che professava, e in qual modo e con quai mezzi vivesse: legge certamente assai opportuna al sistema politico d'ogni governo, e providenza molto saggia e utile che seriamente dovrebbe interessare il magistrato della polizia; ma in uno stato troppo vasto ed esteso non sarebbe questa legge possibile, o almeno facile ad eseguirsi, se non si facesse eseguire per mezzo di persone delegate precisamente alla magistratura della polizia in ogni provincia dello Stato.

§ IX.

Nelle leggi criminali degli Egizj si è osservato che le medesime eccedevano nelle pene e ne'supplicj severissimi quella giusta proporzione e misura che dallo spirito della polizia civile, guidato da quello della *legge naturale*, viene stabilita. Barbara e crudele era segnatamente quella legge che puniva l'adulterio col taglio del naso per l'adultera, e rescissione delle parti virili per l'adultero, alla qual pena era pure condannato chi avesse violata una donna libera (1). L'omicidio, senza alcuna distinzione, se fosse stato commesso con impeto di collera, per propria difesa, per mera colpa, o proditoriamente e dolosamente, era

(1) Diodor. Sicul., lib. I et lib. II, cap. 2, *Delle pene imposte all'adulterio da altre nazioni.* — Veggasi Giustino, lib IV. — Plutarco, *Vita Solonis* — Valer. Massimo, lib. VI, cap. 8; — ed Eliano, *Variar.*, lib. XII.

un delitto sempre capitale, ma colla qualità di parricidio si puniva col fuoco. Non facevasi nè meno distinzione se l'omicidio fosse di un uomo libero o di uno schiavo, poichè la legge saggiamente voleva che la vita degli uomini non dovesse dipendere dalla loro condizione civile o servile. Chi manifestava semplicemente un segreto affidatogli, o avesse offesa gravemente l'altrui fama e onore, incorreva la pena del taglio della lingua; e a chi adulterate avesse le monete, i pesi, aperte le lettere dirette ad altri, e rotti i suggelli, venivano tagliate le mani (1). Era pure un gran delitto per colui che avendo potuto salvare la vita ad alcuno, non l'avesse fatto. Ma avrebbesi dovuto almeno eccettuare il caso del pericolo e danno della propria vita per salvare l'altrui, e così non urtare coi principj del *diritto naturale*. *Succurram perituro, sed ut ipse non peream*, come dice Seneca. Questo non poteva essere che un delitto di ommissione, che gli Spartani ancora punivano, come riferisce Plutarco (2), secondo la civile moralità de' quali inoltre *qui se præsente peccantem non castigaret verbis, in eadem erat culpa cum delinquente*: sembra che essi lo considerassero come complice del delitto, perchè tacendo, ei mostrasse di approvarlo. La pena del taglione era pure adottata fra le leggi criminali degli Egizj, benchè non possa

(1) Diodor., lib. II, pag. 177.
(2) *Institut. Lacon.*, tom. II, pag. 237.

essere sempre civilmente e moralmente proporzionata al delitto. La severità delle pene proverebbe il dispotismo nel governo dell'Egitto, poichè questa, come riflette il Montesquieu (1), conviene particolarmente alla indole e natura del governo dispotico, il cui principio deve essere il terrore, mentre quello della monarchia costituzionale deve essere l'onore e la virtù.

X.

Il falso testimonio e lo spergiuro, particolarmente come un doppio delitto nell' ingiuria fatta alla religione, e nella violazione della fede umana, vincolo sacro della civile società, così pure la bestemmia come un grave insulto recato alla divinità, erano delitti gravemente puniti presso gli Egizj; ma sembra che questi delitti siano stati copiati dalle leggi ebraiche, le quali nelle loro pene più contemplavano la religione che l'interesse e il bene della civile società. I calunniatori, che potevano essere ascritti nella classe dei falsari, erano condannati giustamente al medesimo supplizio al quale l'accusato sarebbe stato condannato se fosse stato verificato il delitto appostogli (2). Diodoro di Sicilia ci ha conservata una giustissima ed equissima legge degli Egizj, la quale spettando più alla polizia che alle leggi criminali, vietava ai creditori di tenere ne' lacci

(1) *Spirito delle leggi*, lib. VI, cap. 9.
(2) Diodor., lib. I, p. 88 e 89.

i debitori e farli schiavi; legge successivamente adottata da Solone (1), ma dalla tirannia dei decemviri non ritenuta nelle dodici Tavole, poichè in Roma si era introdotto l'abuso di fare schiavi e vendere i debitori non solvibili (2). Cento venti anni però dopo la legge delle XII Tavole, cioè nell'anno 428 di Roma, poichè i Romani cominciarono a vestire un carattere più dolce e umano, i consoli promulgarono la legge che ai creditori tolse il barbaro diritto di tenere in servitù i loro debitori, e venderli, colla massima giustissima, che *bona debitoris non corpus obnoxium esse* (3).

§ XI.

Distinta menzione si merita quella legge presso gli Egizj, riferita da Plutarco (4), la quale prescriveva che ogni giudice eletto dal re dovesse nelle mani del re medesimo giurare: *Si vel rex ipse jussisset quid judicare non juste, non obtemperaturos.* Da questa legge, appoggiata alla sola fede di Plutarco che la riferisce, si proverebbe che il governo dei re d'Egitto, creduto dispotico in sè stesso e ne' suoi principj politici, aveva però qualche singolare temperamento e modificazione, perchè la giustizia venisse a dispetto del re medesimo rettamente e imparzialmente amministrata, non ostante che la natura del

(1) Plutarc., *in Vita Solonis.*
(2) Livius, *Decade* I, lib. II.
(3) Id. ibid., lib. VIII.
(4) Plutarc., *Apophtecmata*, vers. 70.

governo dispotico sembri esigere un' obbedienza estrema e cieca ai comandi e voleri del principe, il quale è da desiderarsi perciò in somiglianti governi religioso e giusto, e con un cuore generoso e docile ai consigli di dotti e savj uomini ch' egli siasi trascelti per suoi consiglieri.

§ XII.

Un costume che sembra strano e ributtante riferisce Plutarco (1) degli Egizj, il quale però poteva influire moltissimo nella morale. Costumavano gli Egizj di recare in mezzo ai lieti e geniali convitti un orrido scheletro umano. Questo costume, dice Plutarco, aveva qualche opportunità, *sin minus ad potandum, et deliciis indulgendum, at amicitiam certe, et mutuam acuit charitatem;* costume però sempre barbaro, che poteva sembrare opportuno in quei tempi per prevenire l'intemperanza e il libertinaggio di certi geniali licenziosi convitti.

§ XIII.

Comunque dispotico si volesse il governo dei re d'Egitto (governo che generalmente non ama, nè promuove e coltiva le scienze, ma procura anzi di istupidire i suoi popoli e renderli come stupide mandre ciecamente soggette a'suoi voleri e capricci), si ebbero però in tre principali città dell' Egitto, Tebe (detta anche Teves), Eliopoli e Memfi, pubblici licei e università, nelle quali da'pubblici stipendiati

(1) *In convivio sept. Sapient.*, vers. 61.

professori si insegnava la naturale e civile giurisprudenza, non meno che ogni altra scienza ed arte nota in quei tempi, come riferisce Diodoro Siciliano (1). In Memfi fu successivamente eretta dal re Tolomeo Filadelfo una copiosissima biblioteca con la direzione di Demetrio Falereo, come si ha dallo storico Giuseppe Ebreo, il quale narra ancora che il re Tolomeo, intento ad arricchire la sua biblioteca de' più preziosi e celebri codici, abbia fatto da settanta dotti Ebrei tradurre in greco i libri sacri di Mosè e degli altri sacri scrittori, per quindi collocarli nella magnifica sua biblioteca. Ricca questa di settanta mila volumi, se crediamo ad Ammiano Marcellino (numero per altro eccessivo per quei tempi), fu, per destino troppo funesto alla letteraria repubblica e alla antica storia, per la metà consumata e divorata dalle fiamme, quando ai tempi di Cleopatra Giulio Cesare sottomise all'impero romano l'Egitto, e l'altra metà quando il barbaro Omar avendo soggiogato l'Egitto collo stabilirvi sotto il più duro dispotismo l'ignoranza e la barbarie, la fece servire a riscaldare i bagni de' Musulmani e delle loro sultane.

§ XIV.

Fra le varie saggie e prudenti leggi degli Egizj Diodoro Siciliano (2) ne riferisce una immorale e impolitica (se pure è vera, es-

(1) Lib. I, pag. 48.
(2) Lib. I, pag. 80.

sendo affatto inverisimile) la quale stabiliva che chi voleva darsi al mestiere del ladro deporre dovesse il suo nome presso un certo tale chiamato il *principe de'ladri*, con espressa obbligazione di consegnare a costui quanto esso venisse ad acquistare col rubamento, affinchè le cose rubate si potessero restituire a chi avesse saputo ben provare e identificare il giorno e l'ora del furto patito, e descrivere esattamente la cosa toltagli, nel che non riescendo il derubato, era a profitto del ladro il furto. A Licurgo ancora, come si vedrà in appresso, fu imputato un tale strano istituto, che doveva ripugnare ai principj del *sistema civile e politico* da lui medesimo colle sue leggi introdotto in Sparta. Chi non vede in fatti che con un tale istituto incivile e immorale insieme si veniva a corrompere il carattere e i costumi del popolo colla doppiezza, colla destrezza nelle frodi, colla pratica d'ogni sorta di artifici e di raggiri, col sospetto e colla diffidenza reciproca, e che quindi un tale istituto era troppo evidentemente pregiudizievole alla civile e politica tranquillità e sicurezza, e opposto direttamente a quella unione e concordia che forma il nodo necessario alle civili e politiche società?

§ XV.

Il precetto della legge naturale, *di onorare i proprj genitori* come autori del proprio essere, non era osservato dagli Egizj, rispetto specialmente alla madre, che essi consideravano come *semplice meccanico istromento* della generazione: onde pensa erudita-

mente il Clerc nella sua opera sul decalogo, che sia stato nel quarto precetto distintamente aggiunto ed espresso di onorare non meno del padre la madre ancora, perchè venendo gli Ebrei dall' Egitto, facilmente potevano essere imbevuti delle massime stesse degli Egizj intorno l'onore e rispetto dovuto alla madre.

§ XVI.

Presso gli Egizj la poligamia era permessa, se crediamo a Diodoro (1): e nè meno il matrimonio tra fratelli e sorelle era vietato; ma Erodoto (2) all'incontro espressamente accerta che gli Egiziani non potevano sposare che una sola donna. La poligamia è di due sorta, una è quella di una donna che si congiunga con più mariti, detta *poliandria;* l' altra è quella di un marito di più mogli, che dicesi *poliginia*. Discorrendo particolamente di questa, che, secondo Diodoro, era praticata dagli Egizj, e che Platone voleva introdurre nella sua metafisica *Repubblica*, se ripugni intrinsecamente al *diritto di natura* varie sono le opinioni degli eruditi e de' filosofi. Presso gli Ebrei non era punita, anzi sembra autorizzata la poliginia, perchè entrava nella economia della religione giudaica che si voleva tutta profetica; quindi nella speciale poligamia di Davide, di Salomone e degli altri re e profeti, i SS. Padri e interpetri ravvisano profondi misteri e profezie recondite. Il filosofo

(1) Loc. cit., pag. 16. — Philon., *De spec. leg. ad sextum præceptum*.

(2) *Historiar.*, lib. I.

non si appaga di interpretazioni troppo misteriose e arbitrarie, ma esige ragioni chiare e precise raggirandosi nella sola sfera civile e politica, e non in quella dei misteri celesti, che eccede la capacità nostra e il nostro intendimento.

§ XVII.

Il sistema civile e politico stabilito fin da principio nella umana società, è quello che specialmente ha introdotte le leggi contro la poligamia, o sia poliginia, e stabilita la digamia de' matrimoni. Sembra che l'interesse del buon ordine, della disciplina domestica e della pace e tranquillità delle famiglie che danno la forma e fanno la connessione della intiera civile società, dovesse esigere necessariamente che fosse proscritta la poligamia con leggi costanti e severe. A tutto ciò si aggiunge la necessità della morale certezza de' proprj figli per l'obbligo ingiunto al padre dal *diritto di natura* medesimo, di educarli e alimentarli, che non si può ottenere così facilmente che col matrimonio di una sola donna, per cui i popoli colti e le leggi romane vogliono che si abbia per padre quello che la cerimonia ed il contratto del matrimonio dichiarano tale. L'ordine ancora che la stessa *legge naturale* prescrive nelle successioni ereditarie, esigeva necessariamente nella conservazione e propagazione della umana specie nel matrimonio la precisa digamia, cioè l'unione di due soli individui, per accertarsi della prossimità de' gradi di parentela dei chia-

mati alle ereditarie successioni. Si è osservato che non è la poligamia nè pure vantaggiosa alla umana generazione, e che riesce dannosa a' figliuoli medesimi, poichè nè il padre, nè la madre possono avere il medesimo affetto per la loro prole, nè i figli tra essi come fratelli e sorelle.

§ XVIII.

Non pertanto nel secolo decimo sesto la poligamia, o sia poliginia, di Filippo langravio di Assia fu difesa da Ulderico Neabulo (nome supposto, sotto cui forse si nasconde quello di Lutero, o di alcuno dei suoi seguaci), nel suo libro di digamia. Sostenevano lecita la poligamia gli Anabattisti di Minster ed il cappuccino apostata Bernardino Ochino, di cui parla il Bayle nel suo *Dizionario storico critico*, alla parola *Ochinos*. Contro l' Ochino scrisse particolarmente Teodoro Boza; e Giovanni Lysero nel secolo decimo settimo, ora sotto il nome di Teofilo Meteo, ora sotto quello di Gotliebe Vermundo, pubblicò molti scritti apologetici della poligamia. Si opposero a costui varj scrittori tedeschi, finchè dopo essere stato frustato il Lysero per le sue strane e riprovate opinioni fu proscritto dalla Svezia.

§ XIX.

Presso i Romani era assolutamente proibita la poligamia, ed era notata d' infamia, come abbiamo dall' *Editto perpetuo* (1). Ma Elio

(1) Vide leg. 2, cod. *de incest. et inutil. nuptiis.*

Cecinna non pertanto, spinto da Giulio Cesare, nel torbido suo tribunato tentò di stabilirla con una positiva legge, senza potervi riuscire, come abbiamo da Svetonio (1). Dione Cassio poi narra che l'adulazione del senato di Roma, avvilito dalla prepotenza di Cesare, arrivò a proporre un decreto per cui davasi il diritto a Cesare, che era nell' età di cinquantasette anni, di usare di tutte le donne che egli desiderasse (2). Marco Antonio, celebre triumviro, fu il primo che, per testimonianza di Plutarco (3), avesse, avute due mogli. L'imperatore Valentiniano III pretese di poi di autorizzare la poligamia con una costituzione particolare (4), ma questa non ebbe alcun effetto, come avvisa il Brissonio (5): anzi che sempre la poligamia presso i Romani sia stata riputata infame, ha osservato Pietro Gianone nella sua *Apologia alla Storia del regno di Napoli* (6). Erodoto nel suo primo libro asserisce che tutte le donne babilonesi erano dalla legge obbligate a prostituirsi, almeno una volta nella loro vita, agli stranieri nel tempio di Venere. Ma Erodoto ha spacciate molte favole, e tra le altre deve esser questa (se non intendesse

---

(1) *In vita Julii Cæsaris*, cap. 52.

(2) *Uti uxores liberorum creandorum causa quas et quot ducere vellet, liceret.* Svetonius, loc. cit.

(3) *In vita Marci Antonii*, pag. 972.

(4) Socrates, *Histor. eccles.*, lib. IV, cap. 30. — Nicephorus, *Histor. eccles.*, lib. II, cap. 53.

(5) *De jure connubior.*, pag. 292.

(6) Cap. 10, § 2 in fine.

forse parlare che delle meretrici stabilite in tutte le grandi città), perchè un tale infame istituto de' Babilonesi sarebbe stato troppo ripugnante al *senso naturale medesimo*, non che alla *ragione civile e politica.*

§ XX.

Le nozze tra' fratelli e sorelle, permesse e praticate nell' Egitto, ritenendo i primi originali principj del *diritto di natura*, in onore della loro dea Iside (1), ad alcuno non sembrano ripugnanti direttamente a questo diritto, poichè propagossi necessariamente ne' suoi primi principj e nella immediata discendenza di Adamo, e poscia in quella di Noè, l'uman genere per la congiunzione tra' fratelli e sorelle. In fatti il *diritto di natura* per sè stesso non conosce alcun grado proibito nella congiunzione dei due sessi nel matrimonio, non esigendo che la facoltà e potenza di generare per essere abilitato al matrimonio. I gradi di consanguineità, di cognazione e affinità, che ostano al matrimonio, si vogliono stabiliti, per ragione di convenienza naturale, civile e politica, dalle sole leggi civili, e dietro queste dalle ecclesiastiche ancora, e in conseguenza l'incesto non è delitto se non per disposizione delle leggi civili ed ecclesiastiche.

§ XXI.

V'ha però opinione che i matrimoni tra' fratelli e sorelle sieno vietati per una legge

(1) Diodor, lib. I. — Philo Jud., *De special. legib.*, p. 780. — Pausan., lib. I, cap. 7.

positiva da Dio a' nostri progenitori rivelata, e intimata allorchè il genere umano, per propagarsi, non aveva necessità delle nozze tra' fratelli e sorelle; e dalla costante tradizione di questa legge, come legge di natura, passata anche ne' gentili e in ogni altra nazione, si fa derivare quell' orrore sommo, quel raccapriccio che presso i Greci tragici manifestarono i Tiesti, gli Edippi e i Macarei avvedutisi dell' incestuoso furtivo commercio avuto colle proprie sorelle. Simili nozze furono in fatti detestate presso i Romani ed altre nazioni (1). In Atene non pertanto, per un istituto civile stabilito da Solone, praticavansi senza difficoltà queste nozze, ristrette però alle sole sorelle consanguinee, escluse le uterine (2). Ma Cimone ateniese aveva per moglie una sorella germana, come abbiamo da Cornelio Nipote nella di lui vita. Gli Spartani all' incontro si ammogliavano con le sorelle uterine, e non con le consanguinee, come prescrisse Licurgo nelle sue leggi (delle quali si parlerà a suo luogo), e riferisce Filone scrittore ebreo, riportato dal Puffendorfio (3). Platone permette indistintamente nella sua *Repubblica* tali matrimoni, e gli storici attestano che un tal costume si osservasse anche presso i Persiani (4).

---

(1) Plutarc., *Quest. rom.*, pag. 265.
(2) Cornel. Nepos, *in præfat. et in vita Cimonis*.
(3) *De jure nat. et gent*, lib. V, cap. 1, § 34.
(4) Strabo, lib. 25. — Diog. Laert., *in proœm* — Q. Curtius, lib. VIII, cap. 2.

§ XXII.

La più orribile e la più mostruosa idolatria in cui caddero successivamente gli Egizj, divenne la loro abbominevole religione. Adoravano essi come divinità i più sozzi e immondi animali e gli stessi semplici che produce il terreno, onde ebbe ad esclamare, deridendo gli Egizj, Giovenale (1): *Oh sanctas gentes, quibus hæc nascuntur in hortis numina.* Deride gli Egizj su questo proposito Cicerone ancora (2). Cambise, figlio di Ciro, che conquistò e unì l'Egitto qual provincia al suo regno di Persia, detestò altamente una sì stupida superstizione degli Egizj, facendo abbruciare quanti simulacri delle deità egizie poteva avere, come riferisce Erodoto (3). Sembra per altro incredibile che un popolo, il quale altronde si mostrò illuminato e colto sino ad essere il primo a somministrare agli altri la cognizione delle scienze e delle arti, e ad essere quindi stato, dirò così, il maestro delle altre nazioni, come abbiamo già accennato, abbia potuto cadere nella cecità mostruosa ed estrema di una idolatria così brutale.

§ XXIII.

Ella è quindi opinione degli storici, che all'Egitto si debba la prima e principale origine della idolatria, benchè S. Gregorio Tu-

(1) *Satyr* XV.
(2) *De natura Deorum*, lib. I.
(3) Lib. III.

ronense la voglia attribuire a Chus, figlio primogenito di Cham, insieme all' *arte magica* (1). Ad ogni modo l' astronomia cui si applicarono sino da' primi secoli gli Egizj per fissare il tempo preciso dell'accrescimento e descrescimento del Nilo, e una certa regola al corso delle stagioni e mesi dell' anno, fu il vero primo seme e occasione della idolatria. L'abuso del linguaggio astronomico nelle figure simboliche, prese poi per oggetti reali, la superstizione e l' ignoranza successivamente congiuntesi, hanno in progresso collocate delle divinità negli astri, nelle costellazioni e nei pianeti creati alla direzione dei varj periodi della rivoluzione dell'anno. Pieni singolarmente d'ammirazione gli Egizj nel contemplare il sole, si sono indotti ad adorarlo in vece di quello che lo ha creato. Sotto varj simboli, figure e nomi prestarono successivamente un culto distinto al sole e alla luna eziandio posta a fianco del sole, come la regina e la seconda nell' ordine delle potenze celesti, ora sotto il nome di *Iside*, e ora sott' altro simbolo e nome.

§ XXIV.

L'Egitto fu certamente, dirò così, la coppa dove era contenuto il veleno della idolatria, ed i Fenicj son quelli che viaggiando per tutto come negozianti e commercianti i più celebri di que' tempi, hanno presentata questa coppa funesta alla maggior parte delle

(1) *Histor. franc.*, lib. I, cap. 5.

nazioni dell' universo. Imperocchè la fecondità e fertilità singolare dell' Egitto traeva in quel felice paese il commercio specialmente del grano, di cui abbondava in eccesso. I Fenicj pertanto, popoli i più commercianti di quell' epoca, che trasportavano sopra tutte le coste del Mediterraneo il grano che avevano preso nell' Egitto, facendo di esso un ricco fondo di traffico, mossi di maraviglia, e pieni di rispettose idee pei riti e le feste che in Egitto si praticavano e si facevano intorno le figure simboliche che abbiamo accennate, e considerando l'abbondanza e fertilità del paese come un frutto e guiderdone della religione degli Egizj, comunicarono e insinuarono questa stessa religione in tutti i paesi dove pel loro vasto commercio si diffondevano. Si aggiunga inoltre, che avendo gli Egizj propagate varie colonie in diversi paesi, con esse avranno introdotta insieme la loro idolatria.

CAPO NONO.

De' Caldei ed Etiopi.

§ I.

Passando a' Caldei, popoli limitrofi all'Egitto, e che dall' Egitto in origine probabilmente derivarono, onde ritennero molti costumi e riti degli Egizj, si osserva in primo luogo che quando Nino fondò la vasta monarchia dell' Assiria, estese la sua conquista anche sopra la nazione caldea unitamente all'Egitto. Ma questa nazione aveva già compiuto un

gran corso verso la civiltà nelle vicende politiche dei regni che avevano preceduto quello di Nino, se crediamo agli antichi storici. Mosè non ha fatto parola sopra l'impero d'Assiria e la Caldea, sol che riferisce che Assor lasciò Babilonia per ritirarsi nel paese che di poi fu chiamato Assiria, ove fabbricò Ninive ed altre città. Si pretende però da alcuni commentatori, che Assor sia Nemrod, che da Senaar siasi inoltrato nella Assiria e vi abbia stabilito il suo regno. Comunque sia, come conquistatore Nino doveva stabilire il governo dispotico ne' paesi conquistati al di dentro, e così farsi più potente al di fuori, giacchè per far progressi nella conquista, il conquistatore deve poter disporre liberamente delle forze dello Stato in cui regna. Le nazioni, quando sono stanche di tanti urti e reazioni nelle varie vicende civili e politiche sofferte, facilmente si abbandonano in balía di un conquistatore che ha saputo valersi della spossatezza della natura umana che succede alle catastrofi politiche. Così avvenne della nazione caldea ed egizia sotto Nino, e per molti anni sotto i suoi successori, che con la pace e colla giustizia regnando, dietro l'esempio di Ninia figlio di Niao, che succedette non già al padre, ma alla madre Semiramide (che fu il più antico esempio che la storia ci somministri di una donna che abbia da sovrana seduto su un trono; esempio però che successivamente si è veduto più volte), il loro dispotismo esercitavano con somma modera-

zione, e molti costumi e le aviti leggi delle nazioni conservando. A Ninia si attribuisce la distribuzione o divisione dell' impero assiro (in cui era compresa la Caldea) in provincie o governi, uso politico ed economico che si mantenne fra quei popoli (1); e finalmente si dice che con la pace e con la giustizia abbia Ninia regnato lungo tratto sopra gli Assiri, se crediamo alla storia di que' tempi.

§ II.

Il lungo vuoto di circa otto secoli, che si osserva nell' antica storia da Ninia a Sardanapalo, deriva dachè i principi che pacificamente regnarono in que' tempi, alieni dalla guerra e dalla conquista, non lasciarono memorie interessanti per la storia delle nazioni e de' regni e governi, giacchè gli storici, portati a descrivere guerre e conquiste, non si sono curati di scrivere la storia de' pacifici Assiri, dati, come alcuni asseriscono, all'ozio, alla crapola e alla effeminatezza (2). Dopo la tragica morte dell' effeminato Sardanapalo, perduto sempre nella crapola e nell'ozio, sorsero successivamente sopra le rovine della monarchia assiria, in cui era involta anche la nazione caldea, varj conquistatori che divisero tra essi le spoglie; ma nella narrazione de' pretesti, titoli e motivi giusti o ingiusti delle rispettive conqui-

(1) Herodot., lib. I. — Strabo, lib. XVI.
(2) Diodoro, lib. II. — Giustino, lib. I. — Plutarco, *De fortuna sive virtute Alexandri.*

ste, la storia è negligente e piena di contraddizioni e di tenebre (1). Si è distinto però tra questi Sesostri re d' Egitto (figlio di quel Faraone che afflisse gli Ebrei e ne portò la pena), di cui si è già accennato al § II del capo VIII, sì celebre per le vastissime sue conquiste, che poi abbandonò, beato riputandosi, dentro i limiti del regno d' Egitto, della sola gloria di averle fatte (2). La storia antica pare che riprenda Sesostri di avere abbandonate le sue conquiste, e di essersi ritirato a vivere pacifico e quieto nella reggia di Memfi; ma il filosofo ragionevole che deve desiderare la placidezza, la pace ed il riposo civile e politico delle nazioni e popoli, di Sesostri forma anzi un eroe, poichè abbandonò la frenesia delle conquiste per lasciare alle nazioni e popoli godere uno stato tranquillo, quieto e pacifico; frenesia però che condusse per lo più i conquistatori ad essere finalmente sepolti sotto le rovine delle stesse conquiste, come un recente esempio abbiamo in Napoleone Bonaparte, che tanto luminosa figura fece nel mondo politico.

§ III.

Parlando de' Caldei distintamente, questi della coltura e delle scienze delle antiche nazioni orientali fanno singolarmente a noi fede. Si pretende che le loro prime istruzioni scien-

---

(1) Puffendorf, *Introduct. ad histor.*, tom..
(2) Herodot., lib. I. — Diodor. Sicul., lib. I.

tifiche le abbiano avute dai profeti Daniele ed Ezechiello. L' astronomia in ispecial modo era da' Caldei coltivata, così pure la filosofia naturale (1). Riferivano però i Caldei ogni fonte della loro filosofia e scienza morale agli oracoli di Zoroastro, di cui intorno l' età, origine e vita ogni cosa è incerta. Plinio (2) conta fino a cinque Zoroastri, tra i quali al più antico attribuisce molti poemi intorno le cose naturali, che poi per apocrifi e supposti furono riconosciuti dall'erudito Wezio (3), dal Burnet, dal Du Pin e dallo Stanlej, il qual ultimo non accorda al Zoroastro Caldeo altra epoca che dall' anno 3624 del periodo Giuliano, vale a dire alcuni secoli dopo Mosè, ai tempi di Nino. Ma l' Wezio pretende anzi, che sotto il nome di Zoroastro Caldeo s' intenda Mosè medesimo. Altri però pretendono, come si può vedere presso lo Stanlej (4), che il Zoroastro Caldeo fosse Cham, figlio di Noè, che il primo insegnò l' idolatria e introdusse l' astrologia e le arti magiche. Checchè ne sia dell' autore, gli oracoli attribuiti a Zoroastro furono già raccolti da Gemistio Platone, da Michele Pzello e da Francesco Patrizio, de' quali fa onorevole menzione Giovanni Alberto Fabrizio nella sua *Biblioteca greca* (5).

---

(1) Diodor. Sicul., lib. II, cap. 29.
(2) *Hist. natural.*, lib. II, cap. 1.
(3) *Demonstrat. evangel.*, lib. IV, cap. 5.
(4) *Histor. philosoph. oriental.*, part. XIII, sect. I, cap. 3.
(5) Sect. I, cap. 36, § 10.

§ IV.

L' astrologia giudiziaria, illusione ripugnante ai lumi e principj della ragione e senso naturale, si riteneva ancora, e si professava da' Caldei in singolar modo, come riferiscono alcuni antichi scrittori. Questa nei Caldei si può attribuire allo studio dell'astronomia, in cui si distinguevano dalle altre nazioni, essendo da essi con più diligenza coltivato. Credevano pertanto nella forza degli influssi degli astri sopra l'umana libertà morale, nel cieco destino originato dal moto periodico e regolare degli astri e delle stelle e costellazioni predominanti, nei quali immaginarj supposti fondavano le predizioni delle umane vicende, riputando insieme per profondi e divini misteri e per fatidichi emblemmi i sogni medesimi, come narra lo Stanlej nella sua *Filosofia orientale* (1). Per la qual cosa sono notati di fanatismo i Caldei da Plutarco (2), fanatismo tanto più detestabile, dachè nell' astronomia riponevano le loro speranze e i loro timori, e facevano da questa dipendere la loro morale, la loro politica e la loro religione.

§ V.

L' astrologia per sè tende a distruggere e rovinare ogni virtù morale e civile. Alla prudenza, alla sperienza ed alle savie precauzioni sostituisce formole superstiziose e pra-

(1) Part. XIII, sect. II, cap. 12.
(2) Plutarc., *in Apophtecmat.*

tiche puerili. Toglie il coraggio e avvilisce con ispauracci meramente fondati sopra spiegazioni fantastiche e chimeriche. Abolisce l'esercizio del bene, e mette in quiete i colpevoli con rifondere sull'inevitabile impressione del pianeta, che si dice dominante, la colpa, opera della loro depravazione. Questa facilità di acchetare la propria coscienza e far tacere i rimorsi della sinderesi, è appunto quella segreta ragione per cui gli ambiziosi e i voluttuosi, mentre non hanno pel Vangelo e rispetto e fede, ricevono poi con una cieca credulità le predizioni dell'astrologia con raziocinj i più inverisimili e strani. Vi furono principi infatuati nell'astrologia, come anche uomini altronde giudiziosi e prudenti. Converrà sempre dire che in questi la religione non avesse gran radice nel cuore, poichè la vera religione distrugge tutti i prestigi dell'astrologia.

§ VI.

Plutarco (1) accusa i Caldei di una stupida, insensata e cieca servitù verso i loro re e sovrani, riguardati come divinità, per cui questi, per un atto dell'assoluto loro dispotismo sopra il corpo medesimo de' loro sudditi, facevano battere con verghe a loro capriccio anche i personaggi principali dello Stato, spogliati delle loro vesti a guisa dei più vili abbrutiti schiavi, e svellere persino dalle loro teste i capelli. *Oh demens ita servus*

(1) Loc. cit.

homo! Questo sì barbaro, sì rozzo e crudele costume fu corretto finalmente da Artaserse, il quale volle bensì che i magistrati del regno si spogliassero, ma per far battere, in vece del corpo, le loro vesti; costume questo pure, se non crudele, sciocco certamente e puerile, se pure è credibile quanto a questo riguardo Plutarco asserisce.

§ VII.

Degli Etiopi discorrendo, v' è chi pretende che questi pure fossero una colonia degli Egizj, ma altri hanno opinato che piuttosto questi fossero da prima una vera colonia etiopica. Ciò però in che comunemente si conviene, egli è che le leggi, i costumi e i riti egizj si osservassero fra gli Etiopi niente meno che fra i Caldei, come si è rilevato da parecchie notizie tramandateci da Erodoto e da Omero, da cui intende Diodoro, interpretandolo, dedurre che prima di tutte le nazioni il culto nei sagrificj e nelle cerimonie religiose avessero verso la divinità stabilito gli Etiopi. Omero, fido custode delle antiche tradizioni, dice in fatti nella sua *Iliade* poeticamente, che spesso si portavano gli dei a banchettare presso la giusta ed irreprensibile etiopica gente.

§ VIII.

Sono particolarmente ancora celebrati dagli antichi storici gli Etiopi per le massime che professavano di una somma equità naturale, e per quella singolar venerazione e rispetto con cui riguardavano i loro re, che Plutarco asserisce loro sacerdoti ancora, giacchè tra

questi venivano eletti (1), riconoscendoli come da Dio stabiliti per il migliore governo loro civile e politico, e quindi immuni di ogni resistenza finchè usassero del giusto loro potere, con quei diritti necessariamente annessi alla sovranità. Ritenevano gli Etiopi per principio quell' avvisamento che abbiamo da uno scrittore politico (2), che nella obbligazione di obbedienza e piena sommissione de' sudditi stia tutta la forza della civile società e del governo, e quindi la felicità, sicurezza e tranquillità dello Stato. La religione cristiana, benchè abbia abolito e proscritto il dispotismo nell' Etiopia, ha però non pertanto confermati gli Etiopi nell' accennato naturale e politico principio. Insegnavasi ancora presso gli Etiopi di guardarsi dal commettere alcuna azione turpe che ripugnasse alla ragione naturale, di esercitare la fortezza d'animo e di sprezzare la morte, siccome ci fa fede, dove più diffusamente delle virtù degli Etiopi entra ragionando, Diogene Laerzio (3).

§ IX.

La religione cristiana, ad onta della grandezza dell' impero e del vizio del clima, ha proscritto dall' Etiopia il dispotismo che nei paesi circonvicini vi regnava. I precetti della legge e religione cristiana sono pieni di idee eccellenti sopra i doveri naturali e civili del-

(1) Diodor. Sicul., *Rerum antiq.*, lib. IV.
(2) Burlemach, *Du droit politique*, part. II, chap. 7.
(3) *Histor. philosoph.*, sect. III, cap. 8, § 1.

l'uomo, e rappresentano in conseguenza il dispotismo come un governo ingiusto, barbaro e dalla ragione naturale riprovato, e rendono quindi il governo monarchico più rispettabile, più accettevole e più adattato alla civile e politica società. La virtù della carità, tanto inculcata e predicata dalla religione cristiana nel suo santo Vangelo, è un vincolo che stringe e lega gli uomini tra essi moralmente, e mantiene così vie più strettamente unita la società civile. La dottrina cristiana dirige l'uomo alla sua perfezione ed alle pratiche della virtù fondata sopra la fede, ed essendo questa perfezione la via della salute, è quella insieme che ci fa viver felici sopra la terra nella stessa civile società.

CAPO DECIMO.

Degli antichi Persiani.

§ I.

Ciro, figlio di Cambise, re di Persia, per la via delle virtù e de' vizj de' quali è singolarmente notato nella storia, riescì ad essere uno de' maggiori conquistatori dell' Oriente. De' regni da esso conquistati compose l'impero persiano, e lo sollevò ad una somma grandezza e celebrità. Erodoto scrisse molte maraviglie delle imprese e azioni di Ciro; e Senofonte (che fu insieme storico, soldato e filosofo, nudrito nella scuola di Socrate, da cui apprese i principj della morale e della giurisprudenza naturale e civile, e pubblicò

la storia di Tucidide) scrisse, a dir vero, più un romanzo che una esatta storia intorno al suo eroe Ciro, di cui fu compagno nelle militari sue spedizioni e imprese (1). Non pertanto altri storici adottarono la storia di Senofonte senza far caso dei fatti esagerati e alterati che Senofonte riferisce di Ciro per fargli piuttosto un panegirico, che tessere la sua verace storia. Anche Erodoto imitò Senofonte nella sua storia dove parla di Ciro.

§ II.

Ci rappresenta Senofonte nella persona di Ciro un principe ornato di bellissime qualità d'animo e di corpo, educato non solo nelle arti della guerra, ma ne' principj ancora del giusto ed onesto, secondo il *diritto naturale*. Ciò non per tanto ebbe Ciro per massima, come espone lo stesso Senofonte, che il fine della scienza guerriera e del valore militare doveva essere l'acquistarsi molte ricchezze, somma e imponente potenza, e grande fama, senza il qual fine l'uomo guerriero sarebbe un imbecille che somiglierebbe all'agricoltore che il raccolto non tiene per sè, ma lo rende alla terra senza alcun suo frutto. Racconta Senofonte ancora, che l'accennata massima fosse stata insinuata a Ciro da suo padre medesimo, Cambise, il quale gli suggerisse che se voleva essere di

(1) Senofonte, *Cyropædia*, lib. I *et seq.* Erodoto, lib. I. — Giustino, lib. I. — Petavio, *De doct. temp.*, lib. X, cap. 9.

miglior condizione del suo nemico, dovesse usare contro di esso un' insidiatrice dissimulazione, l' inganno, la frode; e che riservar dovesse la fede, la lealtà e la benevolenza per l' amico. Erudito pertanto in questi politici principj, Ciro diresse secondo i medesimi le sue militari imprese; e questo è l' eroe della filosofia morale e politica di Senofonte, il quale fa inoltre un elogio particolare a Ciro pel duello che egli offerse al re Assiro, che saviamente seppe rifiutarlo. Questo duello offerto al re Assiro fu una millanteria più degna di un romanzo che della regale ed istorica gravità. Grozio non per tanto (1) pretende che questo duello si debba annoverare tra gli esempi di giusta provocazione.

§ III.

La prima impresa e spedizione di Ciro contro i Babilonesi fu però a norma del *diritto delle genti*, come pretendono gli scrittori politici, poichè ebbe per oggetto l'equilibrio politico per la gelosia e timore che i Babilonesi, o sia i loro re, cresciuti in potenza, non fossero per tentare qualche impresa contro i Medi, i Persiani ed altri popoli per soggiogarli al loro regno. Questo equilibrio politico tra le potenze, se in sè stesso e ne' giusti suoi limiti può essere un legittimo titolo di guerra, ha però non di rado servito di pretesto a ingiuste invasioni militari e conquiste, come servì successiva-

(1) *De jure belli et pacis*, lib. III, cap. 20, § 23.

mente a quelle di Ciro medesimo, secondo che si ha dalla *Storia greca e romana*. Dell'antichità e dell' uso e abuso di questo equilibrio ha trattato Demostene nella sua *Orazione per i Megalopolitani*, riferita da Davide Hume nel suo sesto discorso *Della bilancia del potere*. Il Gudlingio (1) fra i moderni insegna che il solo timore dell' ingrandimento soverchio di una potenza basti per muoverle guerra, nella quale sua dottrina è assai bene dal Barbeyrac (2) confutato. Questo timore può dipendere spesso dal microscopio morale e politico delle rispettive potenze, e quindi supporsi dove non vi può essere, e somministrare speciosi e ingiusti pretesti di guerre desolatrici contro il *diritto delle genti*. Questo timore sarebbe stato giusto presso i Persiani, e avrebbe dovuto impegnarli a soccorrere e ajutare con le loro forze la Grecia contro Alessandro, come riflette il Puffendorfio nella sua *Introduzione alla storia*, poichè la di lui spedizione e i vasti suoi disegni di conquista o sarebbero stati facilmente soffocati da principio, o nel progresso impediti e repressi, e la Persia si sarebbe sottratta dall' invasione delle armate di Alessandro, e avrebbe conservato pacifico il suo regno.

§ IV.

Entrando a discorrere più generalmente

(1) *Dissertat. status naturæ Hobbesii defensus et defendendus*.

(2) *In Puffendorf.*, lib. VIII, cap. 5, § 5, nota 3.

de' Persiani, lo studio singolare della filosofia morale degli antichi maghi della Persia potè meritare che Barnaba Brissonio ne facesse gli encomj da autorevoli e antiche testimonianze raccolti. Tommaso Hyde, nella sua *Religione de' Persiani*, autore assai accreditato in ciò che scrisse di quei popoli, ci dà anch' egli un'esatta notizia della filosofia e religione degli antichi Persiani, che si vuole essere stata pure tratta dai libri di Mosè (1). Presso di questi la parola *maghi* significava ciò che i Greci intendono per filosofi, cioè uomini sapienti e dotti, come abbiamo da Cicerone (2), onde al riferire del medesimo i re di Persia prima di salire sul trono dovevano essere istruiti sotto la disciplina de' maghi, sotto la qual disciplina fu pure ne' primi suoi anni Ciro (a cui essi interpretarono un misterioso sogno, come asserisce Cicerone), senza che però delle istruzioni de' maghi facesse poi egli grand' uso e profitto. Fra i maghi generalmente i più savi re, o piuttosto i più superstiziosi, sceglievano i loro ministri, i consiglieri di Stato e gli amministratori della giustizia (3). Sotto di un platano, come scrive Ateneo (4), presso i Persiani si dava udienza ai litiganti e si decidevano le liti, costume conforme alla semplicità delle prime genti.

---

(1) Huetius, *Demonstrat. evang.*, proposit. IV, cap. 5.
(2) *De Divinat.*, lib. I, cap. 23.
(3) Agathias, lib. XXIII, cap. 6.
(4) Lib. XII, pag. 539.

§ V.

I Persiani, solleciti di ampliare il loro regno e di estenderne i confini, riflettevano che non avrebbero conquistato e posseduto l'Oriente se non con numerosissimi eserciti. Quindi tutti coloro che con numerosa prole avessero accresciuta la popolazione, venivano con molti splendidi premj onorati e favoriti, e perciò, come scrive Strabone (1): *Ducunt uxores complures, et multas pellices alunt multiplicandæ sobolis gratia. Reges quotannis præmia proponunt iis qui plures filios progenuerunt.* Lo stesso scrive Erodoto (2). Ma come abbiamo poc' anzi fatto riflesso, la poligamia altronde non è certamente vantaggiosa alla stessa umana generazione, e perciò i saggi Romani l'avevano proscritta come pregiudizievole alla popolazione.

§ VI.

Commendata è in ispecial modo la cura e sollecitudine con cui nella Persia si attendeva all' importantissimo affare della educazione della figliuolanza. Di fatti questo è un oggetto che deve seriamente interessare la provvidenza sovrana, come quello che ha un' immediata e diretta influenza nell'ordine e nella disciplina civile e politica del governo degli Stati. L'educazione della gioventù, rispetto massimamente ai principj di morale e civile filosofia, che vengono instillati e insinuati nei teneri animi de' giovanetti, non

(1) Lib. XV.
(2) Lib. I, cap. 131.

è mai abbastanza sorvegliata dal governo per prevenire il pericolo, che possano venire corrotti e guasti da massime false e nocevoli alla subordinazione e soggezione dovuta alle leggi, al sovrano e alla religione stessa, che è un vincolo il quale sempre più unisce e stringe la società civile e politica.

§ VII.

Era presso i Persiani, guidati dal lume naturale, specialmente detestata l'ingratitudine, cosicchè fu per fino istituta un'azione giudiziale contro gl'ingrati, come scrive Senofonte (1), il quale, giusta l'avviso di Cicerone (2), si è studiato, senza proporsi di dare una fedele storia, di presentare nella sua *Ciropedia* un modello di un virtuoso e saggio governo, e di un impero fondato su la giustizia: *Judicium*, così parla Senofonte de' Persiani e del loro governo, *dant de illo quoque crimine, propter quod inter homines odia mutua existunt, cum postulationes in judiciis de ea minime fiunt, nimirum de ingratitudine; itaque si quem intellexerunt gratiam non referre, cum possit, in eum etiam valde animadvertebant. Nam ingratos homines in primis nulla Deorum cura, nulla parentum, patriæ, amicorum affici arbitrabantur.* Il saggio istituto de' Persiani di poter convenire giudizialmente gli ingrati, sembra fondato nella giustizia naturale medesima, la quale prescrive di restituire quanto si riceve a prestanza: e sic-

(1) *Cyropædia*, lib. I, cap. 4.
(2) *Epistol. ad Quintum Fratrem*, lib. I.

come la vita civile e socievole viene specialmente animata dalla vicendevole corrispondenza di benefizj, ajuti e soccorsi, così chi è da altri beneficato si trova in preciso dovere, secondo la stessa giustizia naturale, di restituire, quando se gli presenta occasione, e in quel modo che può, al suo benefattore i beneficj, favori e soccorsi prestatigli; comunque in pratica vediamo pur troppo vero il detto di Seneca (1), che *nihil carius æstimamus quam beneficium quum petimus, nihil vilius cum acceperimus.*

§ VIII.

La legislazione civile e politica che deve provedere a tutto ciò che influire possa al bene della società, e a mantenere ne' cittadini quello spirito di socievole carità e affezione, che forma il nodo più sicuro che la lega, e stringe in uno stato di civile e politica concordia e pace; perchè non potrà con opportuna legge prescrivere qualche pena sensibile al vizioso affetto dell' ingratitudine? Il filosofo ginevrino ha detto che la riconoscenza è bensì un dovere che si deve rendere, ma non già un diritto che si possa esigere. Questo sembra un paradosso fra gli altri di quel filosofo stravagante, poichè il diritto e il dovere sono due termini correlativi, talchè uno deve supporre l'altro, nè si può quindi distinguere o separare il dovere della riconoscenza dal diritto di esigerla.

(1) *Epist.* 81.

Seneca pretende che l'ingratitudine sia un vizio morale non suscettibile di alcuna legge civile (1), poichè se vi fosse questa legge contro l' ingratitudine, *huic legi*, egli dice, *omnia fora vix sufficient*, e *primum pars optima beneficii periret, si actio sicut certæ pecuniæ, aut ex conducto, et locato daretur* (2).

§ IX.

Si conviene che una legge la quale instituisse ed accordasse un' azione civile contro il beneficato, ripugnerebbe in astratto all' indole propria del beneficio che deve essere in sè stesso gratuito, benchè il beneficante nel suo affetto morale e nel suo animo intenda generalmente sempre di obbligare il beneficato a dovergli corrispondere ogni volta che gli si presenta occasione, e di creare così un credito morale a suo favore verso di questo. Ma se non si vuole che convenga al privato di giuridicamente convenire colui che essendo stato da esso beneficato non corrisponde che con ingratitudine, non lascia però di essere massima opportuna alla ragione civile e politica lo stabilire una pena a questo vizio non solo morale, ma civile e politico ancora, per tenere sempre più attivo nel cuore de' cittadini quel dolce istinto e quello spirito di una fratellevole corrispondenza di reciproche beneficenze e soccorsi che è così necessario alla sociabile natura umana, e utile

(1) *De beneficiis*, lib. III, cap. 7.
(2) *Ibid.*, loc. cit.

al buon ordine e alla disciplina medesima della società civile e politica.

§ X.

I Persiani riguardavano i loro re con una specie di culto, e come una immagine di Dio medesimo. Volendo pertanto Temistocle, siccome abbiamo da Plutarco (1), all' uso greco presentarsi al re di Persia, fu respinto da Artabano prefetto del pretorio, o sia capo delle guardie del re, che così poi gli disse: *Laudibile est, Themistocles, suum cujusque gentis institutum: vos, Græci, libertatem, et imperii æquationem amplexari consuevistis: nos vero nihil tam naturæ consentaneum esse ducimus, nihil tam decorum, quam regis nostri majestatem, ut Dei optimi veram in terris imaginem adorare ac revereri.* I Greci di que' tempi, imbevuti e altamente prevenuti dallo spirito e fanatismo di libertà ed eguaglianza giusta il sistema de' loro governi, non avevano verso i re delle altre nazioni quel rispetto, quella venerazione, e dirò pure quel culto idolatrico, con cui dai Persiani e dalle altre nazioni erano riguardati i loro re, culto adulato da Omero e dagli altri poeti che dicevano essere i re da Giove generati ed educati.

§ XI.

Stimarono alcuni di dare un altro Zoroastro anche ai Persiani per primo loro legislatore, il quale abbia ad essi specialmente insegnato di non adorare che il Dio creatore del sole e delle stelle. Si contende però intorno la di lui età: chi lo crede anteriore

(1) Plutarc. in *Themistocle.* — Dio., lib. LVII.

a Serse di seicento anni, e chi pretende che siano scorsi alcuni secoli da questo Zoroastro sino alla guerra e distruzione di Troja, come si può leggere presso Diogene Laerzio (1). Altri pensarono, per conciliare le opinioni, di dare due differenti Zoroastri alla Persia, de' quali uno peritissimo nell' astronomia, si fa contemporaneo a Istaspe padre di Dario (2). Dicesi che questo uomo, di vile condizione, coll'astuzia, coll' impostura di una celestiale sapienza, e anche di falsi miracoli, coi quali il volgo è facilmente ingannato e illuso, sia pervenuto ai supremi gradi di fama e di autorità, e abbia assai estesa e stabilita nella Persia la sua teologia e filosofia, secondo che riferisce Tommaso Hyde (3). Lucio Apulejo fa fiorire un Zoroastro nella Persia sotto il regno di Cambise il padre, o figlio di Ciro, che si pretende inoltre sia stato il maestro di Pitagora. Non si sa se di questo, o qualche altro Zoroastro, venerato dagli antichi Persiani come legislatore, riformatore della religione e censore de' costumi, vengano riferite e descritte le leggi conformi a quelle di Mosè, cosicchè si sono confusi questi due personaggi uno con l'altro, come diffusamente ed eruditamente espone Daniele Wezio (4). Vi fu ancora chi ha preteso confondere il profeta Ezechiele con Zoroastro, come abbiamo dallo stesso Wezio.

(1) *In proœmio.*
(2) Thom. Hyde, *de Relig. veter. Persar.*
(3) Ibidem, loc. cit.
(4) *Demonstrat. evangel.*, *propos.* IV, cap. 5.

§ XII.

Si condannavano negli antichi Persiani dai Padri della Chiesa cristiana, specialmente le incestuose nozze tra padre e figlia e madre e figlio. Queste si praticavano particolarmente fra i maghi, come lo attesta il poeta Catullo (se però un epigramma può servire di prova) il qual dice:

« *Nam magus ex matre, et gnato gignatur oportet,*
« *Si vera est Persarum impia Religio* ».

Grozio (1) dimostrando quanto chiaramente queste nozze ripugnino ai principj del *diritto di natura*, rende sospetta la filosofia naturale de' maghi persiani, con gli elogi a questi fatti da alcuni scrittori intorno la loro filosofia morale. Era inoltre obbligato, presso i Persiani, il fratello a prendere per moglie la vedova del fratello defunto senza figli; ma questo era un istituto politico tratto da una legge di Mosè, che prescrive lo stesso, poichè, come scrisse Simplicio, *ex libris Moysis fluxit prima Persarum religio* (2). Plutarco accusa i Persiani del costume di tenere i loro consigli, le loro pubbliche assemblee e i loro tribunali tra i conviti, tra le intemperanti crapole e bagordi, costume che si è veduto praticare nelle democrazie rivoluzionarie, onde emanarono le più violenti e strane deliberazioni.

---

(1) *De jure belli et pacis*, lib. II, cap. 5, § 12. e 13.

(2) Ex Daniele Wesio, *Demonstr. evang.*, *prop.* IV, cap. 4, § XI.

§ XIII.

Intorno la morale e le leggi civili e politiche de' Persiani, abbiamo più distinte cognizioni nella *Ciropedia di Senofonte*, nella quale, come si è già accennato poc' anzi, ha inteso Senofonte di dire, più da filosofo che da storico, un romanzo morale e politico (come il Telemaco di monsignor di Fenelon, che viene stimato per un' ottima istruzione di chi deve governare, ma da altri creduto una satira del regno di Luigi XIV), in cui propone il modello di un virtuoso e saggio governo, di maniera che, come ci attesta Cicerone (1), il celebre Scipione detto l'Africano aveva continuamente tra le mani la *Ciropedia di Senofonte* per apprendere da essa la scienza civile e politica congiuntamente colla militare. Ma gli oracoli di Zoroastro riferiti dallo Stanlei, e gran parte di ciò che scrive Tommaso Hyde intorno la *religione naturale e la morale degli antichi Persiani*, si vogliono da taluni ingegnose invenzioni per lo più di alcuni recenti scrittori.

§ XIV.

Si pretende dagli storici antichi con Cicerone (2) ancora, che Ciro, il personaggio su cui Senofonte appoggia e conduce il suo romanzo morale, fosse stato realmente un giusto e savio imperatore de' paesi da esso dominati, come lo rappresenta Seno-

---

(1) *Tusculan. quæst*, lib. II, cap. 62.
(2) *Epist. ad Quint. fratr.*, lib. I.

fonte medesimo nella sua *Ciropedia*, che per altro non va d'accordo intieramente con Erodoto, tacciato però anch' esso di romanziere. Si dice che il fondo della Storia in Senofonte potesse essere vero, ma favolosi gli episodi sparsi in essa (come succede spesso nella Storia) specialmente dove parla della spedizione di Ciro contro i Babilonesi, delle sue massime e regole intorno il *diritto della guerra*, e delle rapide sue conquiste, e dove pretende rappresentarlo come un' immagine di un giusto imperatore. Noi però troviamo che Ciro è lodato anche nella Sacra Scrittura, che lo dice guidato da Dio stesso nelle sue conquiste (1), perchè fu cortese e pietoso verso il popolo d' Israele, allora prediletto da Dio; ma si legge non pertanto nel *Sacro Codice* biasimato Ciro, e condannato come un uomo che non conosceva Iddio, essendo anche in esso qualificato co' suoi capitani come un ladrone (2).

§ XV.

A Ciro successe il secondo Cambise suo figlio, il quale se ebbe dal padre la manía e lo spirito di conquistatore, non ereditò da lui la moderazione, l' ingegno e una certa pietà almeno apparente. Invase l'Egitto senza alcun legittimo motivo e titolo, tentò da furibondo conquistatore di soggiogare i Cartaginesi, gli Etiopi, e commise tali empietà,

(1) Rollin, *Histoir. ancienne*, tom. II, lib. IV.
(2) Isaiæ, cap. 45. — Jeremiæ, cap. 31, 48, 56.

stravaganze e crudeltà, che la Storia stessa (la quale però troppo spesso suole adulare i personaggi de' quali imprende a esporre le azioni e le imprese) parla di Cambise con abborrimento e dolore. Non è cosa affatto nuova nella Storia il vedere un figlio degenerare dal padre nelle giuste massime e principj di un retto governo. Abbiamo molti esempj nella *Storia dell' impero romano* e in quella di altri successivi imperi e regni. Da un Vespasiano è venuto un tiranno brutalmente crudele qual fu Domiziano. A Marco Aurelio Antonino detto il Filosofo successe Comodo che disonorò la imperiale dignità; Settimio Severo ebbe successore il barbaro fratricida Caracalla, per tacere di tanti casi simili anche della più moderna Storia.

CAPO UNDECIMO.

Degli Indiani.

§ I.

Tra gli Indiani che abitavano verso il Gange, e che si credono i popoli che più anticamente siensi uniti in civili popolazioni e società (1), si distinsero particolarmente i bramani, cioè coloro che professavano

(1) Sotto il nome di India che abbraccia un vastissimo paese, i Greci intendevano comprese tutte le terre situate oltre il mare Mediterraneo. Bengala, Coromandello, Guzzaratte ed altri paesi erano compresi sotto il nome di India.

dottrina e sapienza presso quella nazione, al riferire di Plinio, di Strabone, di Eusebio e di S. Agostino, i quali celebrano con encomio le molte usanze morali dai bramani, guidati dal solo lume naturale, praticate. Racconta S. Gerolamo, che Apolonio Tianeo, rapito delle molte cose udite della virtù de' bramani, passasse nelle Indie per desiderio di approfittare della loro conversazione e famigliarità.

§ II.

Si pretende che il nome di bramani derivare dovesse da quello di Abramo, asserendoli discendenti dal medesimo col mezzo di una sua schiava. Forse si fa qui entrare come loro progenitore Ismaele procreato da Abramo con una sua schiava, come abbiamo dalla *Genesi*. Per lo contrario i bramani pretendono di trarre l' origine loro e il nome da Brahama uno de' loro dei, che pongono alla direzione e governo del mondo. Si dice ancora che Brahama fosse un ente simbolico che significasse la sapienza di Dio. Si potrebbe però inoltre congetturare che sotto questo nome di Brahama venisse inteso lo stesso Abramo, giacchè i più antichi venerati patriarchi della nazione ebrea sono divenuti per lo più gli eroi e i dei del gentilesimo, sotto varj nomi, simboli e figure, come enti superiori alla natura dell' uomo. A Brahama è attribuita specialmente la divisione tra gli Indiani del popolo in tribù ovvero (*caste*) separate le une dalle altre per principj di politica e di religione.

§ III.

Gli Arabi che avevano un continuo commercio cogli Indiani, ebbero alcune idee confuse di Brahama che essi nominano Abrama, da cui si vantano poi di essere essi pure discesi. I Caldei lo pretesero anch' essi come loro legislatore, e i Persiani riguardavano Brahama o Abrama come un loro profeta della religione dell' antico Zoroastro. Il nome di Abramo essendosi reso celebre a' suoi tempi, è da supporsi che successivamente abbia dato argomento ad una tradizione prima presso i Caldei, dai quali discendeva, e poscia presso le altre nazioni, e che poi la fama da esso lasciata delle sue esimie e singolari virtù, lo abbia convertito in un Dio nel progresso del tempo, presso le medesime nazioni, come è successo agli altri patriarchi ancora più antichi, de' quali ragiona la Storia Sacra.

§ IV.

Parlando della morale de' bramani, questa era corrotta e guasta da alcuni errori e pregiudizj che essi professavano, e che erano troppo opposti ai principj della vera filosofia morale. Ripugna in fatti specialmente al dovere verso sè stesso la barbara carnificina e austerità con cui trattavano e tormentavano il loro corpo; la qual cosa, anzichè ad una prodigiosa virtù, ad uno stravagante e cieco fanatismo si deve attribuire. Non era ancora predicata a' bramani quella penitenza cristiana che deve tendere non a distruggere e scarnificare il corpo e renderlo inetto ai

doveri e uffici civili, ma a mortificarlo soltanto, sicchè le passioni vengano tenute in freno, e non trascorrano oltre i limiti prescritti dalla morale del Vangelo. Siccome il metodo di ragionare per via di astrazione è derivato da filosofi greci, dai quali si è appresa la filosofia, così si può credere, ed è opinione fondata, che i Greci medesimi tratto abbiano questo metodo ridicolo dalla filosofia de' bramani indiani.

§ V.

Avevano i bramani per lecita la vendetta, e per debolezza e viltà il perdono delle offese. Forse intendevano i bramani che fosse lecita la vendetta nello stato puramente naturale, giacchè questa, prescindendo dalla religione, non è condannata e punita che dalle leggi civili e politiche, essendo che il diritto naturale di vendicare le proprie offese fu nello stato sociale e civile concentrato nel potere dirigente il medesimo, e circoscritto dalle di lui leggi. Ma lo stato puramente e semplicemente naturale, in cui il *diritto della vendetta* potesse essere lecito, non è che ipotetico e metafisico nella *Storia del diritto di natura*, non avendo potuto mai realmente esistere, poichè gli uomini furono mai sempre animati e condotti da quello spirito ed istinto sociale che hanno tratto originalmente dalla loro natura stessa. Il supporre uno stato meramente naturale, potrebbe essere questo, secondo il sistema di Obbesio, uno stato di guerra, e quindi uno stato brutale diret-

tamente opposto all' accennato spirito ed istinto sociale. Il diritto personale alla propria difesa è appoggiato al *diritto di natura*, ma questo non ammette diritto alcuno di vendetta che in sè stesso, e nel suo significato indurrebbe il diritto di punire, il quale non può, nè deve spettare che al potere dirigente la civile società per mantenere in essa la concordia, la quiete, la tranquillità e il possesso ed uso dei rispettivi diritti nel buon ordine e disciplina civile e politica.

§ VI.

Si dirà che lo stato naturale è passato dagli individui alle nazioni e popoli, e che perciò la guerra tra essi possa essere appoggiata al *diritto della vendetta*. Non è però lo stato naturale metafisico ed ipotetico che si deve considerare passato dagli individui alle nazioni e popoli; ma anzi lo stato stesso socievole che la natura ha indotto e inspirato tra gli individui, è quello che si è introdotto tra le nazioni e popoli, ed in cui i principj e dettami del *diritto di natura* vengono modificati al sistema sociale tra essi, onde questo diritto viene poi appellato *diritto delle genti*, come applicato alle reciproche relazioni, diritti, offici dell' umanità e doveri tra le nazioni e popoli che formano tra essi altrettanti corpi morali. Il *diritto della guerra* pertanto non ha per oggetto la vendetta nel suo vero senso teologico e morale; ma poichè la vita morale e politica degli stati, nazioni e popoli è

considerata come quella degli uomini, il *diritto della guerra* deve dirsi appoggiato al solo *diritto della propria difesa e conservazione*, e di farsi rendere giustizia dell' altrui ingiuria e torti; nè quindi potrà dirsi mai che lo stato naturale dell' uomo sia la guerra, la quale anzi si fa per restituire e rimettere la pace tra le nazioni e potenze, e non già per uno spirito di una naturale ostilità e animosità vicendevole (1). Conviene anche distinguere quello che dalla natura deriva, da quello che dalla educazione, dalla corrotta società, dalle passioni, dall' interesse, dall' ambizione e dalle politiche emulazioni e rivalità può derivare.

§ VII.

Ritornando ai bramani, questi volevano che il matrimonio fosse illecito, pretendendo che promiscuo e comune dovesse essere l' uso delle donne. Non si sa pertanto come la filosofia e la scienza morale de' bramani potesse essere dagli scrittori cotanto commendata con un sì grossolano errore e pregiudizio. L' istituto del matrimonio, benchè come contratto civile non possa avere altra origine e principio che colla stessa società civile e politica e colle sue leggi, non solo in astratto si deve dire lecito secondo i principj della ragion naturale per consenso universale di tutte le genti, ma necessario precisamente, come altrove abbiamo dimo-

(1) Montesquieu, *Esprit des loix*, lib. I, cap 2.

strato, pel buon ordine e governo delle famiglie, elementi originarj e fondamentali della civile società che esige la morale certezza di un padre rispetto ai figli, incaricato dalla legge naturale medesima de' loro alimenti e della loro educazione.

§ VIII.

L' *autochina*, o sia il *suicidio*, secondo i bramani, era non solo lecito, ma un'azione gloriosa e magnanima, stimando essi, al dire di Plutarco (1), beato e felice colui il quale tuttavia di mente e corpo sano e vegeto, si fosse da sè medesimo data la morte. *In sapientibus*, parla Plutarco de' bramani, *illius regionis, Indiarum scilicet, felix et beatus nemo habetur, nisi vivus adhuc, menteque et valitudine integra a corpore animum abstraxerit, igne, ac mortalitate exuta, desiccatus carne excesserit.* Quindi eccitate da' bramani e dalla loro dottrina le donne indiane gittavansi in mezzo al rogo, ove abbruciavasi il cadavere del marito, credendo che poscia si sarebbero meritati gli elogi di beate e felici, e che le loro anime avrebbero avuta la sorte di passare in corpi più fortunati. L' opinione in fatti della trasmigrazione delle anime, detta *metempsicosi*, doveva esser quella che animava il suicidio, nella speranza che l' anima venisse a passare in un nuovo corpo che godere dovesse una sorte e stato migliore. Persuasi gli Indiani della metempsicosi, si guardavano dal-

(1) Tom. *Oper. moral.*, pag. 256.

l' uccidere perfino gli animali, temendo di uccidere in questi l' uno o l' altro de' proprj genitori, l' anima de' quali fosse in essi passata.

§ IX.

L' errore de' bramani intorno il suicidio era quello pure di certo Egezia filosofo greco, il quale insegnava essere l' uomo obbligato a darsi la morte da sè stesso, e questa sua orribile opinione predicava egli con tanta energia ed eloquenza, che induceva le torme intiere a gittarsi in mare per darsi la morte, come asserisce Cicerone (1) e Valerio Massimo (2). Al dire di Diodoro Siciliano (3), certi popoli della Sicilia, detti Trabrobanensi, avevano per legge positiva, che quando alcuno fosse giunto a un certo numero d'anni doveva darsi la morte da sè stesso. Somigliante era pure il fanatico errore di altri popoli detti Magabarei, secondo lo stesso scrittore (4). Si ha ancora presso Procopio (5) il costume di certi popoli detti Eruli, per cui, chi era consumato dalla vecchiezza, e poco favorito di salute, procacciare dovevasi la morte, e le mogli dovevano poi appiccarsi sopra il sepolcro del marito.

§ X.

I Romani medesimi, seguendo i principj della filosofia stoica, o considerandolo come

(1) *Tuscul. Quæst.*, lib. I, cap. 34.
(2) Lib. VIII, cap. 9.
(3) Lib. II, cap. 57.
(4) Lib. III, cap. 3.
(5) *Histor. Gothica*, lib. II, cap. 14.

un effetto più di una fisica che di una morale infermità, non condannavano il suicidio quando questo non fosse di ingiuria e danno ad alcuno, come per cagion d' esempio, quello di un servo rispetto al suo padrone, quello di una moglie rispetto al marito, e quello di un soldato rispetto alla repubblica e al sovrano. In fatti, come riflette il Bynchersoech (1), si hanno nella Storia romana, e segnatamente presso Cornelio Tacito, ben molti esempi di coloro che non solo impunemente si sono dati la morte da sè medesimi, ma con una morte somigliante credevano procacciarsi una gloria postuma al loro nome.

§ XI.

Non può farsi quistione che il suicidio ripugnar debba ai principj e precetti del *diritto di natura*, come diffusamente ha dimostrato Antonio Mattei (2), e che non sia una solenne ingiuria fatta all' autore del nostro essere e conservatore della natura nostra, il qual solo ha il diritto di disporre della nostra esistenza. *Sicut enim*, scrive Lattanzio (3), *in hanc vitam non nostra sponte venimus, ita rursus ex hoc domicilio corporis, quod tuendum nobis assignatum est, ejusdem nutu recedendum est, qui nos in hoc corpus induxit, tamdiu habitaturos donec jubeat emitti.* Iddio colla *legge*

(1) *Observation. jur. romani*, lib. IV, cap. 4.
(2) *De criminibus*, lib. XLVIII, tit. 5, cap. 1, § 9 e 10.
(3) Lactantius, *Instit. divinæ*, lib. III, cap. 18.

naturale proibisce espressamente che l'uomo per privata sua autorità e libertà si tolga la vita, come confessa Cicerone medesimo (1), benchè romano, scrivendo da sensato filosofo, e non da fanatico stoico: *Vetat enim*, dice egli, *Dominus ille in nobis Deus injussu hinc nos suo demigrare.* Grozio pertanto (2) opportunamente riflette che i fanatici carnefici di sè stessi furono sempre in obbrobrio, e detestati non solo presso i Cristiani, perchè muniti intorno a ciò di positive leggi, ma presso i Gentili medesimi non corrotti dal fanatismo stoico e dai delirj della metemsicosi, che dai bramani si riteneva pertinacemente.

§ XII.

Dalla religione medesima del gentilesimo doveva in fatti essere condannato il suicidio, dachè Virgilio, uniformandosi ad essa, descrive nel suo poetico *Inferno* (3) il luogo ed il castigo de' suicidi, imitato poi da Dante nella poetica descrizione del suo *Inferno.* Se Lucrezia, Porcia, Catone, Cassio e Bruto ed altri suicidi vennero encomiati nella storia romana, non fu già pel fatto di essersi dati la morte da sè stessi, ma per il supposto plausibile e lodevole motivo che a questo disperato passo gli spinse, e che loro meritò l'apologia di Voltaire e di altri moderni filosofi fanatici.

---

(1) *Tuscul. Quæst.*, lib. I, cap. 30; et in *Somnio Scipionis*, cap. 4.
(2) *De jure belli et pacis*, lib. II, cap. 19, § 8.
(3) *Æneid.*, lib. VI, vers. 434 e seg.

§ XIII.

Generalmente però l'impeto brutale e disperato con cui i fanatici, micidiali di sè stessi, si privano della vita, non può attribuirsi mai a vero coraggio, eroismo e virtù, non essendo che una manifesta e folle disperazione e manía che li fa superare vilmente tutti i riguardi dovuti a Dio e alla natura.

Rebus in adversis facile est contemnere vitam :
Fortiter ille facit qui miser esse potest (1).

Il vero coraggio, la virtù e il vero spirito di una sana e giusta filosofia naturale mostransi nel soffrire con rassegnazione alle divine disposizioni i travagli e le angustie di una vita stentata e penosa, in cui per le sgraziate vicende alle quali va soggetta la vita nostra, si fosse ridotto.

§ XIV.

Le leggi romane, anche dopo che gli imperatori stabilirono le pene contro il suicidio, non annullavano però i testamenti di coloro che per tedio della propria vita, cagionato da infermità e acuti dolori, o per una profonda e nera melancolia in cui fossero miseramente per disgrazie ed irreparabili sciagure caduti, o per manía e furore si fossero dati la morte; giacchè altronde i testamenti de' rei di gravi e capitali delitti rimanevano annullati. *Contra injurias vitæ*, diceva Seneca (2), *beneficium*

(1) Martial., *Epigram.*, liber II, epigr. 56.
(2) *Consolat. ad Marciam*, cap. 20.

mortis habeo. Se poi per sottrarsi alle pene meritate per i proprj misfatti, e lacerato dai rimorsi della coscienza dei delitti commessi, per i quali si può aspettare un infame e doloroso supplicio, si fosse alcuno in qualche maniera ucciso, le leggi romane condannavano il di lui corpo a' pubblici atti di infamia, e ad essere privato dell' onore della sepoltura, e i suoi beni si dichiaravano devoluti al fisco. Ma questa pena nulla affliggeva il reo, e tutta cadeva in danno e scorno degli innocenti figli e congiunti del morto, e quindi era una pena ingiusta, illegittima e riprovata dai principj del *diritto naturale.*

§ XV.

Proseguendo a discorrere de' bramani avevano essi specialmente dieci precetti, come prescritti dal *diritto di natura*, i quali dieci precetti si spiegavano da loro divisamente in tre specie e classi, che si riferivano ai peccati corporali, ai peccati di parole e ai peccati della volontà. I primi si commettevano col rubare, violare le donne, uccidere e battere il suo prossimo. I secondi colla simulazione, colla frode, col mentire e coll' ingiuriare. Gli ultimi finalmente col desiderare il male ad altri, col riguardare con invidia il bene altrui, e col non essere compassionevole della miseria e disgrazia altrui. Si vede quindi evidentemente che la morale stabilita dal *diritto di natura*, e relativa al decalogo e ai suoi precetti, è la medesima in sè stessa presso tutte le nazioni e popoli, benchè non di rado sia stata dalle corrotte

passioni e appetiti guastata e sfigurata. Se certi costumi e riti civili e politici, se certe massime di religione e di pubblica economia sembrano dividere il genere umano, la morale però dettata dal *diritto di natura* le riunisce, e gli infonde lo spirito di quella società universale in cui la natura per sè attrae, e vuole unito il genere umano.

§ XVI.

La superstizione, di cui sono notati dagli scrittori i bramani, non impedì questi, guidati dal solo lume naturale, dal riconoscere un Dio solo e unico, adorando essi, secondo Strabone, nel suo decimo quinto libro, sotto figure ed emblemi allegorici un Dio supremo e primo principio di tutte le cose create. Non riguardavano quindi gli altri Dei che come divinità subalterne, dipendenti e create dal Dio Supremo e primo principio di tutto, alle quali non si ricorreva nel culto che loro si prestava, che come interceditrici presso il Supremo Iddio. La giustizia, la sobrietà, la carità e temperanza de' bramani è celebrata da S. Ambrogio, da Clemente Alessandrino, da Apulejo, da Porfirio e da altri antichi scrittori. In mezzo alle assurde superstizioni e pratiche puerili e stravaganti de' bramani, si scoprirono non pertanto i semi ed i vestigi di una profonda filosofia e di un politico governo raffinato. È vero però che la religione de' bramani, allegorica e morale, degenerò successivamente in superstizioni e riti stravaganti ed oscuri, e li rese gelosi a non comunicare i loro libri religiosi nè pure ai loro medesimi imperatori.

§ XVII.

Parlando de' popoli delle Indie in generale, è da osservarsi che gli scrittori che abbiamo intorno quei popoli e quelle nazioni, danno a questi popoli un cuor dolce, tenero e compassionevole, cosicchè il *diritto di natura* ha dovuto avere molta influenza, rispetto ai costumi, nelle loro leggi civili e criminali, nelle quali sono stabilite poche pene e poco severe, e queste pure non venivano a tutto rigore eseguite. I loro schiavi erano trattati come i loro figli, e facilmente venivano dalla loro schiavitù liberati e prosciolti. Ma le loro leggi davano tutte le terre al loro principe che doveva essere dispostico, e toglievano a' privati il diritto e lo spirito di proprietà, e quindi le successioni dipendevano dall'arbitrio del principe; il quale sistema faceva che non si affezionassero ai beni per dar loro la dovuta coltura, fomentava in essi quella pigrizia naturale, che era unita ad una certa dappocaggine nel loro spirito, e congiunta naturalmente con quella del corpo, per effetto anche del clima, e l'agricoltura quindi rimaneva così affatto negletta e inerte con tutte le arti che da essa dipendono e derivano. Si eccettuano i popoli del Mogolle e dell' Indostan, che si occupavano in qualche maniera nell'agricoltura e nelle arti, e godevano così degli agi della vita come gli Europei. Vi era tra gli Indiani il costume appoggiato ad una legge che obbligava il marito, che aveva perduta la moglie, ad ammogliarsi colla cognata, so-

rella della defunta moglie, all' oggetto che la nuova sposa divenisse madre per affetto de' figli di sua sorella, e così fosse tolto il pericolo delle ingiuste matrigne che per lo più portano le discordie nelle famiglie; legge che abbiamo stabilita sino da Mosè e presso gli Egizj, dai quali forse la trassero gli Indiani che furono essi pure conquista dell' eroe macedone, e così dai Greci medesimi potevano aver avuta cognizione delle leggi di Mosè.

CAPO DECIMOSECONDO.

Degli antichi Galli e Celti.

§ I.

Vi furono presso gli antichi Galli e Celti, che formavano una sola nazione, certi filosofi detti *Saronidi*, da Sarone re de' Galli, il quale, al riferire di Beroso, *ut contineret ferociam hominum tunc recentium, publica litterarum studia instituit*. De' Saronidi così scrive Diodoro Siciliano (1): *Sunt apud Celtos theologi, ac philosophi, quos vocant Saronides, qui præcipue apud eos coluntur. Nam moris est, quod eos nullum absque philosopho sacrificium facere; existimant enim per divinæ naturæ conscios sacra fieri oportere, tamquam Diis propinquiores. Horum intercessione bona censent a Diis petenda, quorum consilio, et bello et pace fruuntur*. Certi altri filosofi contavansi ancora fra i Galli, detti *Samothei* (che forse deriva-

(1) Lib. VI.

vano dai Saronidi medesimi), de' quali fa onorevole menzione Aristotile, Giulio Cesare, il Beroso nel quinto libro delle sue *Antichità babilonesi*, e nel secondo libro della sua *Genealogia de' primi legislatori dopo il diluvio*; e Diogene Laerzio nel primo libro de' *Filosofi*. Da questi ebbero origine i druidi, dei quali parla diffusamente Giulio Cesare (1) che presso i Galli e Celto-Sciti erano i giudici, i sacerdoti e precettori di quelle nazioni. *Druides*, scrive Giulio Cesare (2), *sacrificia publica, ac privata procurant, et in magno honore sunt apud Gallos, nam fere de omnibus controversiis publicis, privatisque constituunt.* Depositarj erano i druidi dell'antica celtica teologia, e carico avevano di istruirne la gioventù, d'interpretarla al popolo, e quando fosse possibile, di difenderla e custodirla.

§ II.

Ai druidi pertanto (che professarono nei primi tempi il monoteismo riconoscendo un solo Dio) incumbeva la cura del culto nei pubblici e privati sacrificj, e di interpretare i reconditi arcani della religione, e così erano in possesso di ingannare e sedurre i popoli con l' impostura, l' ipocrisia e la superstizione. Presso i Celti v'era anche un corpo d' uomini detti Bardi (3), destinati a comporre e cantare poesie in lode della loro

(1) *De bello gallico*, lib. VI, cap. 5.
(2) Loc. cit.
(3) Strabo, lib. IV, pag. 197. — Diodor., lib. V pag. 213. — Ammian. Marcell., lib. XV, cap. 9.

deità per ravvivare sempre più il culto della loro religione, e per servire di morale istruzione de' popoli. Arbitri e giudici ancora erano i druidi nelle pubbliche e private controversie, e stabilivano essi le pene ed i premj per tal maniera, che se alcuno avesse ardito ostare e contraddire ai loro giudizj e decreti, veniva interdetto dall' assistere ai sacrifici; e questa era una pena dalla superstizione del popolo riputata così grave e infamante, che l' interdetto, annoverato fra gli empj e scellerati, era da tutti fuggito ed abborrito. Credevano i druidi nell' immortalità dell'anima, ma coll' errore della trasmigrazione di essa. Tutto ciò abbiamo da Giulio Cesare (1), il quale pure scrive che *druidibus preest, qui summam inter eos habet auctoritatem*: si deve quindi presumere una qualche gerarchia tra i druidi per l' esercizio della loro religione.

§ III.

Guasta e corrotta era la dottrina e filosofia morale de' druidi, e il *diritto di natura* gravemente offeso dalla loro empia superstizione e immanità, come si ha dal riferito Giulio Cesare. Fra gli altri orribili errori pretendevano che non si potesse implorare dalla divinità la salute di un uomo, se non col sagrificio di un altro uomo. Quindi pubblici empj sagrifici istituivano di vittime umane, che scannavansi e abbruciavansi avanti l'idolatrato simulacro: *Pro vita hominis*, scrive

(1) Loc. cit.

Giulio Cesare, parlando de' druidi, *nisi vita hominis reddatur, non posse Deorum immortalium numen placari arbitrantur, publicaque ejusdem generis habentur sacrificia. Natio est omnis Gallorum*, scrisse perciò Cesare (1), *admodum dedita religionibus*, ritenendo essi la massima della immortalità dell' anima. De' druidi così cantò Lucano (2):

Et vos barbaricos ritus moremque sinistrum
Sacrorum Druidæ positis repetistis ab armis,
Solis nosse Deos, et cæli numina vobis,
Aut solis nescire datum.

§ IV.

Ma la più crudele e più spietata maniera di celebrare con solennità brutale i sagrificj umani, usata da' druidi, era quella di empire grandi colossi, tessuti di vimini, di uomini e donne che si destinavano al sagrificio, e quindi accenderli col fuoco, e così consumare fra gli spasimi più terribili quelle vittime infelici. È bensì vero che credevano più accetta agli dei la vittima di persone ree di ladroneggio o d'altro genere di delitti, benchè in mancanza di queste immolassero ancora gli innocenti: *Alii*, così prosiegue Giulio Cesare, *immani magnitudine simulacra habent, quorum contextu viminibus membra vivis hominibus complent, quibus succensis circumventi flamma exanimantur homines. Supplicia eorum, qui in furto, aut latrocinio, aut aliqua noxa sint comprehensi, gratiora diis immortalibus ar-*

(1) *De bello gall.*, lib. VI, cap. 14 e 16.
(2) Lib. I, vers. 450.

bitrantur. Sed cum ejus generis copia deficit, etiam ad innocentum supplicia descendunt.

§ V.

La superstizione presso l'intiera nazione degli antichi Galli era così crudele e inumana, che, ritrovandosi essi in gravi pericoli, e oppressi da grave malattia, o vicini a perdere una battaglia, non in altro modo credevano meritarsi il favore o la grazia dei loro dei, che con immolare loro una vittima umana, o col far voto di sagrificar sè stessi. *Natio est omnis Gallorum*, prosiegue il riferito Giulio Cesare, *admodum dedita religonibus, atque ob eam causam qui sunt affecti gravioribus morbis, quique in prœliis, periculisque versantur, aut pro victimis homines immolabant, aut se immolaturos vovent.* Di questa crudele ed empia superstizione de' Galli ne fa menzione ancora Lucano nel libro primo della sua *Farsalia.* Convien dire che questi sagrificj umani si praticassero tuttavia dai Galli fino ai tempi dell' imperatore Claudio, poichè Svetonio (1) e Plinio (2) vogliono che questo imperatore, non ostante la naturale sua stupidità e imbecillità, gli abbia con legge speciale voluto abolire e proibire. Questa legge si dovrà attribuire alla filosofia di Seneca, consigliere il più accreditato nella corte imperiale. Ma degli antichi Galli non pertanto abbiamo, che essendo essi troppo numerosi

(1) *In vita Claudii.*
(2) Lib. XXX, cap. 1.

e ridondanti di popolazione più che le loro terre sostenere potessero, uscissero fuori assai spesso, e cercassero altri paesi per procacciarsi il sostentamento, ma senza pregiudizio degli antichi primi popoli, onde anche i medesimi avere potessero il vitto e la quieta e sicura abitazione, occupando i Galli perciò le sole terre incolte e superflue, nelle quali si stabilivano, e facendo così distinguere la loro umanità non ostante la loro empia superstizione.

§ VI.

Il culto degli iddii era portato al più enorme eccesso della superstizione, figlia snaturata della religione, che sempre corruppe la purità di sua madre, e da false idee della divinità introdusse i sagrifici e riti più stravaganti, crudeli e ripugnanti allo stesso senso naturale, nella falsa persuasione e illusione di sempre più rendersi benevola e propizia la divinità. Finchè i sagrificj erano di semplici frutti e fiori, come erano quelli dei primitivi tempi del gentilesimo, il culto non ripugnava in sè stesso alla ragion naturale, ma successivamente si passò a consecrare ai numi luoghi particolari, come boschi, selve, templi, e ad istituire corpi e collegi distinti di persone specialmente dedicate al culto idolatrico; dal che avvenne che le persone aggregate a questi corpi e collegi fomentarono la superstizione per interesse e per ambizione. Laonde i sacerdoti gentili, dopo avere da' beccaj macellati gli animali sopra gli altari de' loro idoli, ed essersi così accostumati al

sangue, passarono crudelmente ancora al sagrificio di vittime umane, facendole credere al superstizioso popolo ricercate da' loro dei, e ai medesimi più accette.

§ VII.

Il sacrificio di vittime umane fu molto praticato anche presso altre antiche nazioni e popoli. Secondo i frammenti che si hanno di Sanconiatone, lo praticavano i Fenici. Gli Egizi, al riferire di Erodoto, sagrificavano una figlia annualmente al Nilo, tuffandola e annegandola in esso per ottenere un pieno allagamento che rendesse fertili i loro terreni. Si deve supporre che ai tempi della guerra di Troja questo uso fosse in pratica anche presso i Greci, dachè Omero fa sagrificare da Achille dodici Trojani all' ombra di Patroclo; e abbiamo dal medesimo il sagrificio di Idamanto, figlio di Idomeneo. I Tirj e i Cartaginesi nei grandi pericoli e disgrazie sagrificavano essi pure un uomo a Saturno. I Romani medesimi, che altronde condannavano questi orribili sagrifici, immolarono essi ancora, come riferisce Plutarco nelle sue *Quistioni* sopra i Romani, due Galli e due Greci per espiare il delitto di una Vestale. Tutti questi detestabili sagrifici dovuti al fanatismo superstizioso, non dovevano però eseguirsi che nei casi di una pressante necessità di temute gravissime disgrazie, nelle quali il timore e l'apprensione vivissima hanno la forza di sorprendere e offuscare l' intelletto facendo travedere gli oggetti morali e la falsa idea del pubblico in-

teresse obbliga non di rado al silenzio l'interesse e l'affezione particolare.

§ VIII.

A noi non conviene di esaminare que' sacrifici umani che leggiamo nella Storia Sacra, come quello della figlia di Jephte, del re Agaz, immolato dal profeta Samuele, e quegli altri che abbiamo nel libro di Giosuè. Il così detto *Vespero Siciliano* però, e la festa di *S. Bartolomeo* in Francia nella Storia del cristianesimo stesso, provano quanto il fanatismo superstizioso possa sopra i principj medesimi della religione e dell'umanità.

§ IX.

Parlando ancora per ultimo specialmente de' Galli, che sino dai tempi del vecchio Tarquinio, superate le alpi, erano discesi in Italia, molto paese avendo occupato, che ora si dice Lombardia, *avidissima rapiendi gens*, come li descrive Tito Livio (1), non si deve dissimulare quanto terribile fosse e ripugnante al *diritto di natura* il domestico impero, e crudeli i privati giudizj domestici. *Viri in uxores*, riferirò le parole stesse di Giulio Cesare, *sicuti in liberos vitæ, necisque habent potestatem; et cum pater familias illustriore loco natus decessit, ejus propinqui conveniunt, et de morte, si in suspicionem veniunt, de uxoribus in servilem modum quæstionem habent, et si compertum est, igne atque omnibus tormentis excoriatas interficiunt.* Di questo do-

(1) Lib. XXXVIII, cap. 27.

mestíce tribunale cadrà di discorrere più acconciamente altrove. Della filosofia politica de' Galli abbiamo però un saggio nel discorso fatto dal capitano de' Galli ai Romani (1) allorchè loro disse : *E voi non fate cosa strana ed ingiusta soggiogando i vostri vicini, e facendo vostre le loro sostanze. Voi obbedite, così facendo, alla più antica di tutte le leggi, la quale dà al più forte i beni del più debole, e questa legge si estende dagli iddii sino alle bestie, perciocchè anche queste, quando sono più forti, vogliono per naturale istinto sottoporre le altre.* Era massima quindi dei Galli, che il loro diritto consistesse nell' armi e nella forza. Riferisce pertanto Giulio Cesare (2), che *in Gallia non solum in omnibus civitatibus atque in omnibus pagis partibusque, sed etiam pene in singulis domibus factiones sunt* : tanto era quella nazione invasa di uno spirito torbido, inquieto e bellicoso.

CAPO DECIMOTERZO.

Degli antichi Germani ed altri popoli settentrionali.

§ I.

Cornelio Tacito fa un elogio singolare degli antichi Germani ed altri popoli aquilonari, per l' esatta osservanza delle leggi na-

---

(1) Plutarcus *in Camillo.*
(2) *De bello gallico*, lib. VI, cap. 11.

turali, per la loro fede, carità, fortezza d'animo, ospitalità ed ingenua semplicità, dove descrive i costumi di que' popoli. Detestavano essi l'adulterio, di maniera che era concesso allo stesso marito il diritto e la podestà di punire colla morte la moglie infedele, come si vedrà in appresso. Ma Enea Silvio Piccolomini (1) dà un giudizio diverso de' costumi degli antichi Germani. *Parum quidem*, scrive egli al suo amico Mayer, discendente dagli antichi Germani, *ea tempestate a feritate brutorum majorum tuorum vita distabat. Erant enim plerumque pastores sylvarum et nemorum incolæ.* I Germani tutti derivavano dagli antichi Sciti settentrionali, de' quali, checchè ne dica il Piccolomini, hanno fatta onorevole menzione Strabone, Diogene Laerzio, oltre Tacito ed altri antichi scrittori. *Gentem*, dice Tacito (2) descrivendo i Germani, *nullis aliarum nationum connubiis infectam*, e perciò essi erano esenti dal politeismo, adorando un solo Dio (3). Il monoteismo in fatti era osservato dai Germani, come abbiamo dai riferiti Strabone e Tacito, ed ancora presso i Celti.

§ II.

Pare che Giulio Cesare non convenga con

---

(1) Ad Martinum Mayer, *De antiquo Germaniæ statu.*

(2) *De morib. Germ.*, cap. 4.

(3) Bardetti, *De' primi abitatori dell' Italia*, parte II, cap. 8, articolo VI. — Ex Tacito, *De morib. Germ.*, cap. 39.

Tacito intorno al carattere e ai costumi de' Germani (1) descrivendoli esso come una nazione crudele e inumana, lodandola però per pudica e casta. Tacito non pertanto accusa i Germani del vizio dell' ubbriacchezza (che come un retaggio sembra tramandato a' posteri) in mezzo alle virtù che loro attribuisce, pel qual vizio, dice egli, vendevano persino la loro libertà, e facili erano agli omicidj e ad altri eccessi. Ma Giulio Cesare (2) all' incontro li difende anzi da questo vizio, scrivendo di essi, che *vinum ad se importari non sinunt, quod ea re ad laborem ferendum remollescere homines atque effœminari arbitrantur*. Asserisce inoltre Giulio Cesare (3) che non erano addetti all' agricoltura, e che vivevano di latte, di formaggio e di carne. Il sistema interno ecouomico dei Germani trovasi poi descritto da Diodoro (4): *Ubi cœnant*, egli dice, *resident omnes non in sedilibus, sed humi, et pro stragulis luparum aut canum exuvias subjiciunt, juniores eis ministrant, sed pueritiæ limites non egressi. Prope illos foci sunt igni ardentes, ollisque ac verubus, quæ integrorum carnibus membrorum referti sunt, instructi. Nullas*, scrive Tacito (5), *Germanorum populis urbes habitare satis notum est suam quisque domum spatio circumdati, et prin-*

(1) *De bello gallico*, lib. VI, cap. 6, *cum notis Christophori Cellarii*.
(2) Ibid., loc. cit.
(3) Loc. cit.
(4) Lib. V, pag. 212.
(5) *De mor. Germ.*, cap. 16.

cipes jura per pagos, vicosque reddunt. Il commercio finalmente colle nazioni meridionali ai tempi di Tacito avrà successivamente introdotto il vino in Germania, e con esso il vizio dell'ubbriacchezza. Tacito descrive i Germani facili a placarsi e conciliarsi, e a dar così luogo, come avidi di danaro, tra l'offensore e l'offeso, a composizioni colle quali veniva tolta ogni pena, poichè i delitti non erano pubblici ma privati, eccetto soltanto il tradimento e la poltroneria, che da' Germani si ritenevano per delitti capitali. Queste composizioni vennero poi regolate e moderate dalle stesse leggi, perchè l'avidità del danaro, di cui erano tacciati i Germani (1), non le portassero all' eccesso.

§ III.

Non ostante le virtù attribuite da Tacito agli antichi Germani, presso di essi non avevasi per vietato ed infame il ladroneggio, considerandolo anzi opportuno per esercitare e addestrare la gioventù, e distorla dall'ozio. *Latrocinia*, così riferisce Giulio Cesare, *nullam habent infamiam, quæ extra fines cujusque civitatis fiunt, atque ea juventutis exercendæ, ac desidiæ minuendæ causa fieri prædicant.* Sembra però che Giulio Cesare intenda dire de' ladroneggi commessi a danno de' popoli distinti dal proprio, poichè le parole *extra fines civitatis* dovrebbero significare *oltre i confini del proprio territorio*, pel motivo che il vocabolo

(1) Herodian., *De Alexandr. Severo*, lib. V.

civitas prendevasi da' Latini in un senso esteso ad una data civile popolazione dentro una determinata estensione di territorio, e non ristretto alla materiale forma delle città, che presso gli antichi Germani non esistevano. Ne doveva quindi venire che fra i diversi popoli ne' quali era divisa la Germania, vi dovesse essere quello stato di guerra, che suppone l'Obbesio. Di fatti scrive Giulio Cesare (1) che i Germani *centum pagos habere dicuntur, ex quibus quotannis singula millia armatorum bellandi causa ex finibus educunt. Habitabant autem*, scrive Polibio nel suo secondo libro, *vicatim, sine muris, neque supellectilis ullum usum noverant. Quippe simplex vivendi modus, ut quibus somnus in herbæ aut stramenti toro erat*, perchè così mantenevano nelle loro famiglie sempre più vivo e attivo lo spirito guerriero, e di fatti dice Strabone (2), parlando de' Germani e Celti: *universa hæc natio bellicosa est, ferox, et ad pugnam prompta.* Siedono nelle loro adunanze, scrive Tacito (3), armati, e il loro principe ha l'autorità *suadendi magis quam jubendi*; se la sentenza dispiace, *fremitu aspernantur, sin placuit, frameas concutiunt.*

§ IV.

In conseguenza di questo stato di guerra, in cui sembra che si ritrovassero i Germani, punivano essi il celibato con gravi pene,

(1) *De bello gall.*, lib. VI, cap. 1.
(2) Lib. IV, pag. 195.
(3) *De morib. Germ.*, pag. 418.

cosicchè ai maschi che celibi fossero giunti all'età di cinquant'anni, o estinta la moglie diferissero per molti anni di contrarre un nuovo matrimonio, e alle donne, che ricusando ogni nozze, fossero rimaste o vergini o vedove fino ad un'età senile, era vietato il far testamento e donazione alcuna tra vivi, o per causa di morte; ma i loro beni dopo la loro morte divenivano caduchi, e si occupavano dal fisco in pregiudizio dei loro congiunti medesimi, come diffusamente ha dedotto l'Eineccio nelle sue *Antichità del Diritto Germanico*, e nel *Commentario alla legge Giulia Papia Popea* (1). Tacito però dice che non era permesso in qualunque caso presso i Germani alcun testamento. *Hæredes*, dice egli, *successoresque sui cuique liberi, et nullum testamentum, si liberi non sint proximus gradus in possessione, fratres, patrui, avunculi.*

§ V.

I Germani, come i Celti, erano divisi e distinti in tanti popoli circoscritti da determinati territorj, ma senza città e borgate, abitando in case, o disperse e sparse nella campagna e ne' boschi medesimi, o raccolte in piccole contrade e quartieri, come si ha da Tacito (2): ciascuno però di questi popoli

---

(1) Lib. I, cap. 2, § 6. — Ma come combinare il matrimonio ingiunto alle vedove, se, come scrive Tacito (*De mor. German.*, cap. 19), i Germani, *tantum virgines nubunt et cum spe, votoque uxoris semel transigitur?*

(2) *De morib. German.*, cap. 16.

aveva distintamente il suo governo, siccome il riferito Tacito asserisce nella sua opera de' *Costumi de' Germani*, nel quale *de minoribus rebus principes consultant; de majoribus omnes: ita tamen ut ea quoque quorum penes plebem arbitrium est. apud principes pertractantur.* Pertanto questi popoli diversi della Germania sotto la condotta dei rispettivi loro principi, che ogni anno si eleggevano nei loro consigli (1), erano in un apparente stato di guerra, a cui doveva essere ridotto il loro *diritto delle genti*; e quindi della forza e destrezza non solo facevano un pregio singolare e una virtù distinta, ma nella forza principalmente riponevano la ragione e il *diritto delle genti.* Credevano perciò, come si è già accennato, che il ladroneggio esercitato fuori de' propri rispettivi territoriali confini, e a danno degli altri popoli, fosse un ottimo esercizio per tenere esercitata e distolta dall'ozio la gioventù. *Jus in viribus habent*, così parla degli antichi Germani Pomponio Mela (2), *adeo ut nec latrocinii quidem pudeant, tantum hospitibus boni*; e questa ospitalità singolare era un effetto della loro carità. Ecco come parla Giulio Cesare (3) degli ospiti presso i Germani: *qui quaque de causa ad eos venerunt ab injuria prohibent, sanctosque habent, iis omnium domus patent, victusque communicatur.*

(1) Strabo, lib. IV, pag. 197. — Tacitus, *De mor. German.*, pag. 475.
(2) *De German.*, lib. III, cap. 3.
(3) *De bello germ.*, lib. VI, cap. 23.

§ VI.

Tanto erano investiti i Germani di uno spirito guerriero e diffidente, che per lo stato di guerra, in cui sembra che fossero continuamente con i popoli e stati limitrofi, temevano sempre le sorprese de' nemici che tutto dì stavano su l' armi, nè confidavano la loro sicurezza personale e civile che al loro braccio e alla loro forza armata, cosicchè, come dice Tacito, *tum ad negotia nec minus sæpe ad convivia procedunt armati.* — *Septentrionales populi*, disse anche Vegezio (1), *ad bella promptissimi.* — *Universa hæc natio* (la Germanica e Celtica) *bellicosa est, et ferox et ad pugnam prompta.* Così Strabone ancora (2). Da questo stato che sembrava realmente di guerra, in cui erano gli antichi Germani, trasse probabilmente Obbesio il suo sistema, che lo stato originario naturale degli uomini dovesse essere quello di una continua guerra tra essi, sistema confutato dal Grozio, dal Puffendorfio (3) e da altri scrittori intorno il *diritto di natura.* Non è da porsi in dubbio che tra i diversi popoli e nazioni la natura non abbia in origine indotto e insinuato lo stato sociale modificato alle relazioni e corrispondenze civili e politiche tra esse, e che quindi il *diritto delle genti* sia derivato, il quale in sè stesso non è che il *diritto di natura* applicato alle accennate relazioni e corrispon-

(1) Lib. I, cap. 2.
(2) Lib. IV, pag. 195.
(3) *De jure nat. et gent.*, lib. VIII, cap. 6.

denze civili e politiche, regolate dalla giustizia ed equità naturale. Ma le diffidenze reciproche introdottesi successivamente, le gelosie politiche e le ambiziose idee di conquiste, possono aver corrotto lo spirito e stato sociale per ridurre i popoli e le nazioni tra esse ad uno stato di guerra, e perciò il sistema di Obbesio in questo corrotto stato naturale delle nazioni e popoli tra essi non sarebbe un paradosso. Per la qual cosa si pretende dallo stesso Obbesio (1) che le guerre dichiarate contengano quasi un contratto di questa natura: *fa contro me quello che puoi; farò io contro te quello che potrò.*

§ VII.

Si ha per favoloso il costume imputato agli antichi Germani, che l' esperimento facessero de' loro figli, per conoscere se fossero legittimi o adulterini, coll' esporli sopra uno scudo alla corrente del fiume Reno, cosicchè sommergendosi il bambino, adulterino, e sostenendosi a galla dell' acque, legittimo riputavasi; al qual supposto barbaro costume allude il poeta Claudiano in quel verso che dice:

« *Et quos nascentes explorat gurgite Rhenus* ».

Giusto Lipsio difende per vera la storia di un così crudele e sciocco rito, maravigliau-

---

(1) *De Cive*, cap. 4, § 3. — *Leviathan*, cap. 14 e 17.

dosi di Tacito che non ne abbia fatto cenno. Ma non ostante il credito dell' eruditissimo Lipsio, considerando che Tacito ha descritti esattamente i costumi degli antichi Germani senza far cenno dell' accennato barbaro rito e costume, sembra doversi questo unire con quello che Eliano (1) attribuisce ad alcuni popoli della Libia, i quali, al dire di questo scrittore, ponevano i bambini in una botte, in cui ritenevano serpi velenose, affinchè discernere potessero i bambini legittimi dagli adulterini dal fatto delle serpi che illesi rispettavano i legittimi e ferivano gli adulterini. Non si può immaginare favola più inverisimile e più ripugnante al buon senso.

§ VIII.

Era ben singolare il sistema del governo politico de' Germani, descrittoci da Tacito (2), che *nec regibus infinita ac libera potestas, et duces exemplo potius, quam imperio præsunt. De minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes. Ut turbæ placuit considunt armati. Silentium per sacerdotes, quibus tum, et coherendi jus est, imperatur. Mox rex vel princeps; prout ætas cuique, prout nobilitas, prout decus bellorum, prout*

---

(1) Lib. I, cap. 19. — Da Galeno (*De mend. Sunit.*, lib. I) si ha ancora, che i Germani, *modo genitum infantem, et ab utero adhuc calentem ad flumen deferre, ceu candens ferrum, in frigidam aquam immergendo*, non però già per provare adulterino o legittimo il parto, ma per renderlo più robusto e forte.

(2) *De moribus Germanor.*, cap. 7 e 11.

facundia est, audiuntur, auctoritate suadendi magis quam jubendi potestate. Il governo pertanto de' Germani non poteva essere che una monarchia temperata colla democrazia, ma non era eguale presso tutti i popoli della Germania il governo, perchè, fra gli altri, presso gli antichi Sassoni era aristocratico in tempo di pace, in tempo di guerra monarchico, come riferisce Beda (1). Quattro generalmente presso i Germani erano gli ordini e classi ne' loro popoli; dei nobili, degli ingenui, dei libertini e dei servi. I nobili presiedevano al governo, gli ingenui attendevano alla guerra e alla caccia, i libertini non erano molto superiori ai servi, e perciò con essi alla agricoltura e alla pastorizia erano impiegati (2). Questa distinzione degli accennati ordini e classi doveva essere stata istituita poichè fu introdotto un sistema di civilizzazione tra i Germani, in un' epoca meno rimota.

§ IX.

Benchè gli antichi Germani, severi e rigorosi fossero intorno la fedeltà de' matrimoni, limitati ad una sola moglie, tuttavia per un privilegio annesso alla nobiltà era ad alcuni pochi permessa la poligamia, come scrive Tacito (3): *Exceptis paucis, qui non*

(1) *Histor. eccles.*, lib. IV, cap. 2.

(2) Tacitus, ibid., cap. 25.

(3) *De morib. Germ.*, cap. 18 e 19. *Unum accipiunt maritum quomodo unum corpus unamque vitam. Severa illis matrimonia, paucissima in tam numerosa gente adulteria.*

libidine, sed ob nobilitatem plurimis nuptiis ambiuntur. Tacito asserisce che il giudizio contro l' adultera moglie dovesse presso i Germani competere al marito. Quando questo la ritrovava delinquente, alla presenza dei più stretti congiunti che formare dovevano una specie di consiglio di famiglia, o sia di tribunale domestico, discacciavala di casa recisi i capelli, e battendola, la inseguiva nuda per tutto il vico. *Paucissima in tam numerosa gente adulteria*, dice Tacito, *quorum pœna maritis permissa, accisis capillis nudatam (uxorem) coram proquinquis expellit domo maritus, et per omnem vicum verbere agit.* Al tribunale domestico istituito da Romolo, anche presso i Romani, in cui, convocati i parenti della moglie, il marito giudicava della condotta e costumi della medesima, era sottoposto il giudizio dell' adulterio; ma come abbiamo accennato altrove, era riservata contro di questo niente meno la pubblica accusa e il pubblico giudizio, poichè era troppo facile che i mariti savi e prudenti amassero piuttosto di tener celato cotal delitto, che di punirlo; di ignorarlo, piuttosto che di vendicarlo.

§ X.

Fra i popoli dell' antica Germania, fa Tacito singolare e distinta menzione delle virtù d' un certo popolo chiamato *Chauci. Chauci*, dice Tacito, *populus inter Germanos nobilissimus, quique magnitudinem malit justitia tueri sine cupiditate, sine impotentia, quieti, secretique, nulla promovent bella; nullis ra-*

ptibus, aut latrociniis populantur, idque præcipuum virtutum, ac virium argomentum est, quod ut superiores agant, non per injurias adsequuntur. Di questo sì illustre e savio popolo fecero menzione ancora con encomio Plinio, Strabone, Svetonio ed Elio Sparziano. Segregati e tranquilli ne' luoghi dove abitavano, guerra mai non movevano a chi che fosse, nè con scorrerie o ladroneggi a veruno facevano danno; e quelli che tra essi agli altri erano superiori, dovevano alla loro virtù, e non a veruna impresa meno che giusta la loro preminenza. In questo popolo pertanto si vede la somma coltura e chiara cognizione del *diritto di natura*, e quindi a torto esso viene annoverato fra i popoli detti propriamente barbari, titolo esteso senza restrizione anche ai popoli che sino dai tempi della più crassa ignoranza europea conservavano *codici di precetti morali e politici* molto pregevoli, benchè non nati sotto il cielo della Grecia e dell' Italia.

§ XI.

Sono da Tacito annoverati con lode fra i popoli della Germania anche i così detti da essi *Cherusci*, benchè fossero in continua guerra con i Catti, popoli confinanti. *Qui olim boni, æquique Cherusci*, li chiama Tacito. Celebrata è pure la maravigliosa concordia e civile e socievole unione de' popoli detti *Triballi.* Credevano essi però, contro i principj del *diritto di natura e delle genti*, di poter con giustizia attaccare e distruggere i popoli circonvicini non solo,

ma quelli ancora ai quali avessero potuto penetrare. *Triballos inter se concordiores quam ullos alios, sed non finitimos tantum perdere; sed eos omnes ad quos pervenire possunt*, così riferisce Socrate (1). Dovevano ritenere per massima che lo stato naturale fosse uno stato di guerra, come pensava Obbesio; massima che parve così bella agli antichi, che le diedero parte nella cosmogonia stessa e nella tradizione; e gli uomini usciti dalla terra armati e guerrieri, furono una illusione a grandi e colte nazioni, e celebrati e cantati da poeti (2).

§ XII.

Sono eziandio con ispeciale elogio riferiti i Catti, i Cimbri, gli Sciti e gli Svevi per la fama dell' antica loro gloria e virtù nella scelta de' loro duci e capi, e nell' osservanza degli ordini e regole di un buon governo politico, confidando essi più nella saggia condotta de' loro duci e capi, che nelle loro forze. Sono lodati questi popoli da Tacito ancora specialmente per la fede, l'ospitalità ed altre virtù morali e civili che professavano, benchè fossero consacrati alle armi e alla guerra. Degli Sciti però singolarmente riferisce Quinto Curzio (3), che *armis abstinebant nisi lacessiti*; e Cesare (4)

(1) *In Parthenaico*, pag. 481 e 482. Edit. Paris 1677.
(2) Horatius, lib. I. *Satyr.* III. — Ovidius. *Metamorph.*, lib. III.
(3) *De gestis Alexandri*, lib. VIII.
(4) *De bello gallico*, lib. VI.

riferisce di essi, che *viri quantas pecunias ab uxoribus dotis nomine acceperunt, tantas ex suis bonis æstimatione facta cum dotibus communicent. Hujus omnis pecuniæ conjunctim ratio habetur, fructusque servantur: uter eorum vita superavit ad eum pars utriusque cum fructibus superiorum temporum pervenit.* Abbiamo pertanto da Cesare nel riferito suo testo il sistema economico con cui i Germani contraevano i matrimoni.

§ XIII.

Tuttavia la superstizione de' popoli della Germania generalmente era giunta a tale eccesso, da venerare per sino le selve, come templi degli iddj, consecrandole al nome di uno di essi, e portando i rami degli alberi come cose sacre nelle battaglie. Si persuadevano di placare i loro numi, e massime Mercurio come un Dio da essi tenuto in singolare venerazione, con vittime di sangue umano. *Cæsoque homine*, scrive Tacito (1), *celebrant barbari ritus horrenda primordia.* Adoravano la terra come comune madre, con altre deità materiali, ed avevano costumanze e consuetudini non meno sconcie e sacrileghe, se creder dobbiamo a Cornelio Tacito descrivendo i costumi dei Germani, e a Giulio Cesare nella sua relazione delle guerre da esso avute co' medesimi. Qualche altro scrittore all'incontro ha preteso che la religione de' Germani fosse

(1) *De mor. Germ.*, cap. 39.

fondata sul dogma inconcusso dell'immortalità dell' anima e di uno stato e vita futura, o di premio o di pena. Non fu però de' Germani in generale, ma de' soli abitanti antichi della Svezia, che si è ciò asserito, non appartenendo questi propriamente alla Germania, come popoli dell' antica Scandinavia, de' quali non parlano nè Giulio Cesare, nè Tacito, e de' quali non si pone in quistione che non adorassero e riconoscessero il vero Dio.

§ XIV.

Degli antichi Britanni, detti dai Romani anche Pitti, considerati fra i popoli settentrionali, non abbiamo che una breve notizia presso Giulio Cesare, poichè sino alla spedizione nelle loro isole erano poco noti ai Romani che li riguardavano come posti agli ultimi confini del mondo e quasi divisi da esso:

« *Et penitus toto divisos orbe Britannos* »,

come cantò Virgilio. *Serves iturum Cæsarem in ultimos orbis Britannos*, disse pure Orazio. Gli stessi Galli, benchè popoli i più vicini, poca notizia avevano, per testimonianza di Giulio Cesare, del paese de' Britanni. Tutto ciò doveva avvenire, dachè difficilmente la nazione britanna permetteva che navi straniere si accostassero e approdassero ai loro lidi (1). Conciossiachè inimica era quella na-

(1) Cæsar, *De bello gallico*, lib. XIV, cap. 2.

zione dell' ospitalità e delle genti straniere, troppo gelosa della sua libertà e indipendenza: *visam Britannos ospitibus feros*, dice Orazio (1), sino a sagrificare a loro Dei coloro che per isventura avessero alle loro isole approdato. I Britanni non avevano città, borghi e terre dove tenessero le loro case e abitazioni, ma *oppidum Britanni vocant*, scrive Giulio Cesare (2), *cum sylvas impeditas, fossa, valloque muniebant.* — *Urbium loco*, abbiamo da Strabone (3), *ipsis* (cioè a' Britanni) *sunt nemora; arboribus enim dejectis, ubi amplum circulum sepierunt, ipsi casas ibidem sibi ponunt, et pecora stabuli condunt ad usum quidem non longi temporis.*

§ XV.

Comunque però scarso sia di notizie Giulio Cesare intorno i costumi, le leggi e il governo politico de' Britanni, gioverà non pertanto la congettura, che essendo stati i Galli i primi i quali popolato abbiano quelle isole, e denominata quella nazione dal nome di una provincia e popolo della Gallia medesima (4), siasi introdotta in essa qualche parte almeno degli antichi costumi, consuetudini e leggi de' Galli. Ha notato però specialmente Giulio Cesare,

---

(1) Lib. III, Ode IV.
(2) *De Bello gall.*, lib. V, cap. 21.
(3) Lib. IV, pag. 200.
(4) Pomponio Leto in *vita Diocletiani.* — Raffaele Volaterrano nei *Commentarj* citati dal Piccardo. De *prisca Celto Pædia*, lib. V.

come un istituto particolare dei Britanni, che facessero tra dieci e dodici uomini comuni le mogli, e massime tra fratelli, tra padri e figli medesimi, colla legge che i figli, i quali nascessero di mano in mano, fossero attribuiti e giudicati a colui che il primo avesse conosciuta e deflorata la madre. *Uxores habent*, scrive Giulio Cesare (1), *deni duodenique inter se communes, et maxime fratres cum fratribus, et parentes cum liberis, sed si qui sunt ex his nati, eorum habentur liberi a quibus primum virgines quæque ductæ sunt.* Da questo testo di Giulio Cesare il Seldeno ha preteso che presso gli antichi suoi Britanni, una donna si maritasse successivamente a dieci e dodici uomini, e non vi fosse già una pretta comunione delle mogli rispettive, come meglio lo intende il Puffendorfio.

§ XVI.

Non si deve riguardare la comunione delle mogli siccome un errore particolare degli antichi popoli britanni, poichè altre nazioni e popoli l'avevano adottata. Di certi popoli detti Trabrobanensi, riferisce Diodoro Siciliano che avessero eglino le donne in comunione, e che i bambini venissero cangiati nelle culle affinchè rimanesse loro ignota persino la madre. *Mulieres nuptum haud ducunt*, così scrive Diodoro (2), *sed promiscuæ communes habent, et natos inde filios, ut omnium communes*

(1) *De bello gallico*, lib. V, cap. 8.
(2) Lib. II, cap. 58.

pari complectuntur amore, nutriuntque. A nutricibus pueri adhuc infantes sæpe commutantur, ut nec matres suas agnoscant. Tale era il costume di altri popoli riferiti dallo stesso Diodoro; così pure de' Mesageti e Tapiri ... e Sabei, ha scritto Strabone; e Aristotile (1) anch' esso dei popoli della Libia asserisce che avessero comuni le mogli, *filios tamen partiri inter se secundum similitudines.*

§ XVII.

La comunione delle mogli, benchè fosse presso i Romani per massima e morale e civile riprovata e abborrita generalmente, tuttavia si ha da Plutarco (2), che si davano tra essi i Romani reciprocamente a imprestito la propria moglie. E in vero abbiamo il fatto di Catone, quell' uomo medesimo che affettava un' austera morale, che concedette ad imprestito la propria moglie all' amico Quinto Ortensio (3). Questo era però un errore particolare di alcuni che con Catone seguivano la *stoa*. Imperciocchè dagli stoici insegnavasi, secondo Diogene Laerzio (4), che presso i sapienti le mogli dovevano essere comuni come semplici materiali stromenti della generazione.

§ XVIII.

Platone nella sua *Repubblica* pretende che

---

(1) *Politicor.*, lib. II, cap. 12.
(2) In *Numa*, pag. 67.
(3) Plutarc. in *Catone majori*, pag. 771. — Lucanus in *Farsalia*, lib. II, vers. 326.
(4) In *Zenone*, lib. VII, § 131.

utile sia e conveniente allo stato e governo sociale la comunione delle mogli, e Pietro Bayle (1) si fa a difendere il fatto di Catone di avere imprestata la sua moglie Marzia a Quinto Ortensio, pretendendo che fosse lo stesso come se avesse dato ad imprestito un libro o qualunque altra cosa ad uso di Ortensio. Si estende quindi Bayle ad asserire che la comunione delle mogli assai meglio convenga al senso comune e al dettame della retta ragione e del diritto di natura, che la proprietà privata delle medesime. Diffusamente pel contrario imprende Aristotile (2) a dimostrare contro Platone l'assurdità della comunione delle mogli, e gli inconvenienti e morali e politici che deriverebbero alla società civile da un sì fatto istituto. Il Puffendorfio (3) niente meno con molta dottrina ed erudizione contro Bayle difende e sostiene che la comunione delle mogli ripugni al *diritto di natura* e al buon ordine e disciplina sociale. Procopio (4) narra che i Persiani deposero dal trono il loro re Cabade perchè tentasse con una legge di stabilire tra essi la comunione delle mogli. Col solo lume della ragion naturale vedevano i Persiani quanto ripugnar dovesse al buon senso e al diritto di natura la comunione delle mogli.

(1) Contra *Maimbourg*, lib. XVII, § 5.
(2) *Politicor.*, lib. II, cap. 2.
(3) *De jure nat et gent.*, lib. III, cap. 1, § 15.
(4) *Histor. persica*, lib. I, cap. 6.

CAPO DECIMOQUARTO.

De' Cinesi.

§ I.

Dopo che comparvero in Europa i libri attribuiti al celebre Confucio, che visse più di cinque secoli avanti la nascita di Gesù Cristo, fu comune il parere degli eruditi, che i Cinesi abbiano ogn' altra nazione straniera e antica superata nella cognizione e coltura delle *leggi naturali.* Dagli scritti attribuiti a Confucio, che anche oggidì si ammirano, si prova quanto il loro autore conoscesse e venerasse le leggi morali della natura. L'essere stati i dommi e le massime morali e politiche contenute negli accennati scritti, dopo tanti secoli tuttavia osservati e rispettati dalla nazione cinese, dalla classe almeno più illuminata e colta, ci deve convincere che la sola sana ragione naturale, madre unica e feconda di una morale pura, invariabile e scevra d'ogni superstizione, può eternare e conservare una legislazione saggia e prudente. Di fatti negli scritti di Confucio, nei quali risplende una somma sapienza e una eloquenza dolce e persuasiva che alletta, si ammira la più sana morale dedotta in genuini principj del *diritto di natura* con le massime della politica coerente ai detti principj. Vi si parla di Dio come di un ente infinitamente perfetto, origine e principio ed essenza di ogni essere, e delle leggi da esso

imposte alla natura umana, come le più saggie e opportune per la felicità e perfezione della stessa umana natura e dell' uomo socievole.

§ II.

Per un saggio della filosofia morale e civile di Confucio si riferiscono le seguenti massime.

« Quella che si chiama ragione nell'uomo, « deve essere considerata come una emana- « zione celeste e divina ».

« Si chiama legge ciò che si accorda colla « natura ».

« La legge è stata data agli uomini per « infusione del loro creatore, ed è un dono « del cielo ».

« Le passioni vengono dalla natura, e la « ragione guidata dalle leggi della stessa na- « tura deve applicarsi a soggiogarle, diri- « gerle e farle operare a norma di essa ».

« Dachè l'uomo è nell' età di far uso « della ragione sviluppata nel di lui intel- « letto, deve formare la sua condotta sopra « tre regole principali ».

« I. Rendere agli autori della sua nascita « gli stessi doveri ch' egli esigerebbe da' suoi « proprj figli.

« II. Avere pel suo principe la stessa fe- « deltà, e per i suoi superiori la stessa ob- « bedienza ch' egli esigerebbe in egual caso « da' suoi inferiori.

« III. Amare i suoi eguali come sè stesso, « e non far niente agli altri, che non vor- « rebbe fatto a sè stesso ».

Altre simili e relative ottime massime che

detta e insegna la retta filosofia morale della natura, si raccolgono dagli scritti di Confucio, con altri principj savissimi spettanti alla politica e civile moralità.

§ III.

Confucio fu vice re di quel vastissimo impero, dopo aver vissuto privato in una vita oscura, abbietta e volgare, e vi fece fiorire la morale e l'esatta osservanza delle leggi. Disgraziato e povero, insegnò colla sua condotta e colle sue istruzioni qual doveva essere la vera virtù e la genuina morale naturale e civile, e nello stato di grandezza egualmente che di umiliazione seppe esercitare e rendere sempre amabili e dolci le massime e i principj che già insegnava e dettava. Le vertigini dell'altezza e sublimità del grado, che facilmente alterano la fantasia e corrompono l'immaginazione della debolezza umana (come dalla storia abbiamo varj esempi in chi da basso stato è montato ad un alto seggio), non alterarono punto lo spirito di Confucio, che, di dispotico, ridusse il governo della China ad un sistema regolato da savissime leggi, facendovi regnare una assoluta tranquillità ed il buon ordine politico.

§ IV.

Non fu già Confucio nè un profeta nè un inspirato da lumi celesti, come vantavasi Maometto per dar credito alle sciocchezze ed empietà del suo Alcorano, ma spiegò il semplice carattere di un magistrato che insegnava le vere leggi e le più sane massime politiche. Nel suo primo libro insegna che

per imparare a ben governare gli altri conviene prima correggere sè stesso e moderare le proprie passioni, come se dovesse obbedire. Nel secondo prova che Dio medesimo ha scolpita nel cuor dell' uomo la virtù colle leggi della natura, e dice che l' uomo non è punto malvagio in sè stesso e nella sua prima indole e natura, ma che lo diviene successivamente, lasciandosi condurre dalle sole passioni e dagli appetiti guasti e corrotti. Nel terzo finalmente raccoglie le massime più pure e schiette di morale e di politica, che egli andava instillando e imprimendo nel cuore de' Cinesi, che amava più tosto di instruire che di governare. Il codice di Confucio non era pertanto che la *legge naturale* rischiarita e illuminata dalla ragione, che, secondo il medesimo, è una emanazione della divinità, essendo il diritto di natura l' accordo e combinazione della natura colla ragione. Ciò non pertanto bisogna confessare che la maggior parte delle cognizioni fondate in teorie un po' complicate e astratte, non ha presso i Cinesi fatto i progressi che dovevansi naturalmente aspettare da una nazione antica, attiva e applicata, benchè di esse ne tenessero da gran tempo il filo.

§ V.

Non fu scoperta e conoscinta la China (1)

---

(1) Si pretende dai letterati cinesi, che la China sia stata popolata da un figliuolo di Jafet, figlio di Noè. Vedi la *Biblioteca orientale*, art. *Sina*, e art. *Khondemer*.

interamente che negli ultimi secoli, quando vi s' introdussero i religiosi a predicare e a propagarvi il vangelo, non essendo stato noto da prima quel vasto emisfero, che sotto il nome di *terra orientale incognita*. Questi religiosi rimasero sorpresi nel ritrovare una nazione creduta ancora barbara e rozza, così colta, umana e istrutta nelle cognizioni delle *leggi naturali*, nel vedervi regnare le leggi colla monarchia, e nel riscontrare ne' Cinesi un popolo industrioso, pacifico e ingegnoso. I Cinesi, chiusi e difesi per ogni lato dalle acque e dai deserti, hanno potuto formare uno stato florido e durevole tra essi, guarentito dall' ambizione de' conquistatori. Dobbiamo singolarmente la cognizione della morale dei Cinesi e di Confucio a quattro gesuiti, che lungo tempo avendo dimorato nella China, pubblicarono in seguito verso la fine del secolo decimosettimo un' opera in Parigi, che ha per titolo: *Confucius Sinarum philosophus, sive scientia sinensis latine exposita studio et opera Prosperi Intercetta, Cristophori Herdrich, Francisci Rougemont et Philippi Couplet, patrum societatis Jesu, jussu Ludovici Magni e bibliotheca regia in lucem prodiit; adjecta est tabula chronologica sinicæ monarchiæ ab hujus exordio ad hæc usque tempora.* Benchè il titolo nomini quattro gesuiti per autori di quest'opera, è però attribuita particolarmente al gesuita Filippo Couplet. Tutto il discorso preliminare è suo, e vi è qualificato nel fine: *Philippus Couplet, Soc. Jesu, sinensis missionis procurator.* In questo discorso preliminare è no-

tato l' autore di avere adottata e spacciata singolarmente qualche favola intorno certo idolo che si diceva venerato nella China col nome di Foe. Il veneto Marco Polo che aveva fatto per terra il viaggio della China, diede una relazione di essa, che passò per favolosa, finchè non fu veduta conforme a quella dell'ammiraglio portoghese Albuquerque, che il primo aprì il commercio de' Portoghesi con la China.

§ VI.

Abbiamo ancora dal padre Du Halde, nell' opera *Intorno la religione e la morale di Confucio*, una descrizione della China (1). Vi si aggiungano *Novissima Sinica* del Leibnizio, e la dissertazione del Wolfio, *De Morali Sinentium philosophia*, che sollevò contro di lui i teologi della università di Hala in Sassonia, e lui recò la disgrazia dell' esilio per ordine della corte di Berlino, finchè sotto il regno del gran Federico, filosofo, e insieme sovrano illuminato, fu richiamato e restituito alle prime sue cariche e onori. Il Piccardi ci ha pure lasciato un Trattato in due tomi, *De sinensi et japonensi religione*. Una descrizione dello stato morale, politico ed economico della China l' abbiamo pure nel primo tomo della *Storia filosofica e politica* del Raynald, che combinata con quanto si ha dagli accennati scrittori, sembra assai esagerata e romanzesca (2). Non pertanto

(1) Stampata in Parigi nel 1735. Vol. 4 in fol. Opera tacciata per una informe compilazione delle cose chinesi.

(2) Lib. I, § 13, pag. 127 e seg.

dietro le notizie che abbiamo della morale e del governo de'Cinesi, si dovrà ritenere che se essi possono essere scolari degli Europei nelle arti di lusso e di vanità, dir si possono però maestri nella scienza civile, politica ed economica di ben governare. Del resto quanto scrisse il Voltaire della China, non è che un tessuto di favole che egli ha imaginate per far in essa trionfare il suo deismo, per non dire ateismo, che spaccia ne' suoi scritti per adulare un gran principe che lo favoriva e proteggeva.

§ VII.

Sono specialmente commendate dagli scrittori riferiti i Cinesi nella obbedienza e rispettosa sommissione al loro sovrano, fondata nella ragione naturale e civile, e nel vero interesse politico, in cui sta tutta la forza della civile società e del governo, e quindi la felicità e sicurezza dello Stato. Ma l'imperatore della China sa ch' egli regna sopra una nazione che non è attaccata alle leggi se non finchè queste fanno la sua felicità, sicurezza e tranquillità: rispetta quindi egli il contratto inviolabile che lo ha messo sul trono, e sa che se dasse luogo allo spirito tirannico, per altro sì contaggioso, si esporrebbe a quelle scosse politiche e catastrofi che lo potrebbero precipitare dal trono. Perchè siano animati e incoraggiati i popoli a lavorare la terra, e rendere più attiva l'agricoltura, con un pubblico atto lo stesso imperatore ogni anno dà egli l'esempio di metter mano all' aratro e coltivare un ter-

reno, come abbiamo dalle relazioni della China (1). Dalla qual cosa si vede quanto sia onorata e rispettata, con i principj di una giusta economica e filosofica politica, presso i Chinesi l'agricoltura. *Omnium rerum*, scrive Cicerone (2), *ex quibus aliquid acquiritur, nihil agricoltura melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil homine libero dignius*; e quindi non dovrebbero essere gli agricoltori così avviliti dal fasto de' nobili, ma riguardati anzi con occhio parziale e benefico.

§ VIII.

L'onorare specialmente i loro genitori è per i Cinesi un precetto positivo della *legge naturale*. Nella China quindi il padre e la madre conservano una autorità assoluta, regolata però dalle leggi sopra i loro figli in qualunque età sieno, e non ostante qualunque dignità abbiano conseguito (3). Il potere paterno e l'amore filiale sono un appoggio dell'impero chinese ed il sostegno dei costumi, e formano il vincolo che unisce il principe ai sudditi, e questi a quello, e i cittadini tra essi. Detestano i Cinesi la menzogna e la frode, ritenendo sempre quel

(1) Du Halde, *Storia della China*, tom. II, pag. 72. — Reynald., tom. I.

(2) *De Officiis*, lib. I.

(3) Si è preteso però da uno scrittore moderno di dire che presso i Cinesi la patria podestà non abbia limiti, avendo i genitori il diritto di vendere i figli, e persino quello della vita e della morte; ma di questo diritto e della patria potestà si parlerà in altra parte più di proposito.

fondamental principio e precetto della *legge naturale* di non fare ad altri quello che non si vorrebbe fatto a sè stesso. Coloro fra i Cinesi che aspirano alle cariche civili e politiche del governo, spiegare e sciogliere debbono per esperimento della loro capacità e abilità alcuni temi loro proposti dai sapienti di quella nazione, e quindi vengono conferite le cariche e gli onori al merito dei candidati, e non al favore, alla nascita ed alla protezione che non è mai giudice imparziale del merito delle persone.

IX.

Non si deve però dissimulare l' ingiustizia e l' iniquità di quella legge presso i Cinesi, che punisce i padri per i delitti de' loro figli. La ragione apparente di questa legge è appoggiata alla supposizione, che i delitti dei figli provengano dal non avere il padre fatto uso di quel potere paterno di cui dalla natura e dalla legge stessa civile è rivestito nell' educazione e istruzione de' suoi figli, per renderli costumati e obbedienti alle leggi. Ma i delitti dei figli non sono sempre difetti della loro educazione, e converrebbe supporre sempre una abituale capacità, talento e spirito nel padre per ben educare e istruire i suoi figli, e in circostanze continue di attendere alla loro educazione e istruzione per un dovere preciso e stretto a lui ingiunto dalla legge, e nei figli una naturale docilità e indole capace di ritenere sempre impresse le saggie istruzioni paterne, soffocando e frenando colla forza della virtù, le passioni le quali potessero farli deviare da esse.

§ X.

È del pari ingiusta e iniqua la legge che per i delitti del padre vengano puniti anche i figli, il che accade specialmente nel barbaro istituto della *confisca de' beni de' rei*, per cui vengono spogliati e puniti i figli innocenti pei delitti paterni, e si distruggono le famiglie per punire un solo reo. Il costume di punire i figli per i delitti del padre esisteva ancora nella Macedonia, ma fu da Alessandro giustamente abolito (1); costume meritamente riprovato da Cicerone (2): *Ferret ne ulla civitas*, esclama egli, *latorem istius modi legis ut condemnaretur filius, vel nepos, si pater, aut avus deliquisset?* Ammiano Marcellino quindi declama (3) giustamente contro l' esecuzione barbara e crudele seguita sotto l' impero di Valente, per la quale furono puniti colla morte certi assassini della Siria co' loro figli ancor bambini, pel frivolo e rimotissimo timore che questi non venissero a seguire gli esempi de' loro genitori. Marco Aurelio imperatore, all' incontro, con più giustizia, e da filosofo qual era, dopo la morte e disfatta del ribelle Avidio Cassio scrisse al senato di Roma raccomandandogli i figli, la moglie e il genero del ribelle (4): *Quare filiis Avidii Cassii, genero et uxori veniam dabitis, et quid dico*

(1) Quinto Curzio, lib. VIII, cap. 8.
(2) *De natura Deorum*, lib. III, cap. 77.
(3) Lib. XXVIII, cap. 2.
(4) Vulcatius Gallican, *in Avidio Cassio*, cap. 20.

veniam, quum illi nihil fecerint. In fatti abbiamo anche dal profeta Ezechiele, l'oracolo divino, che *filius non portabit iniquitatem patris*, come pure che *nec pater portabit iniquitatem filii* (1). Platone, invece di punire i figli de' rei, dice che conviene anzi lodarli, per non avere imitati e seguiti i delitti del loro padre (2).

§ XI.

Un filosofo politico riflette che quella sublime morale che ha fatta la felicità per tanti secoli dell'impero cinese, sarebbe stata alterata e corrotta se distinzioni chimeriche, attaccate ai pregiudizj della nascita e al fasto delle famiglie, avessero del tutto distrutta e tolta quella eguaglianza primitiva tra gli uomini, che non deve cedere che ai talenti, alle virtù e alla coltura dello spirito. Nei governi europei, osserva il riferito filosofo, vi è una classe d'uomini che si arrogano sino dalla nascita superiorità e preminenza indipendente dalle loro qualità morali medesime. Sino dalla loro infanzia sono imbevuti del pregiudizio ch'essi sono fatti per comandare gli altri, e quindi si accostumano a pensare che sono di una specie particolare fra il popolo; e sicuri di uno stato e di un rango distinto, non cercano punto di rendersi degni colla coltura del loro spirito. Di qui, prosiegue questo filosofo cinico,

(1) Cap. 18.
(2) *De Legibus*, lib. IX

sono venuti alcune volte i ministri mediocri e anche deboli, i magistrati ignoranti e i governi imbecilli e languidi. Nella China, dove non v' è nobiltà ereditaria, non è che il solo merito riconosciuto che porti i cittadini alle cariche governative e amministrative del governo; ma il governo cinese è fondato su i principj del dispotismo, che non riconosce classificazioni di ordini e potestà intermedie tra il sovrano ed il popolo. La China, benchè isolata da quasi tutte le nazioni, è stata diverse volte su l' orlo del suo precipizio e rovina per aver negletto lo stabilimento di una forza militare troppo necessaria ed essenziale all' amministrazione di un impero e regno, per far rispettare le sue alleanze, i suoi trattati e la sua potenza, e per imporre ai popoli turbolenti, ambiziosi e facinorosi, e ritenerli in dovere, reprimendo il loro ardire e mantenendo l' ordine interno dello Stato.

§ XII.

Più secoli dopo Confucio si sono nella China formate tre sette distinte ne' loro principj e nella stessa religione. La prima, detta di letterati e dotti, che segue più esattamente la dottrina di Confucio, come loro autore e maestro, è quella singolarmente della corte imperiale, de' grandi e magnati, e di tutte le persone colte e letterate che fanno professione di uno studio regolare per avanzarsi alle cariche e dignità dell' impero col merito, colla coltura dello spirito e colle cognizioni proprie per la norma de' costumi

e pel governo dello Stato. La seconda è quella che, guasta e corrotta, s'introdusse nel volgo più abbietto, considerata per un complesso di stravaganze, di empietà e di superstizioni. La terza finalmente era quella professata dai bonzi, che nelle loro corporazioni costituivano una specie di idolatrico monachismo e fratismo nella China, ignoranti per sè stessi, superstiziosi e fanatici, che non per tanto riscuotevano dal volgo venerazione e rispetto colla loro imponente ipocrisia. Questa terza setta de' bonzi si vuole che abbia avuto origine dalle Indie, e siasi introdotta nella China un mezzo secolo soltanto avanti l' era cristiana, vale a dire assai tempo dopo Confucio, la cui dottrina venne così corrotta dalla idolatria e dalla superstizione. Dell' autore di questa setta si spacciano da bonzi varie assurdissime favole, alcune delle quali furono adottate bonariamente anche da Couplet nel discorso preliminare all' opera del suo *Confucio*, di cui si è accennato poc' anzi, benchè esse siano ripugnanti al buon senso naturale medesimo. La superstiziosa e fanatica ipocrisia de' bonzi, che pregiudicava alle massime e ai principj del governo politico e civile, ha obbligato il sovrano, che nella China è insieme capo della religione, ad abolire e chiudere una quantità de' loro monasteri e collegi (1).

---

(1) Du Halde, tom. II, pag. 497.

§ XIII.

Avevano difatti i bonzi intruso nella religione del popolo cinese molti racconti favolosi e mostruosi, e dommi empj e superstiziosi, corrompendo e sfigurando la religione insegnata da Confucio. Egli è troppo facile all' ipocrisia e impostura di uomini accreditati nel volgo per pietà e religione l'introdurre nella religiosa credenza e pratica del popolo dommi superstiziosi, pregiudizj e fanatismo. *Plebem incautam*, disse acconciamente Quinto Curzio, *ubi superstitione capitur, plus vatibus, quam ducibus obedire.* L' ossequio alla religione dev' essere ragionevole, per avviso di S. Paolo, *rationabile obsequium vestrum.* Sarebbe infatti una ingiuria gravissima che si farebbe al divino Maestro, legislatore, autore e principio della religione nostra, qualora si pretendesse che la ragione, la quale da esso deriva, non dovesse aver parte alcuna in ciò che riguarda la religione, il di lei culto, misteri e disciplina.

§ XIV.

Si pretende da alcuni, che la filosofia di Confucio e de' Cinesi sentisse assai dello *spinosismo*, non ammettendo singolarmente l'immortalità dell' anima, come sembra che il Montesquieu medesimo lo creda (1). Ma come supporre un sì grave errore e l'ateismo fra' Cinesi, se quasi tutte le loro leggi sono fondate su la cognizione di un Ente

(1) *Esprit des loix*, livr. XXV, chap. 19.

supremo, rimuneratore e vendicatore delle azioni umane, buone o malvagie? Furono non per tanto accusati da alcuni cucullati loro emoli i gesuiti (il nome de' quali nella religione e nella repubblica letteraria sarà sempre celebre) come se avessero apparentemente adulato e secondato l'ateismo dei Cinesi, male interpretando e il sistema morale e politico de' Cinesi e la dottrina de' gesuiti medesimi. Non mancarono ancora certuni che supposti vogliono far credere i libri di Confucio, e in dubbio pongono la morale e virtù a' Cinesi attribuita. Sopra di che si può consultare lo Stanlej nella sua *Antica filosofia orientale*, Giovanni Marsham nel suo *Canon chronicus*, e il Bruchero nella sua *Storia critica della filosofia* che ha tessuta dal principio del mondo sino a' suoi tempi.

§ XV.

Il padre Du Halde nel secondo tomo della sua *Descrizione della China* ci dà alcune dichiarazioni, ordini ed editti di quegli imperatori della più rimota età, appoggiati a massime della più sana morale e politica pel governo del loro impero, i quali fanno vedere come sino al di là di tante nazioni barbare ancora e all'estremità dell'Asia vi fosse uno Stato e una nazione che sino dai tempi i più antichi e remoti avesse tanti lumi e cognizioni intorno la vera morale, tratta dal *diritto di natura* e dalla sana politica, quanti si rilevano sparsi in ognuna delle dichiarazioni, editti e ordini degli imperatori cinesi, e anche nei discorsi e proclami dei loro

ministri stessi, contenuti nella raccolta sovraccennata del padre Du Halde. Di uno degli imperatori cinesi fra gli altri, che regnò alcuni secoli avanti l'epoca di Gesù Cristo, si è particolarmente notata l'eccellente massima da esso spiegata, che *un sovrano deve condursi con gran cautela, non altrimenti che se camminasse sul ghiaccio; che non vi è cosa più difficile che il regnare; che i pericoli nascono sotto i piedi del monarca; che quel principe il quale si abbandona ai piaceri deve temer tutto; che il principe deve fuggire l'ozio, fare buona scelta di ministri, e che presa una volta una risoluzione ben maturata, deve senza indugio eseguirla*, secondo la massima del console romano Marcello, riferita da Tito Livio (1), che *multa magnis ducibus sicut non aggredienda, ita simul aggressis non dimittenda.*

CAPO DECIMOQUINTO.

Discorso analitico intorno l'origine e principio del diritto delle genti.

§ I.

Nel primo capo di questa prima parte del nostro *Saggio critico storico e filosofico* si è data qualche idea dell'essenza e natura del *diritto delle genti;* non pertanto ci è sembrato opportuno con un analitico discorso di dare qualche più estesa nozione della sua natu-

(1) Lib. XXIV.

rale origine e introduzione presso i varj popoli e nazioni che hanno formati varj e distinti Stati politici e civili. Gli scrittori che hanno trattato del *diritto delle genti*, convengono che questo diritto sia quello che regnar debba tra le nazioni, o sia Stati sovrani, ma discordano nell' idea dell' origine e primitivi fondamenti di questo diritto, e pretendono distinguerlo dal *diritto naturale*, riducendolo ad un arbitrario comune consenso di popoli e nazioni tra esse.

§ II.

Le famiglie furono le prime società che ne' primitivi rimoti tempi della propagazione del genere umano e della popolazione del mondo, formando e combinando per sè, nei disegni del divino Creatore, uno Stato e sistema di società universale nella generazione umana (1), avevano tra esse già quella corrispondenza e spirito sociale che il *diritto di natura* inspira e insinua per un naturale istinto agli uomini tra essi. Si formarono le famiglie in corpi artificiali e parziali dall' unione e consociazione quanto a' conjugati, e dalla generazione quanto ai figli, d' onde venne a risultare lo Stato e società particolare di famiglia sotto un capo direttore della medesima.

§ III.

Cicerone, che troppo spesso si contraddice nelle varie sue opere come filosofo,

---

(1) Veggasi Pope, *Essai sur l'homme*, epitre 3.

come oratore e come giurisprudente, nel suo libro *de Inventione* ci dà de' primitivi tempi della generazione umana una descrizione che fa disonore sommo all'umanità, e la abbrutisce supponendo che gli uomini vivessero allora vagabondi come i bruti, senz' ordine, senza disciplina alcuna, senza religione e coltura del loro animo, procurandosi il vitto alla maniera delle bestie: *Fuit quoddam tempus*, così scrive egli (1), *cum in agris homines passim bestiarum more vagabantur, et sibi victu ferino vitam propagabant; non ratione enim quidquam, sed pleraque viribus corporis administrabant. Non divinæ religionis, non humani officii ratio colebatur. Nemo nuptias viderat legitimas, nec certos quisquam inspexerat filios, non jus æquabile, quidquam utilitatis haberet, acceperat.* Ma la storia che abbiamo da Mosè (che la scrisse inspirato da Dio, e come dettata, diremo così, da Dio medesimo) di que' primi tempi, ben diversa idea ci dà de' progenitori del genere umano, e con Mosè vanno d'accordo i più antichi dotti filosofi, che meglio esaminarono e considerarono i principj originarj della società umana.

§ IV.

Secondo i principj imbevuti dal gentilesimo e dalle favole de' poeti, dalle quali traeva egli la storia dell' origine e primi progressi dell' umana generazione, scrisse e pensò

---

(1) *De Inventione*, lib. I, in princip.

Cicerone, benchè in altre sue opere da filosofo più sensato abbia diversamente scritto. Ma altri ancora hanno preteso che dopo il diluvio gli uomini dispersi per qualche tempo per le vaste selve de' più alti monti sieno successivamente discesi nelle pianure, e quindi andassero solitarj errando, e menassero la vita a guisa degli altri animali bruti, ignudi, senza tetto e vitto umano, senza certa moglie e senza una conosciuta prole, *victu fœdo, concubitu vago*, secondo l'espressione di Orazio. Tardi poi camminando dietro i lumi della ragion naturale per varj gradi, si dice che gli uomini sieno pervenuti allo stato civile. Platone all'incontro, nel terzo dialogo delle leggi, vuole che gli uomini, salvatisi dal diluvio, sieno rimasti tra loro grandemente stretti dal vincolo di amicizia e di una reciproca benevolenza, e che quindi sin d'allora successivamente siensi combinate le socievoli unioni delle famiglie tra esse, dalle quali vennero in seguito formate le società civili e politiche con quelle leggi che a queste società prescrive il diritto di natura medesimo.

§ V.

Quell'impeto naturale onde è l'uomo sospinto al viver socievole, tanto cresce più e diviene maggiore e più forte, quanto avvicinansi più gli uomini tra essi. Saranno stati forse al principio i passi degli uomini all'unione socievole un po' lenti; ma poichè il sistema civile venne animato e gustato, i passi alla società civile si sono fatti più

rapidi e solleciti. La forza che alla società spinge e attrae gli uomini si può paragonare alla forza della gravità. Questa va crescendo, quanto più il corpo grave si avvicina al suo centro, o sia quanto accostansi più i corpi, i quali si attraggono, e vicendevolmente gravitano l'uno verso l'altro. *Non può veruno*, scrisse un filosofo stoico (1), *beatamente vivere, il quale miri sè solo, e ogni cosa converta in sua utilità. È necessario che tu sia utile agli altri se vuoi essere utile a te stesso. Diligentemente e sensatamente dee osservarsi questa società che noi tutti mesce con tutti gli altri uomini, e vuol che vi sia un diritto comune del genere umano.*

§ VI.

Comunque si voglia discorrere su l'origine e principio della generazione umana, non facendo però caso delle favolose ipotesi spacciate da taluni, anche moderni, a questo riguardo, e specialmente dal fanatico Mario Pagano ne' suoi *Saggi politici* (appoggiati più a favole e ipotesi, che a giusti e genuini principj di filosofia naturale, civile e politica), egli è certo che l'uomo sin da principio fu creato da Dio con inclinazioni ed istinti propri della sua natura, affatto diversi da quelli delle bestie (sebbene un animale sia anch' esso nella sua essenza e organizzazione corporea), inclinazioni, dico, e istinti che direttamente derivano dalle leggi

(1) Seneca, epist. XLVIII. — Arriano. *Dissert. Epicteti*, lib. I, cap. 19

naturali particolari all' uomo, distinte da quelle che l' uomo ha comuni cogli altri animali. Queste inclinazioni e istinti sono effetti prodotti da quello spirito ragionevole e socievole di cui l' uomo fu dotato dal suo Creatore, ma da questo spirito stesso, o male, o non bene coltivato, possono derivare le inclinazioni e istinti corrotti e guasti che deviano l' uomo dal vero oggetto delle leggi naturali. Quello stesso istinto e naturale inclinazione che induce l'amore alla propria patria, deriva piuttosto da cause morali che da principj fisici, ed è un affetto dominante che va sino al fanatismo, ma che è un sentimento fattizio che, nato dallo stato di società, è ignoto in quello della natura.

§ VII.

Le famiglie che da principio costituivano distinti corpi morali, dispersi su la superficie della terra (che furono il primo elemento degli stati civili e politici, come asserisce Platone nel citato terzo dialogo delle leggi), vennero successivamente tratte vie più dalla naturale inclinazione ed istinto socievole, a formare civili società tra esse nella unione di diversi casali, contrade e villaggi, dai quali poi in diverse parziali estensioni di territorj e paesi la varietà dei popoli, e da questi, delle nazioni distinte tra esse. E così ne seguì che si formarono corpi moralmente più artificiali, più estesi e più forti per la loro morale concentrazione. Si divisero però questi corpi senza ritenere

da principio alcuna economica speciale e positiva corrispondenza e relazione, nè conoscere la necessità di stabilirla tra essi per far esistere realmente quella società universale tra gli uomini, alla quale il *diritto di natura* spinge l' uman genere come al suo proprio centro morale. La nazione ebrea medesima, ne' suoi primi principj distaccata dalla egizia, non aveva colle altre nazioni e popoli una vera socievole relazione e corrispondenza, anzi con alcuni popoli era espressamente, per legge alla stessa imposta, vietata ogni relazione e commercio. Soltanto dopo che fu introdotto il governo regio gli Ebrei si avvicinarono con altri popoli e nazioni, e stabilirono il commercio e una corrispondenza socievole tra essi, come si è già veduto dove della nazione ebraica si è ragionato.

§ VIII.

Finalmente la necessità di conservare la pace e l' armonia colle altre genti e popoli, di mantenere un commercio vicendevole di soccorsi e ajuti, e di difendersi da qualche insolenza e forza ostile, ha fatto che i diversi corpi morali di genti, popoli e nazioni, seguendo i dettami e principj medesimi del *diritto di natura* modificato e trasportato dagli individui alle nazioni e popoli, cospirassero tra loro per l' interesse della propria rispettiva conservazione, tranquillità e difesa, a introdurre, stabilire e riconoscere un *diritto comune* tra essi, che poi si disse *diritto delle genti*, che in sè stesso quindi non

è che il *diritto di natura* applicato alle relazioni delle nazioni e popoli tra loro. Conciossiachè, se il *diritto di natura*, propriamente detto, è la legge naturale de' privati, fondata su la natura dell' uomo, il *diritto delle genti* è la legge naturale delle società civili e politiche, fondata su la natura di queste società. Definisce pertanto ottimamente il *diritto delle genti* Giustiniano, nelle sue *Istituzioni*, con queste parole: *Quod naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes peræque custoditur, vocaturque jus gentium, quasi quo jure omnes gentes utantur.*

§ IX.

Si distingue il *diritto delle genti* in *necessario* o sia *primitivo*, e in *volontario* o sia *secondario*. *Necessario* e *primitivo* si dice quello che deriva e dipende necessariamente e direttamente dai principj primitivi e inalterabili del *diritto di natura* (immutabile in sè stesso siccome fondato specialmente su la natura dell' uomo), trasportato dagli individui ai corpi artificiali e morali delle nazioni e genti, ne' doveri vicendevoli di quella giustizia, equità e carità naturale che prescrive il *diritto di natura*. *Volontario* e *secondario* si definisce quello che deducesi dal tacito consenso e patto tra le nazioni e genti, in cui le medesime cospirano universalmente per quegli oggetti che sempre più stringano e annodino i vincoli della socievole corrispondenza tra esse nel reciproco loro vantaggio e utilità. Questo *diritto delle genti* però non può essere dedotto che da illa-

zioni e argomenti tratti da dettami e principj originarj del *diritto di natura*, applicati e modificati alle circostanze morali e fisiche nelle quali si trovano le nazioni e genti tra esse, non potendosi supporre alcun diritto legittimo delle genti contro gli accennati dettami e principii, come dottamente ragionano il Wolfio ed il Buddeo. Ciò non pertanto non abbiamo dalla storia guerra e conquista, violenza e ruberia, che non siasi preteso difendere col *diritto delle genti*, composto dalle sentenze degli storici, degli oratori e de' poeti, e delle pratiche de' Greci e de' Romani e di altri popoli colti.

§ X.

Dal *diritto di natura* pertanto, modificato e applicato alla unione e corrispondenza civile e politica delle nazioni e genti tra esse, è derivato, come già si disse, il *diritto delle genti*, e così conobbe e insegnò lo stesso Obbesio (comunque nelle sue dottrine politiche sia trascorso in paradossi) distinguendo esso il *diritto di natura* in quello che è applicato ai particolari e individui uomini tra essi, e in quello che è applicato agli stati e nazioni tra esse (1). Imperciocchè i popoli, le nazioni e gli Stati sono a un dipresso tra loro in quella stessa naturale indipendenza ed eguaglianza morale, in cui

(1) *De Cive*, cap. XIV, § 4. Veggasi anche il Puffendorfio, *De jure nat. et gent.*, ed il Barbeyrac nella sua nota 3 al lib. I, cap. 1, § 14 dell' Opera di Grozio, *De jure belli et pacis.*

sarebbero i particolari e individui uomini tra essi fuori della civile società, diretti e governati dal solo *diritto di natura*. Da questo diritto poscia applicato e modificato all'interno particolare regime e governo rispettivo de' popoli e delle nazioni considerate nello stato di società civile e politica, distinte e parziali, nelle relazioni che devono essere tra quelli che governano e quelli che sono governati, è derivato il *diritto politico*, da cui dipende specialmente il *diritto criminale*. Quindi la relazione e il commercio necessario che aver devono i privati cittadini e sudditi tra essi nello stato politico per i diritti rispettivi, personali e reali regolati dalle leggi, forma e stabilisce il *diritto civile*.

§ XI.

Il Grozio per principio vuole che il *diritto delle genti*, ch'egli chiama *positivo*, non sia che un *diritto convenzionale*, poichè, secondo esso, non deve la sua origine ed essenza che al tacito consenso delle nazioni e popoli per le rispettive relazioni, convenzioni e concordati tra essi, e lo distingue dal *diritto naturale* (1). Ma però in alcuni luoghi il Grozio sembra convenire anch'egli, che il *diritto delle genti* non debba essere originalmente altra cosa che il *diritto di natura* (colla differenza però nel suo oggetto) applicato alle nazioni e popoli tra essi, come più diffusamente deduce il Vattel nella sua

(1) *De jure belli et pacis*, *prolegom.*, § 17, e lib. I, c. 1, § 14.

eccellente opera del *Diritto delle genti*, o sia *Principj della legge naturale applicati alla condotta e agli affari delle nazioni e de' sovrani.* Ritenuta la distinzione poc' anzi accennata del *diritto delle genti*, in *necessario* o sia *primitivo*, e in *volontario* o sia *secondario*, conviene anche il citato Vattel, che il *diritto delle genti volontario* o sia *secondario* sia quello che dire si possa *diritto convenzionale*, perchè combinato tra le nazioni e stati politici dai pubblici trattati, dalle istituzioni commerciali e dai contratti e concordati di amnistia, di pace e di alleanza, ma subordinato anche questo ai primi originarj e inalterabili principj del *diritto di natura*, dappoichè la società universale dell' uman genere è una istituzione della stessa natura e una necessaria conseguenza della natura stessa dell' uomo, derivando il suo principio dalla eterna e comune sovranità, d' onde procede il *diritto originario di natura.* La fede quindi nei trattati politici è sempre uno de' fondamenti i più reali dello stabilimento e sicurezza degli Stati, e procura la stima e confidenza de' popoli.

§ XII.

Si è preteso che vi sia ancora un *diritto delle genti arbitrario*, cui si vuole appoggiato il *diritto della guerra*, *della vittoria e della conquista*, e del quale si fa da taluni autore lo stesso Ugone Grozio. Ma già Cicerone con altri politici e morali scrittori prima e dopo di lui lo aveva manifestamente insegnato, cosicchè nell' antica storia civile e

politica si vede questo diritto celebrato all' eccesso dagli antichi conquistatori. Che lo stato naturale dell' uomo sia la guerra, onde derivi il *diritto della guerra*, è pure una opinione cui sembrano aderire lo stesso Platone (1), Senofonte (2) e lo stesso Aristotile (3), e che fu poeticamente abbellita e cantata dagli antichi poeti, e specialmente da Orazio e da Ovidio (4). Grozio medesimo, studiandosi con infinite citazioni di dare un autorevole peso a questo *diritto della guerra*, non fa realmente che provare la sua ingiusta estensione e la sua antichità (5). La Storia di fatti ci fa vedere come gli antichi conquistatori usarono sopra i vinti e debellati popoli, come per diritto, la preda, i saccheggi e gli strazj senza misura, come gli infelici vinti e debellati gli aspettassero e sopportassero come avvenimenti usati e convenuti. Quindi dalle antiche guerre tra le nazioni fino al fiorire del cristianesimo la illimitata licenza militare signoreggiò nelle dottrine e nei fatti, e la sola santissima religione di Gesù Cristo è quella che ha posti e stabiliti i giusti confini a questa licenza, dietro le massime e principj del *diritto di natura*, depurato e lumeggiato dalle leggi e dai precetti del Vangelo.

---

(1) *De legibus*, lib. I.
(2) *Memorab. Socratis*, lib. II, cap. 6.
(3) *Politicor.*, lib. I, cap. 8.
(4) Horatius, lib. I, *Satyr.* III. — Ovidius, *Metamorph.*, lib. III.
(5) *De jure belli et pacis*, lib. III, cap. 4, 5, 6, 7, 8.

§ XIII.

Tuttavia fondati sopra questo *arbitrario diritto delle genti*, che troppo adula le imprese degli usurpatori e conquistatori, alcuni scrittori politici, benchè cristiani, pretendono d'iscusare col *diritto della guerra* le frodi, le violenze, le doppiezze e le inumanità come appoggiate a codesto diritto, dietro le sentenze di Demostene, di Tucidide, di Polibio, di Livio e di Tacito, alle quali si aggiungono ancora per vaghezza quelle di Omero, di Virgilio e d' Orazio. L'erronea opinione dedotta da questo arbitrario diritto, che si può dire imaginario, che nella guerra e vittoria tutto sia lecito (1), introdusse nella giurisprudenza di alcuni la massima, che la illimitata licenza dell'armi sia un'appendice del *diritto delle genti*, e che per la giustizia della guerra non sia necessaria la giustizia della causa, come insegna Enrico Coccejo (2) contro quella legge della natura e dell' umanità, per cui i popoli e i principi dovrebbero risosovvenirsi che nella guerra si deve fare il ben nostro quanto si dee, e l' altrui male men che si può. Ma sarà sempre vero e certo

(1) Salust., *Orat.* II *ad Cæsarem de ordin. reip.* — Seneca in *Troade*, vers. 335. — Terenzio in *Adria*, act. I, scen. I, vers. 9. — Obbesius, *De cive*, cap. 4, § 3. — *Leviathan*, cap. 14 e 17. — Puffendorff., *De jure nat. et gent.*, lib. VIII, cap. 6, § 7. — Coccejo, *Dissert. proœm.* XII, lib. VII, cap. 2, sect. 2.

(2) *De jure victoriæ*, § 7, e ne' *Commentarj* al Grozio, lib. II, cap. 23.

che una sola è la regola della giustizia per tutti, ed unico il diritto naturale indipendente dall' arbitrio umano, dal quale diritto soltanto possono essere autorizzati e canonizzati i diritti della guerra, della vittoria e della conquista, che non dovrebbero considerarsi che come parti, usi, modificazioni e appendici diverse del medesimo universal diritto della natura, come il Wolfio ed il Vattel hanno dottamente dedotto e dimostrato.

§ XIV.

Dopo avere Grozio troppo amplificata ed estesa l' ostile e militare licenza, successivamente la va richiamando e riducendo a più ragionevoli confini con modificare e circoscrivere la sua dottrina sul *diritto della guerra*, ritenendo però il diritto di sovranità del vincitore sopra i vinti (1), benchè la vittoria e la conquista possono ben essere occasioni per acquistare la sovranità, ma questa non si ottiene che col consenso e sommessione volontaria degli stessi popoli vinti. Il Puffendorfio, che così fortemente ed energicamente prese a impugnare l'Obbesio, adornando ed adulando Grozio, allorchè entra a discorrere della militare e ostile licenza, sembra che abbandoni le sentenze da Grozio moderate e modificate, per seguire le massime e i principj crudeli e sfrenati dello stesso Obbesio; dai quali, benchè alquanto e leggermente modificati e circoscritti, sembra che

(1) *De jure belli et pacis*, lib. III, cap. 8, § 1.

non sieno lontani, come taluni pensano, nè pure l'Eineccio (1) e il Burlamaqui (2), ma non sono abbastanza le loro opinioni chiare e precise sopra queste massime e principj di Obbesio.

§ XV.

È vero però che il Puffendorfio medesimo successivamente sembra correggersi e dimostrare quasi di essere pentito delle primiere sue sentenze e dottrine intorno il diritto della guerra e la militare e ostile licenza. Samuele Coccejo non per tanto nella sua *Dissertazione proemiale al Grozio*, al libro settimo, effrenatamente amplifica, estende e difende la guerriera licenza, cui pare che non sappia prescrivere confine alcuno. Le opinioni e sentenze del Locke (3) sono notate ancor esse di troppo parziali al diritto della guerra e della conquista, e troppo estese oltre i confini della giustizia naturale. Gian Giacomo Rousseau, nel famoso suo libro *du Contract social*, si fa ad impugnare con brevi ma vivaci e forti argomenti le accennate opinioni e sentenze del Locke. Se in questo suo libro il Rousseau (in cui sembra che intenda gli uomini fatti pei governi, e non questi per gli uomini (4)) fosse meno sottile e metafisico, e spacciasse meno novità e paradossi sediziosi, e non affettasse un' audace

(1) *Jus publicum*, cap. 9.
(2) *Principes de droit politiq.*, part. IV, cap. V, § 7.
(3) *Del governo civile*, cap. 15.
(4) Errore di cui è imputato anche il Montesquieu.

singolarità e filosofica alterigia che troppo ributta, non avrebbe avuto il disonore di vederlo proscritto e anatemizzato dai governi più savi e illuminati, e condannato anche alle fiamme non già dall' inquisizione, ma dai più illuminati tribunali e governi.

§ XVI.

Si tiene per un aforismo di pubblico diritto, in cui concordano i maestri di questo diritto, che gli uomini per legge universale in astratto debbansi riguardare come naturalmente e moralmente eguali. Non è già però che questa eguaglianza debba consistere nella medesima forza, nella medesima estensione d' intelligenza e nella medesima energia dello spirito; ma deve intendersi nei diritti, facoltà e proprietà morali che derivano immediatamente dalla stessa natura, e che sono annesse e connesse originalmente colla condizione della natura dell' uomo. Questa eguaglianza in fatti deve essere considerata come il fondamento, in senso metafisico, della società, ravvisandola in natura e in astratto di solo diritto e non di fatto, per dedurre i principj di ragione diretti a mantenere ognuno nel possesso de' privativi suoi diritti, e stabilire la sicurezza e il riposo di tutti, frenando l' orgoglio, l' oltraggio e la rapacità. Tutto ciò essendo vero fra i privati uomini, egualmente lo dovrebbe essere nel *diritto delle genti* tra i popoli e tra le nazioni, come quelle che dovendo essere tra esse nella libertà naturale, sono in perfetta eguaglianza di diritto scambievolmente; e

devono quindi tra loro riputarsi eguali. Alcuni scrittori del pubblico e politico diritto hanno opinato che l' eguaglianza morale, la quale esiste in sè stessa tra gli uomini considerati in astratto nello stato naturale, venga a cessare nello stato di società, e perciò ne nasca lo stato di guerra e di ostile animosità tra essi, quasi che nella stessa società gli uomini debbano dimenticare di essere per sè stessi socievoli, e perdere quello spirito e istinto socievole di cui sono dalla loro natura e dalle sue leggi investiti e animati, per divenire somiglianti ai bruti, che sono tra essi in una specie di stato di guerra. L' oggetto anzi della società tra gli uomini, estesa anche alle nazioni e popoli, dev' essere la pace, la tranquillità e sicurezza, al quale oggetto cospira il *diritto delle genti* nel suo vero spirito, e perciò la guerra non è che un mezzo per ottenere e assicurare nella difesa de' proprj diritti l' oggetto della società, stabilito nella pace, tranquillità e sicurezza civile e politica delle rispettive nazioni e popoli: *Non enim pax quæritur*, scrisse Sant' Agostino (1), *ut bellum excitetur, sed bellum geritur ut pax acquiratur; pacem habere debet voluntas, bellum necessitas.*

§ XVII.

Sarà adunque sempre erronea e falsa l' opinione di Tommaso Obbesio, *che lo stato delle società civili, le une in riguardo alle altre,*

(1) *Epist.* 189 ad Bonif.

sia uno stato naturale di nemici, in modo che, se cessano di guerreggiare, non è già questa propriamente una vera pace, ma una sospensione d'armi per prender fiato. Da questa sua massima deduce l' Obbesio la conseguenza funesta e terribile, che i re, e generalmente tutti i sovrani, sono per natura perpetuamente nemici gli uni degli altri (1), e che il *diritto del più forte* fa i sovrani. Da questa massima sembra aver dedotta anche il Gudlingio (2) l' erronea sua dottrina, che il solo timore dell' ingrandimento di una potenza basti per moverle guerra; ma il Barbeyrac lo ha assai bene confutato ne' suoi commenti al Puffendorfio (3).

§ XVIII.

Non può farsi difficoltà che la società civile indurre debba necessariamente molte civili ineguaglianze di autorità e di potenza. Imperciocchè queste stesse civili ineguaglianze sono per sè medesime stabilite a custodia delle civili leggi e de' diritti di ognuno, e quindi non si oppongono alla naturale eguaglianza in senso geometrico e metafisico, anzi la difendono, la mantengono nel suo originario spirito, e la rinforzano, come ben ragiona il Burlamaqui (4) ne' suoi *Principj del diritto naturale*, con altri scrittori, contro ciò

(1) *De cive*, cap. 18, § 7, et *Leviathan*, cap. 13.
(2) *Status naturalis Hobbesii defensus et defendendus.*
(3) Lib. VIII, cap. 6, § 5, n.° 3.
(4) *Principes de droit. natur.*, part. II.

che narrano Tucidide degli antichi Greci, Diodoro de' Lidi, Cesare degli antichi Germani, e Plutarco degli Spagnuoli (1).

§ XIX.

La chimera dell' eguaglianza assoluta e materiale nello stato civile e politico, è la più dannosa, dice il Raynald, di tutte quelle delle quali l' uomo si pasce. Predicare questo sistema ai popoli, non è un istruirli de' loro diritti; egli è un invitarli e animarli alle stragi e ai saccheggi; egli è uno scatenare gli animali domestici e cangiarli in bestie feroci; come ha provato la Francia nella sua sanguinosa rivoluzione, e abbiamo più esempi nella storia d' Italia dei secoli della mezza età. L' influenza di questa massima di assoluta eguaglianza sopra l' azione del governo non può generare che una guerra ora sorda, ora dichiarata, i di cui effetti vanno successivamente a soffocare il corpo politico in mezzo alle convulsioni dell' anarchia. L' eguaglianza che si vuole dedurre dallo stato naturale, è in sè stessa metafisica; lo spirito socievole innato negli uomini e scolpito indelebilmente nel cuore loro l' ha modificata e circoscritta al sistema civile e politico, abbozzato, per così dire, e stabilito dalla natura medesima, e regolata con geometriche proporzioni nell' organizzazione morale del corpo civile e politico. L' eminente dominio quindi che si attri-

(1) Puffendorf, *De jure nat. et gent.*, lib. II, cap. 2, § 10.

buisce al sovrano, e di cui è egli realmente investito in sè stesso, nel suo giusto senso morale è il complesso di tutti i diritti de'sudditi concentrati nella sovranità per tutto ciò che la necessità e utilità politica dello Stato può esigere, essendo questa un effetto necessario di ogni aggregazione sociale.

§ XX.

Un celebre scrittore (1), che è stato celebrato come un amico dell'umanità ed un legislatore delle nazioni, è trascorso, in mezzo a tanti utili e gravi suoi insegnamenti, a dire che « tosto che gli uomini sono in società non « sentono più oltre la loro debolezza; l'eguaglianza che tra essi era, cessa, e lo stato di « guerra comincia. Ogni particolare società « viene a sentire la sua forza, e quindi « ha origine uno stato di guerra di nazione « a nazione. I privati in ogni società cominciano a conoscere la loro forza. Si studiano a volgere in loro favore i principali « vantaggi della società, onde sorge tra essi « lo stato di guerra ». Sembra che questo scrittore abbia adottato il sistema di Obbesio, e voglia proscrivere la ragione e il diritto naturale dagli uomini radunati in società, quando che poco prima esaminando lo stato naturale dell'uomo in società, stabilì per legge primaria naturale la pace, impugnando espressamente l'Obbesio. È stato da' critici notato il Montesquieu di non essersi data sempre la pena di ben

(1) Montesquieu, *Esprit des loix*, livr. I, chap. 3.

esaminare e ponderare le sue idee, di aver dette delle cose ch' egli ignorava, senza darsi premura di meglio erudirsi intorno di esse, e d' aver fatti perciò dei brevissimi capitoli che non spiegano abbastanza le sue proposizioni. L' uomo in società non può perdere il sentimento della sua debolezza naturale o di quell' istinto innato di una originaria eguaglianza morale co' suoi simili. Deve quindi l' uomo conoscere la sua debolezza ed eguaglianza morale con i suoi simili non solamente per l' umana natura comune in tutti, ma per quel pubblico diritto che tutti hanno, sin anche i più miseri e abbietti, perchè loro sieno renduti dagli stessi più favoriti dalla fortuna e dalla natura i doveri della umanità. Pensarono già alcuni filosofi che gli uomini sieno così fatti dalla natura, che supposti in una naturale libertà ed eguaglianza debbano essere uno verso l' altro diffidenti, paurosi, invidiosi, e a vicenda tendersi insidie nelle proprie rispettive sostanze, come avviene a' popoli barbari che vivono fuori del governo civile. Tutto ciò per altro non si deve attribuire al genuino e vero stato naturale dell' uomo, ma ad un depravato e corrotto spirito di società cagionato dalle passioni di ambizione, di avarizia e di invidia, alle quali vanno soggetti molto più i popoli che sono incolti, barbari e senza un legittimo governo.

§ XXI.

I migliori maestri del diritto pubblico e politico, come già si è detto, hanno stabilito

per principio, che gli uomini per legge originaria universale debbano in astratto riguardarsi come naturalmente e moralmente eguali; e questa eguaglianza, considerata però in astratto e in senso metafisico sopra i principj originarj del diritto di natura, fu da loro posta per base e fondamento della civile società. Da essa quindi raccolsero insegnamenti idonei a mantenere ognuno nel suo legittimo possesso, a custodire la sicurezza ed il riposo di tutti, ed a frenare l' orgoglio, l' oltraggio, l' ambizione e la rapacità. Se tutto ciò deve esser vero tra i privati uomini, lo deve essere niente meno tra i popoli e tra le nazioni, come quelle che dovendo essere tra esse nella libertà originaria naturale, sono in perfetta eguaglianza di diritto vicendevole, come si è già dedotto. Egli è certo che comunque non esista ora lo stato primario di natura tra i particolari uomini convertito nello stato civile e politico, deve esistere non pertanto quello stato tra le civili società e tra i loro sovrani, i quali con naturale indipendenza gli uni dagli altri stanno dentro i limiti, sempre però di quella società universale che tiene il genere umano in senso metafisico legato insieme con i vincoli di quella ragione e diritto naturale che induce necessariamente questa società universale.

§ XXII.

Dalle diffidenze pertanto e dai provvedimenti de' sovrani per guarentire i loro Stati e i proprj diritti dalla forza ed attentati delle

altre potenze, e di chi macchinasse contro il pacifico possesso del proprio Stato, non si può argomentare che i sovrani e gli Stati sieno tra essi in perpetua e natural guerra, poichè il provedere a' suoi diritti, alla sicurezza e tranquillità del proprio Stato, regno e impero, non è già uno spirito e talento ostile che tenda per sè ad opprimere e meditare l'oppressione degli altri, ma anzi è il miglior mezzo di starsi e conservarsi in pace, e di sempre essere pronto alla propria difesa dove la necessità lo esiga, per conservare lo spirito della universale società che abbraccia tutto il genere umano: *Paratur enim pax bello, et qui ea diutina volunt frui, bello exercitati esse debent;* così disse Epaminonda presso Cornelio Nipote nella di lui vita. Egli è quindi un principio certo e su cui non si dovrebbe movere questione, che lo stato delle civili società non può mai essere di guerra e di conquista, ma di pace, di concordia e di tranquillità. A quest'oggetto cospira quel sistema di equilibrio tra le potenze, che tanto da' politici vien considerato, e che fu anche in uso tra gli antichi, per cui si unirono le potenze asiatiche per bilanciare le crescenti forze de' Persiani e de' Medi (1), e si adunarono molte repubbliche greche per equilibrare le loro forze con quelle della prepotente Sparta, e così dicasi di quelle antiche attenzioni e gelosie intorno

(1) Senofont., *Cyropædiæ*, lib. III.

l'equilibrio politico, delle quali scrisse Tucidide (1).

§ XXIII.

Quel *diritto del più forte*, che tanto si decanta come una ragione appoggiata al *diritto delle genti*, e come se costituisse e creasse i sovrani, senza che sia inteso nel suo giusto senso, contiene manifeste contraddizioni e orribili conseguenze. Il diritto in sè stesso è un ente che moralmente obbliga, e la forza è un ente fisico che costringe e opprime. La forza non può essere dunque un diritto, ma soltanto un fatto il quale stringa e opprima il corpo senza persuadere e obbligare l'animo. Quando alcuno, abusando della sua forza, mi usa una violenza con opprimermi e obbligarmi o ad ubbidirlo, o a qualche fatto e azione, non può avere ragione che nella sua forza maggiore e prepotente; ma in questa forza non vi potrà mai essere un diritto che obbligar possa l'animo e la volontà, e che ci vieti di rifarci e di ribatterla quando la fortuna ci dia i mezzi.

§ XXIV.

Quindi è che il diritto immaginario del più forte non solo non può costituire e creare i sovrani e dare loro un potere legittimo, ma anzi in sè stesso è più idoneo e diretto a disfarli, abbatterli e distruggerli; conciossiachè se questo fosse un vero diritto do-

(1) Lib. II e VIII. — Veggasi Davide Hume, Discours VI, *De la balance du pouvoir.*

vrebbe essere comune a tutti e valere per tutti, così che se oggi, per esempio, mi trovo vinto e oppresso dall' altrui forza maggiore, potrò io sempre successivamente, fatto più forte, vincere e abbattere il mio vincitore e oppressore; e così di mano in mano or l' uno, or l' altro divenuti di noi più forti, potranno usare del medesimo diritto. In questo modo confondendosi la sovranità e l' usurpazione, i diritti dei re e sovrani, e le ruberie e crudeltà degli assassini, saremmo tenuti ad ubbidire in un giorno al legittimo nostro sovrano, e in un altro ad un usurpatore più forte. La sovrana autorità e l' obbedienza de' sudditi sarebbero sempre compromesse in una continua instabilità e in uno stato equivoco e precario. Quel tanto celebre *diritto del più forte* può ben essere stato il principio morale delle conquiste di Alessandro, delle imprese di Annibale e degli usurpatori romani, e sentirsi celebrare in qualche tragedia, o poema, come si legge in quelli de' più celebrati poeti, Omero e Virgilio e Tasso e Ariosto, ma non deve mai trattarsi e considerarsi come derivato dal *diritto di natura e delle genti*, che anzi egli è da questo diritto anatemizzato e condannato.

§ XXV.

La scienza de' fatti è quella che attualmente e praticamente ci interessa; ma la scienza della ragione de' fatti è quella che agita e mette in fermento gli intelletti degli uomini per indagare i principj morali e fisici delle cose e dei fenomeni politici che spesso

succedono. Gli scrittori si fanno vicendevolmente a impugnare i sistemi rispettivi; tutti ne vogliono fare e creare a loro talento, e quindi succede che sono tra essi troppo spesso in contrasto. Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu, D' Argens, Elvezio, Mirabeau, Raynald ed altri scrittori di genio, spesso discordi tra loro, hanno gettata la scienza e filosofia politica in un laberinto di sistemi contraddittorj e informi, benchè applauditi da chi non seppe analizzare i loro principj e argomenti per dedurre i loro errori e paralogismi. Egli è perciò che una breve e superficiale storia di tutti i sistemi de' politici antichi e moderni potrebbe riescire una seducente lezione per istabilire un politico e morale scetticismo. Il celebre Mably pensò assai più saviamente collo stabilire nella morale perfetta la ragione della perfetta politica, sebbene sia trascorso anch' egli in qualche paradosso per la troppa sua prevenzione in favore degli istituti spartani.

Fine del Tomo primo.

INDICE.

L'Editore al Pubblico. . . . . . pag. III
Notizie biografiche sopra Alberto De Simoni » VII
Prefazione. . . . . . » XXI

PARTE PRIMA.

Dell' origine in detaglio della nozione del diritto di natura, e quale sviluppo e coltura i suoi principj abbiano avuto nelle prime età del mondo e presso le antiche barbare genti e popoli, con i relativi diritti civili e politici.

CAPO PRIMO.

Discorso proemiale dell' esistenza e cognizione del diritto di natura e delle genti, e de' diritti indi derivati. . . . . . » 1

CAPO SECONDO.

Dell' origine in detaglio della nozione del diritto di natura, e quale sviluppo e coltura i suoi principj abbiano avuto nella prima età del mondo. . . . . . » 23

CAPO TERZO.

Della nazione ebrea avanti Mosè. . . . » 39

CAPO QUARTO.

Di Mosè, delle sue leggi ed istituti civili e politici. . . . . . pag. 55

CAPO QUINTO.

Del successivo governo e leggi degli Ebrei. » 66

CAPO SESTO.

Continuazione intorno le leggi degli Ebrei. » 75

CAPO SETTIMO.

Del diritto di natura presso le antiche barbare genti e popoli. . . . . . » 83

CAPO OTTAVO.

Degli Egizj. . . . . . » 94

CAPO NONO.

De' Caldei ed Etiopi. . . . . . » 119

CAPO DECIMO.

Degli antichi Persiani. . . . . . » 128

CAPO UNDECIMO.

Degli Indiani. . . . . . » 142

CAPO DECIMOSECONDO.

Degli antichi Galli e Celti. . . . . . » 156